SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

202ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-82

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 83-141

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 143-161

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO SULLE GARANZIE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

PRESIDENTE 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e accoglimento di proposta di modifica:

PRESIDENTE . . . . . 4, 7, 18 e *passim*
SCHIFANI *(FI)* 7
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 10, 22
ANGIUS *(DS-U)* 12, 21
BORDON *(Mar-DL-U)* 15
NANIA *(AN)* 17, 18
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 19

PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULL'ASSALTO ALLA CAMERA DEL LAVORO DI CESENA

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 24
BONAVITA *(DS-U)* 22
TURRONI *(Verdi-U)* 23

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1206) ***Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(9) ***ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi***

(36) ***CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(203) ***CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi***

(1017) ***RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse***

(1174) ***MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi***

(1250) ***ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi***

(1255) ***VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cari-***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

che di Governo e la carica di Presidente della Repubblica:

PASSIGLI *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 25, 27, 41 e *passim*
FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza* . . . . . 26, 49, 51 e *passim*
VILLONE *(DS-U)* . . . . . 28, 29, 30 e *passim*
PAGANO *(DS-U)* 30, 31, 58
PASTORE *(FI), relatore* . . . . . 33, 47, 48 e *passim*
TURRONI *(Verdi-U)* 33, 36
PETRINI *(Mar-DL-U)* 35, 43
ZANCAN *(Verdi-U)* 43, 57
COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)* 45
TOIA *(Mar-DL-U)* 54
MALAN *(FI)* 57

SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO GIOVANARDI IN SEDE DI DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1246

PRESIDENTE 63
TURRONI *(Verdi-U)* 62

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1206, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255:

PRESIDENTE . . . . . 63, 64, 65 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* 63
PASTORE *(FI), relatore* 64, 68
FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza* 65, 68, 71
VITALI *(DS-U)* . . . . . 67, 69, 70 e *passim*
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . 73, 74, 75 e *passim*
PAGANO *(DS-U)* 79

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 73, 76, 80

Verifica del numero legale 74

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002 81

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1206:

Articolo 2 ed emendamento 2.580 e seguenti . . . . . *Pag.* 83
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 90
Articolo 3 ed emendamenti 96
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 111
Articolo 4 ed emendamenti 111
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 116
Articolo 5 ed emendamenti 123
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 138

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 143

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 151
Assegnazione 151
Presentazione del testo degli articoli 153

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 153
Trasmissione di documenti 154

CONSIGLIO DI STATO

Trasmissione di documenti 154

INTERROGAZIONI

Annunzio 81
Interrogazioni 154
Da svolgere in Commissione 161

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 27 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Saluto alla delegazione della Commissione per il controllo sulle garanzie dell'attività del Consiglio della Federazione russa

PRESIDENTE. Rivolge un saluto alla delegazione della Commissione per il controllo sulle garanzie dell'attività del Consiglio della Federazione russa, esprimendo nel contempo a nome del Senato e suo personale il cordoglio per le vittime dell'incidente aereo, che ha coinvolto anche un velivolo russo, verificatosi nella giornata di ieri. *(Generali applausi).*

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e accoglimento di proposta di modifica

PRESIDENTE. Dà conto delle determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al vigente programma dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 18 luglio, specificando le decisioni relative all'organizzazione del prosieguo della discussione del disegno di legge sul conflitto di interessi e degli altri argomenti previsti per la corrente settimana. *(v. Resoconto stenografico).*

SCHIFANI *(FI)*. La maggioranza ritiene doveroso e opportuno chiarire che la proposta del Presidente, approvata dalla Conferenza a maggioranza, di terminare l'esame dei disegni di legge sul conflitto di interessi nella seduta di questa sera, riassume in termini di mediazione la posizione della stessa maggioranza e quella contrastante dell'opposizione. Premesso che, senza considerare i lavori della Commissione affari costituzionali, finora l'Assemblea ha dedicato a tale discussione un numero di ore superiore a quello impiegato dalla Camera dei deputati per licenziare il provvedimento, ricordato altresì che l'intesa concordemente assunta dalla precedente Conferenza dei Capigruppo, sebbene non tradotta in un formale contingentamento dei tempi, prevedeva che tale dibattuito terminasse entro la seduta di questa sera, precisato ancora che finora da parte dell'opposizione non è venuto alcun rilievo per lo sforamento dei tempi ipotizzati per la discussione generale, al fine quindi di respingere le accuse rivolte personalmente al Presidente, cui dà atto di avere sempre svolto un ruolo di mediazione e di garanzia, decongestionare il clima e nello stesso tempo rinnovare la volontà della maggioranza di non voler comprimere il confronto su tale argomento, chiede che si ritorni al calendario dei lavori votato all'unanimità dalla precedente Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Il rilievo del provvedimento sul conflitto di interessi e il rispetto per il lavoro dell'Aula esigono un approfondito confronto di merito sugli emendamenti; è dunque da escludere la votazione finale entro la giornata di oggi. Ribadisce la proposta avanzata dall'opposizione, cioè la conclusione dell'*iter* nella mattinata di giovedì, e rileva che il calendario delle settimane successive, incongruamente, prevede la discussione sul disegno di legge di riforma del mercato del lavoro prima della votazione della risoluzione approvativa del DPEF.

ANGIUS *(DS-U)*. È sorprendente che il senatore Schifani abbia avanzato una modifica alla proposta formulata dal Presidente in Conferenza dei Capigruppo, che recependo le richieste della stessa maggioranza fissava la votazione finale del provvedimento sul conflitto di interessi nella serata di oggi. La discussione procedurale in corso avrebbe potuto essere evitata se

la maggioranza avesse accettato la ragionevole proposta dell'opposizione, che concilia le esigenze della stessa opposizione e i diritti della maggioranza, in quanto prevede la votazione finale nella mattinata di giovedì, riservando la seduta pomeridiana di domani alla votazione dei decreti-legge in scadenza. Circa il calendario previsto per le prossime settimane, rileva negativamente la parcellizzazione della discussione del provvedimento sull'immigrazione e la mancata previsione della discussione del DPEF, documento necessario per una valutazione della riforma del mercato del lavoro. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

BORDON *(Mar-DL-U)*. Non è possibile contingentare i tempi per la discussione di un provvedimento delicato quale quello sul conflitto di interessi, che riguarda direttamente la situazione del Presidente del Consiglio e rispetto al quale l'opposizione, fortemente contraria, attende la valutazione finale dell'Aula così che sia possibile l'eventuale giudizio dei cittadini attraverso il *referendum*. La discussione procedurale in corso risulta incomprensibile, in quanto il ritardo accumulato la scorsa settimana avrebbe potuto essere facilmente recuperato accogliendo la proposta dell'opposizione. La maggioranza, con una forzatura inaccettabile, intende invece restringere i tempi della discussione parlamentare, considerandola esclusivamente un impaccio. Insiste sulla proposta di votazione finale del disegno di legge n. 1206 nella mattinata di giovedì, eventualmente a seguito di un'ulteriore riunione della Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

NANIA *(AN)*. L'accordo raggiunto all'unanimità in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sul voto finale del disegno di legge sul conflitto di interessi e per la diretta televisiva delle dichiarazioni di voto è stato infranto dalle opposizioni con motivazioni prive di senso, in quanto la discussione sulle comunicazioni del Governo in ordine alle dichiarazioni del ministro Scajola potrà incidere sull'ordine del giorno della giornata di mercoledì e non su quello, concordato insieme alle stesse opposizioni, relativo alla giornata odierna. Sostiene tuttavia la proposta del senatore Schifani. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Concorda con la proposta del senatore Schifani, ritenendo in particolare che l'esame degli emendamenti possa svolgersi senza contingentamento dei tempi fino alla conclusione dell'odierna seduta. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).*

PRESIDENTE. Propone all'Assemblea di accogliere la parte comune delle proposte avanzate dai senatori Schifani e Angius, cioè che la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1206 prosegua, senza contingentamento dei tempi, nella seduta odierna, fino alle ore 21, e nella giornata di domani; inoltre che, sempre domani, vengano esaminati i decreti-legge in scadenza. Per quanto riguarda la definizione della data e del-

l'ora d'inizio delle dichiarazioni di voto sul disegno di legge sul conflitto di interessi, propone di rinviare ogni decisione ad una Conferenza dei Capigruppo, da tenersi giovedì mattina prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

ANGIUS *(DS-U)*. Accoglie la proposta del Presidente, suggerendo però che la Conferenza dei Capigruppo venga anticipata al pomeriggio o alla serata di domani per definire in tempo utile quando passare alla votazione finale sul disegno di legge n. 1206.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Concorda con il senatore Angius.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare nella giornata di domani l'andamento dell'esame degli emendamenti per stabilire quando convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in tempo utile perché giovedì si possa passare al voto finale. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta precedentemente illustrata si intende accolta.

Per comunicazioni del Governo sull'assalto alla Camera del lavoro di Cesena

BONAVITA *(DS-U)*. Chiede che la Presidenza si attivi affinché il Ministro dell'interno venga quanto prima a riferire al Senato sul grave atto di intimidazione verificatosi a Cesena ai danni della sede della Camera del lavoro territoriale, che è stata assaltata e fatta oggetto di atti vandalici. Questo fatto sconcertante si inserisce in un più generale attacco alla CGIL e richiama episodi che nel passato hanno preceduto fasi drammatiche della vita del Paese.

TURRONI *(Verdi-U)*. Si associa alla richiesta del senatore Bonavita, giudicando la vicenda molto preoccupante, anche perché avvenuta in concomitanza con l'oscura divulgazione delle lettere del professor Biagi.

PRESIDENTE. Assicurando gli intervenuti che si farà interprete della loro richiesta presso il Governo, si associa alla condanna e condivide la preoccupazione per l'atto di violenza ai danni dell'organo territoriale della Confederazione generale italiana del lavoro.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1206) ***Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(9) ***ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi***

(36) ***CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato***

con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(203) ***CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi***

(1017) ***RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse***

(1174) ***MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi***

(1250) ***ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi***

(1255) ***VILLONE ed altri. – isposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1206 nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.580 e 2.556.

PASSIGLI *(DS-U)*. L'emendamento 2.557 propone il divieto di *post-employment*, un istituto consolidato negli ordinamenti dei Paesi anglosassoni che estende l'incompatibilità anche dopo la cessazione dalla carica di governo per impedire che il titolare precostituisca le condizioni per benefici privati successivi.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. La questione posta dal senatore Passigli merita attenzione, ma la formulazione adottata potrebbe non essere esaustiva. Tuttavia proprio perché non è pregiudizialmente contrario alla prevenzione di questo tipo di comportamenti confliggenti con l'interesse pubblico, il Governo si rimette all'Assemblea.

PASSIGLI *(DS-U)*. Invita il Ministro a trovare una formulazione più completa dell'emendamento, chiedendone nel frattempo alla Presidenza l'accantonamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.43, 2.128 e 2.167, mentre approva gli identici 2.558 e 2.44, risultando conseguentemente preclusi i successivi fino al 2.119. È ancora respinto il 2.126.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.559, 2.560 e 2.561 sono improponibili. Stante l'accantonamento dell'emendamento 2.557 non si procederà alla votazione dell'articolo 2. Ricorda infine che gli

emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4 sono preclusi a seguito della reiezione dell'1.12.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6.

VILLONE *(DS-U)*. Gli emendamenti 2.0.7 ed e 2.0.8 sono volti a rendere più efficace il sistema di incompatibilità delineato nell'articolo 2. Peraltro, l'esclusione dalle situazioni di incompatibilità dell'imprenditore proprietario che riveste cariche di governo ha imposto la formulazione del successivo articolo 3 da parte del Governo, al fine di mitigare quell'esclusione con l'individuazione degli atti adottati in conflitto di interessi.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), respinge l'emendamento 2.0.7, risultando conseguentemente precluso il 2.0.8. (Proteste del senatore Garraffa per le modalità di effettuazione della controprova. Richiami del Presidente).

VILLONE *(DS-U)*. L'emendamento 2.0.100 propone un'estensione dell'incompatibilità anche a chi ricopre funzioni pubbliche, ai dipendenti pubblici e privati e a chi riveste incarichi direttivi in enti pubblici e imprese. Il Governo, invece, anziché disciplinare tutte le situazioni di incompatibilità, ha preferito lasciar fuori alcune categorie, in particolare il proprietario imprenditore, ma ha dovuto completare il sistema con la previsione dell'atto adottato in conflitto di interesse. Peraltro, l'emendamento 3.503 del Governo riformula l'articolo estendendo il conflitto di interessi anche al caso di proposta adottata dal titolare di cariche di Governo e, sopprimendo il riferimento al requisito della generalità, ammette l'applicabilità anche ad atti normativi. Non si tiene conto però dell'ampia casistica e delle sovrapposizioni – per esempio, tra proposta di legge e legge – che determina tale formulazione, che impediscono un accertamento effettivo da parte dell'Autorità, assolvendo di fatto il portatore del conflitto. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

PASTORE, *relatore*. La questione sarà affrontata in sede di esame dell'articolo 3, ma anticipa che le perplessità e i dubbi del senatore Villone trovano adeguata risposta nella riformulazione dell'articolo da parte del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 2.0.100, pur non ritenendo possibile una completa soluzione per via legi-

slativa delle situazioni di conflitto di interesse. In particolare, il divieto imposto dal comma 3 dell'emendamento all'esercizio di attività professionali non è nei fatti valido per lo svolgimento di attività di progettazione nei settori dell'ingegneria e dell'architettura, per cui il titolare di una carica di governo potrebbe trovarsi nella situazione di decidere in merito al finanziamento o all'esecuzione di un'opera da egli stesso progettata, prima di lasciare l'attività professionale. La possibilità che si verifichi un caso del genere si è palesata in concreto in occasione della discussione del collegato infrastrutturale allorché, nel ripristinare per l'alta velocità il sistema dei contratti, non si è tenuto conto che molte imprese interessate si sono avvalse dell'attività professionale del ministro Lunardi.

Il Senato respinge il 2.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 3.19 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti 3.500 e 3.501 sono diretti alla soppressione dell'articolo che definisce il conflitto di interessi. Questo infatti non si manifesta soltanto con l'indebito arricchimento da parte del titolare della carica di governo, ma è già presente allorché si rende possibile ipotizzare una situazione di conflitto, che inquina quel rapporto di fiducia tra eletti ed elettori alla base di un'effettiva democrazia. Peraltro, i requisiti previsti dall'articolo per riscontrare l'atto adottato in conflitto sono talmente inverosimili da rendere di fatto impossibile l'accertamento.

TURRONI *(Verdi-U)*. L'emendamento 3.27 propone una diversa formulazione dell'articolo prevedendo in particolare che il possesso di partecipazioni rilevanti in alcuni comparti, tra cui le telecomunicazioni, è suscettibile di determinare situazione di conflitto, salvo l'attestazione da parte dell'Autorità della marginalità dell'impresa nel settore. Gli altri emendamenti sono volti a rendere effettiva la portata della norma; in particolare, il 3.20 è diretto a sopprimere il riferimento all'interesse pubblico data la complessità di tale accertamento e il 3.28 intende ribadire l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici da parte dei titolari delle cariche di governo.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. A seguito dell'approfondito confronto svoltosi in Commissione, il Governo ha presentato l'emendamento 3.503, interamente sostitutivo dell'articolo, non per assecondare le richieste dell'opposizione, che peraltro continua a ritenere insoddisfacente la proposta, bensì per definire in modo più puntuale il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, in relazione alla specifica incidenza sul patrimonio del titolare di cariche di governo, nonché con il riferimento all'o-

missione di un atto dovuto; è stato nel contempo eliminato il riferimento alla generalità dell'atto per consentire all'Autorità garante una specifica valutazione caso per caso. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

VILLONE *(DS-U)*. Nell'illustrare brevemente i suoi emendamenti, rileva che mentre la maggioranza continua a fare appello al buonsenso contro le pretese utopie dell'opposizione, il Governo riformula in modo vago e concretamente inapplicabile un articolo centrale del provvedimento; non è chiaro, ad esempio, se tale norma ricomprenda anche i disegni di legge o gli emendamenti, un aspetto che richiede certamente una puntualizzazione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Tommaso Sodano).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PASSIGLI *(DS-U)*. L'emendamento 3.506 propone di sopprimere il riferimento all'atto dovuto per legge, così da poter riferire l'omissione ed il conseguente possibile conflitto a qualsiasi fattispecie; il 3.513 equipara il grado di parentela a quello di affinità; il 3.515 estende la fattispecie anche alle attività o alle società controllate; il 3.77 è teso a sopprimere il limite connesso al riferimento al danno per l'interesse pubblico; il 3.9 riconosce la rilevanza dell'interesse pubblico e quindi della possibilità di uno specifico conflitto per taluni settori, come quello della difesa, dell'energia o dell'informazione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Prende atto che con l'emendamento 3.503, peraltro ancora del tutto insoddisfacente, il Governo ha eliminato la formula che faceva salvi gli atti riguardanti la generalità dei cittadini o intere categorie di soggetti, come proposto dal 3.523.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Dopo l'audizione in Commissione affari costituzionali del professor Tesauro, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono evidenti le ragioni che militano a favore della proposta di soppressione del riferimento al danno dell'interesse pubblico. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Preannuncia fin d'ora il consenso al 3.503 del Governo, da apprezzare anche alla luce della difficoltà di definire le diverse possibili ipotesi di conflitto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. E' favorevole all'emendamento 3.503, che senza dubbio migliora il testo licenziato dalla Camera dei deputati, ad

esempio in virtù dell'esplicitazione che l'atto può sostanziarsi in una mera proposta o può essere omissivo; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Si conforma al parere del relatore.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 3.4, 3.50, 3.500 e 3.501. Sono inoltre respinti gli emendamenti 3.27 e 3.502.

VILLONE *(DS-U)*. L'emendamento 3.503 del Governo non solo non risolve i problemi sollevati nella discussione, ma anziché delineare una corretta disciplina del conflitto di interessi configura un comportamento assimilabile a fattispecie di reato. Non sanziona l'omissione, in quanto la limita agli atti dovuti, né contempla l'ipotesi di un eventuale comportamento ostruzionistico rispetto a proposte che potrebbero comportare un danno patrimoniale all'interessato. Il comportamento delineato appare inoltre impossibile da provare, in quanto l'atto oltre a determinare un danno per l'interesse pubblico deve avere un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio. Inoltre, non è specificato a quali categorie di atti approvati dal Consiglio dei ministri si applica la disciplina in questione. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).*

FRATTINI*, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Non è ragionevole pretendere che il disegno di legge risolva qualunque possibile fattispecie, in quanto come ogni testo normativo necessiterà di un ulteriore affinamento. Le eventuali elusioni non possono implicare un giudizio interamente negativo sul disegno di legge, mentre ben altre e più gravi avrebbero potuto essere le elusioni rispetto ad un obbligo di vendita forzata. Nello specifico degli atti approvati dal Consiglio dei ministri, è opportuno distinguere tra quelli immediatamente efficaci, che sono passibili di sanzioni politiche e giuridiche, dai disegni di legge e dagli emendamenti governativi, atti rispetto ai quali l'Autorità può attivare esclusivamente sanzioni di tipo politico. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. La normativa proposta è aleatoria e presenta un ambito applicativo ristretto, per cui non risolve il problema del conflitto di interessi. Infatti la previsione di un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio, oltre al danno per l'interesse pubblico, equipara tale fattispecie a situazioni ben più gravi e penalmente rilevanti. Pertanto, è molto amaro dover constatare che la legittimazione della proprietà rispetto ad ogni possibile forma di conflitto di interesse costringe il Parlamento ad approvare una norma secondo la quale il titolare di cariche di governo, per incorrere nel conflitto di interesse, deve commettere un reato. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'articolo in esame riduce il conflitto di interessi al reato di abuso d'ufficio, per cui invita il Parlamento ad un'ulteriore riflessione prima di approvare una norma paradossale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).*

MALAN *(FI)*. Il testo del Governo, che tiene conto delle richieste dell'opposizione, rappresenta la soluzione migliore e più ampia possibile nell'ambito di una legge applicabile a cittadini inseriti nella concreta realtà sociale. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), approva l'emendamento 3.503 interamente sostitutivo dell'articolo, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti all'articolo 3. Risulta infine respinto il 3.0.1.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 2.557, di cui è stata presentata una nuova formulazione *(v. Allegato A)*, e dell'articolo 2 precedentemente accantonati.

PASTORE, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 2.557 (testo 2).

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Il Governo è favorevole, anche se l'emendamento non risolve definitivamente il problema del *post-employment*, che necessita di un successivo adeguamento.

Il Senato approva l'emendamento 2.557 (testo 2).

PASSIGLI *(DS-U)*. Annuncia il voto contrario sull'articolo 2, uno dei cardini del disegno di legge, peraltro peggiorato dalla riformulazione adottata in Commissione. Il concetto di gestione, anche se più ampio di quello di amministrazione di società, non è ben definito e determina incertezza normativa. La soppressione del divieto di esercizio di attività imprenditoriali e quella della norma relativa alla mera proprietà non rispondono alle richieste dell'opposizione, bensì all'obiettivo di blindare gli interessi del Presidente del Consiglio. Si è così determinato un testo imperniato sulla separazione tra la proprietà e la gestione, che oltre ad introdurre una incostituzionale riserva a favore dei proprietari, è intrinsecamente contraddittorio in quanto la gestione è connaturata all'esercizio del diritto di proprietà.

Il Senato approva l'articolo 2 nel testo emendato.

Sulle dichiarazioni rese dal ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi in sede di discussione del disegno di legge n. 1246

TURRONI *(Verdi-U)*. Le agenzie di stampa hanno dato notizia di una lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica nella quale si informa che nessun atto amministrativo o legislativo verrà emanato dal Governo, come preannunciato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi al Senato nel corso dell'esame del collegato su infrastrutture e trasporti, per quanto riguarda la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale. E' necessario che il Ministro spieghi al Senato le ragioni per le quali ha fornito anticipazioni infondate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di giovedì 4 luglio prevede la discussione di disegni di legge in materia di trasferimento dei beni storico-artistici alla società Patrimonio dello Stato. In quell'occasione, l'Assemblea potrà assumere le decisioni che nella sua sovranità riterrà più opportune.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1206, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 4.7 e 4.0.500 hanno avuto il parere contrario della Commissione bilancio, *ex* articolo 81 della Costituzione, e che gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 sono stati ritirati.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 4.511 prevede espressamente l'obbligo per il titolare di cariche di governo di astenersi da qualsiasi atto in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ribadendo un principio di civiltà giuridica che vale per tutti i pubblici ufficiali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ricordando in particolare che il comma 4 dell'articolo prevede che, al di là della disciplina contenuta nel testo in esame, restano valide in materia di conflitto di interessi tutte le vigenti norme civili, penali, amministrative e disciplinari, per cui l'emendamento 4.511 introduce una specificazione non necessaria.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.7 e 4.0.500 sono improcedibili.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo ed approva l'articolo 4. Risultano quindi respinti gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.1, identico agli emendamenti 8.0.104 e 8.0.105.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.75, 5.96 e 5.0.100.

VITALI *(DS-U)*. La soppressione dell'articolo 5 viene proposta come premessa per una modifica sostanziale del disegno di legge che corregga la discriminazione tra i cittadini derivante dalla mancata applicazione delle norme sull'incompatibilità ai proprietari ed ai detentori di partecipazioni azionarie.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 5.522 del Governo.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 5.8 al 5.500.

VITALI *(DS-U)*. Dichiara voto favorevole sugli identici 5.501 e 5.502 con i quali si modificano sostanzialmente i contenuti e le modalità di presentazione, oltre che le sanzioni in caso di inadempienza, delle dichiarazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato da parte dei titolari di cariche di governo in relazione alle attività comprese nell'articolo 2 ed quelle patrimoniali di cui siano titolari, anche per interposta persona. Tra le sanzioni, va sottolineata quella relativa alla revoca della concessione per tutte le attività imprenditoriali svolte in tale regime.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.501 e 5.502, tra loro identici, nonché i successivi 5.11 e 5.74, anch'essi tra loro identici.

VITALI *(DS-U)*. L'emendamento 5.75 prevede l'istituzione di una nuova Autorità garante che operi in piena autonomia ed indipendenza per la tutela dell'etica pubblica e per la prevenzione dei conflitti di interesse, risolvendo così anche i problemi operativi prospettati dall'Autorità *antitrust.*

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. L'emendamento in questione non è accoglibile in quanto da un lato assegna eccessivi poteri di controllo e coercizione a questa nuova Autorità in un ambito indefinito quale quello

dell'etica pubblica, dall'altro implica un giudizio negativo sull'efficacia e l'operatività delle Autorità esistenti. Al contrario, il provvedimento in esame viene incontro alle esigenze di organici e di risorse prospettate dalle Autorità, i cui poteri, già rilevanti, di autoregolamentazione in materia di criteri operativi e di procedure vengono ulteriormente estesi.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 5.75. Vengono respinti anche gli emendamenti 5.39, 5.37 e 5.84, nonché gli identici 5.503 e 5.30. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI, il Senato respinge il 5.18. (Proteste dal Gruppo DS-U sulla regolarità delle operazioni di verifica). Viene respinto anche l'emendamento 5.41. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 5.504, risultano preclusi la seconda parte lo stesso emendamento ed i successivi fino all'emendamento 5.506. (La senatrice segretario Dato abbandona il banco della Presidenza, protestando nei confronti del presidente di turno Calderoli).

Il Senato respinge l'emendamento 5.507. (Proteste della senatrice Dato all'indirizzo del Presidente, che la richiama all'ordine. Vivaci proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U in merito alla regolarità delle operazioni di voto. Commenti dai banchi della maggioranza). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI, il Senato respinge il 5.508. Risulta respinto anche il 5.509.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Invita la Presidenza a vigilare sulla correttezza delle operazioni di voto e di verifica. *(Commenti del senatore Garraffa. Richiami del Presidente).*

VITALI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.510. Coglie l'occasione per rispondere alle obiezioni del ministro Frattini in merito all'emendamento 5.75. Non solo in esso non può ravvisarsi alcun atto di sfiducia nei confronti dell'Autorità garante della concorrenza ma soltanto la presa d'atto della manifesta difficoltà delle attività di accertamento ad essa rimesse, ma occorre considerare che l'etica pubblica – principio fondamentale su cui si basa la democrazia – è garantita soltanto da una norma di effettiva prevenzione dei conflitti di interesse. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Il Senato respinge l'emendamento 5.510.

PAGANO *(DS-U)*. Deplora il comportamento tenuto dalla maggioranza in occasione delle votazioni, con il continuo ricorso alle tessere dei senatori assenti, tra cui, come emerge dai tabulati, due Capigruppo della maggioranza. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Proteste dai Gruppi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Invita i Capigruppo a sollecitare in Consiglio di Presidenza una discussione sulle proposte già elaborate volte a garantire l'esercizio del voto da parte esclusivamente dei senatori presenti. *(Commenti dei senatori Ripamonti e Giovanni Battaglia. Proteste del senatore Garraffa, che viene richiamato all'ordine dal Presidente).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiede la votazione nominale elettronica del 5.511.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 3 luglio.

La seduta termina alle ore 20,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,04)*.
Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bettamio, Bobbio Norberto, Bosi, Cherchi, Cursi, D'Alì, Danzi, De Corato, Dell'Utri, De Martino, Frau, Mantica, Marano, Pessina, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas, Ventucci e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Battafarano, De Rigo, Dettori, Grillotti, Maconi, Martone, Morra, Mugnai, Provera e Zanoletti, per incontrare le autorità del Parlamento, del Governo e delle forze sociali in Argentina; Gaburro, Giovanelli, Mulas e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione europea occidentale; Agoni, Murineddu, Piccioni, Ronconi e Ruvolo, al fine di acquisire elementi informativi rilevanti per le materie di competenza della Commissione Agricoltura; Collino, Contestabile e Pascarella, per visita all'8º Reggimento alpini di Cividale del Friuli e al 313º Gruppo dell'aeronautica militare a Rivolto (Frecce Tricolori).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,08).*

Saluto ad una delegazione della Commissione per il controllo sulle garanzie dell'attività del Consiglio della Federazione russa

PRESIDENTE. Colleghi, è presente nella tribuna degli ospiti una delegazione della Commissione per il controllo sulle garanzie dell'attività del Consiglio della Federazione russa, che credo sia l'equivalente del nostro Collegio dei questori. *(Generali applausi).*

All'applauso e al saluto del Senato aggiungo il mio personale, augurando agli ospiti una buona partecipazione ai nostri lavori.

Colgo anche l'occasione per partecipare il cordoglio mio personale e del Senato per il grave incidente aereo, avvenuto in Germania, nel quale è stato coinvolto un velivolo proveniente dal vostro Paese.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nella mattinata, ha definito a maggioranza le proposte per l'ulteriore fase di discussione in Aula del disegno di legge sul conflitto di interessi e il calendario dei lavori per le prossime settimane.

Al fine di consentire il voto su tutti gli emendamenti residui, le dichiarazioni di voto e il voto finale nei tempi stabiliti dai Capigruppo, saranno attribuite ai Gruppi complessivamente due ore, ripartite in ragione di un'ora e trenta ai Gruppi di opposizione, compresi i senatori dissenzienti, e trenta minuti ai Gruppi di maggioranza. In base alla costante prassi del Senato, scaduto il termine riservato ai Gruppi, saranno posti ai voti gli emendamenti residui. Le dichiarazioni di voto finale sono naturalmente escluse dalla ripartizione dei tempi.

La seduta odierna si concluderà alle ore 21.

Per quanto riguarda la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto, in mancanza di un'intesa precisa tra i Gruppi, l'ora di inizio sembra, a questo momento, non determinabile. La Presidenza si augura che la RAI possa egualmente procedere, pur in questa indeterminatezza, alla ripresa televisiva diretta.

I decreti-legge in scadenza e la proposta di modifica al Regolamento saranno discussi nella seduta antimeridiana di domani.

I Capigruppo hanno poi stabilito che nel pomeriggio di domani, a conclusione dell'analogo dibattito presso la Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio riferisca in Aula sugli sviluppi connessi alla vicenda dell'assassinio del professor Marco Biagi. L'orario di inizio dovrebbe collocarsi attorno alle ore 19-19,30.

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, sarà attribuito a ciascun Gruppo un tempo di quindici minuti, cui andranno aggiunti cinque minuti per dichiarazioni di voto su eventuali strumenti presentati. Al Gruppo Misto saranno attribuiti venti minuti.

Il calendario proposto per le due successive settimane prevede, oltre ai decreti-legge in scadenza e alla legge comunitaria, il collegato in materia di iniziativa privata e concorrenza e quello in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché il disegno di legge sulla scuola.

Il calendario suddetto potrà evidentemente subire modifiche anche in relazione ai tempi di presentazione e di discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Ulteriori determinazioni assunte dai Capigruppo saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato fino alla sospensione per le ferie estive:

– Disegno di legge n. 1329 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2002) *(Voto finale con la presenza del numero legale)*

– Disegno di legge n. 848 – Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro *(Collegato alla manovra di bilancio) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

– Disegno di legge n. 1306 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale *(Voto finale con la presenza del numero legale)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea.
Discussione e accoglimento di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 18 luglio 2002:

Martedì	2 luglio	*(antimeridiana)* (h. 10-13)	– Seguito del disegno di legge n. 1206 – Norme in materia di conflitto di interesse *(approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. 1473 – Decreto-legge n. 85, recante disposizioni per il settore della pesca *(approvato dalla Camera dei deputati – scade il 7 luglio 2002)* – Disegno di legge n. 1463 – Decreto-legge n. 105, recante proroga copertura assicurativa imprese di trasporto aereo *(presentato al Senato – voto finale entro il 3 luglio 2002)* – Documento II, n. 5 – Modifica degli articoli del Regolamento del Senato concernenti l'Archivio storico *(votazioni a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* – Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dibattito sui recenti sviluppi connessi alla vicenda dell'assassinio di Marco Biagi **(nel pomeriggio di mercoledì)** – Ratifiche di accordi internazionali Argomenti indicati dalle opposizioni: – Disegni di legge n. 1506 e n. 1508 – Modifica alle norme in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili dello Stato
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16-21)	
Mercoledì	3 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	
Giovedì	4 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)	
Giovedì	4 luglio	*(pomeridiana)* (h. 17,30-20)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli argomenti indicati dalle opposizioni saranno esaminati nella seduta antimeridiana di giovedì 4 luglio.

Martedì	9 luglio	*(antimeridiana)* (h. 10-13)	– Disegno di legge n. 1501 – Decreto-legge n. 92, recante norme in materia di acque di balneazione *(approvato dalla Camera dei deputati – scade il 12 luglio 2002)*
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 1490 – Decreto-legge n. 107, recante disposizioni in materia di accesso alle professioni *(presentato al Senato – voto finale entro l'11 luglio 2002)*
Mercoledì	10 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Seguito degli argomenti non conclusi
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 1329 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2002) *(voto finale con la presenza del numero legale)*
Giovedì	11 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)	– Disegno di legge n. 1149 – Collegato su iniziativa privata e concorrenza *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
Giovedì	11 luglio	*(pomeridiana)* (h. 17,30-20)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1501, n. 1490 e n. 1329 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 4 luglio.

Martedì	16 luglio	*(antimeridiana)* (h. 10-13)	– Disegno di legge n. 1520 – Decreto-legge n. 97, recante disposizioni su ospitalità temporanea ad alcuni Palestinesi *(approvato dalla Camera dei deputati – scade il 21 luglio 2002)*
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito degli argomenti non conclusi
Mercoledì	17 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 848 – Collegato in materia di occupazione e mercato del lavoro *(voto finale con la presenza del numero legale)*
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	18 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)	– Disegno di legge n. 1306 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione *(voto finale con la presenza del numero legale)*
Giovedì	18 luglio	*(pomeridiana)* (h. 17,30-20)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai provvedimenti in calendario dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 11 luglio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 848
(Collegato lavoro)

(Tempo complessivo h 12)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	1 h
AN	1 h 12′
UDC:CCD-CDU-DE	59′
DS-U	1 h 33′
FI	1 h 44′
LP	47′
Mar-DL-U	1 h 7′
Misto	59′
Aut	42′
Verdi-U	42′
Dissenzienti	10′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1149
(Collegato su iniziativa privata e concorrenza)

(Tempo complessivo h 10)

Relatore	45′
Governo	45′
Votazioni	2 h
AN	30′
UDC:CCD-CDU-DE	34′
DS-U	1 h 21′
FI	52′
LP	25′
Mar-DL-U	58′
Misto	35′
Aut	27′
Verdi-U	35′
Dissenzienti	10′

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, la maggioranza ritiene opportuno formulare questo intervento perché crediamo sia ormai doveroso fare chiarezza in quest'Aula in ordine alle vicende che hanno interessato l'*iter* di questo importante disegno di legge sul conflitto di interessi.

Sia ben chiaro un concetto: il Senato sino ad oggi addirittura ha impiegato più tempo, nell'ambito della discussione in Aula...

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Non ci siete mai, per quello!

SCHIFANI *(FI)*. Prego?

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Non ci siete mai: venite in Aula! *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non interrompete, cerchiamo di svolgere ordinatamente i nostri lavori, fate parlare il senatore Schifani. Potrete prendere la parola in seguito.

SCHIFANI *(FI)*. Ognuno si distingue per come opera, signor Presidente. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

BONAVITA *(DS-U)*. Tu ti distingui sempre!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego! Fate proseguire il senatore Schifani, vi prego.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha riservato, in Assemblea, ventuno ore di discussione a questo testo. La Commissione affari costituzionali del Senato ha invece dedicato al presente disegno di legge ben 19 sedute, per un totale di diciassette ore. L'Assemblea del Senato ha, fino a questo momento, impegnato già sette sedute, impiegando nella discussione ben ventidue ore, superando in tal modo il numero di ore dedicate al testo in esame dalla Camera dei deputati, e presumibilmente con la seduta odierna arriveremo ad un totale di ventisette ore.

Nel corso della discussione generale sono intervenuti senatori della maggioranza e dell'opposizione ed è stato attribuito un tempo autonomo anche al relatore di minoranza, come si è soliti fare per i testi di un certo rilievo.

Signor Presidente, nella precedente riunione dei Capigruppo, svoltasi prima del suo viaggio all'estero, all'unanimità si era stabilito un percorso concordato, in assenza di un contingentamento dei tempi, modalità voluta dalla Presidenza del Senato, a cui, già da mesi, dobbiamo riconoscere que-

sta iniziativa volta ad evitare la strozzatura del dibattito sui disegni di legge che non hanno una scadenza.

In una logica di condivisione dell'iniziativa del Presidente, sia da parte della maggioranza che, ovviamente, dell'opposizione, si era concordato che il voto finale del presente disegno di legge avesse luogo in una data condivisa principalmente dall'opposizione e accettata dalla maggioranza. Quella data doveva essere la odierna seduta pomeridiana, in una fascia oraria compresa fra le 17 e le 19, tant'è che su richiesta delle opposizioni era stata accettata l'idea della ripresa in diretta televisiva.

Si è quindi lavorato in una logica di confronto, nell'ambito della normale dialettica procedurale e legislativa; non vi è stato alcun atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione né di scontro da parte della maggioranza: ha avuto luogo un'attività di confronto fisiologico.

Probabilmente, qualche intervento in discussione generale ha sforato i tempi stabiliti dall'intesa informale fra i Capigruppo della maggioranza e dell'opposizione in ordine al momento in cui avrebbe dovuto concludersi la discussione generale per poi passare al voto degli emendamenti. Tuttavia, questo sforamento, che è stato di alcune ore, non aveva dato luogo ad alcuna recriminazione da parte di entrambe le coalizioni: su quello sforamento nessuno mai ebbe a segnalare l'esigenza di un recupero di ore per la discussione e l'approvazione degli emendamenti.

Oggi ci siamo riuniti per fare il punto dei lavori, ricordando come l'intesa, a cui si era pervenuti all'unanimità nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, prevedesse il voto finale per una certa data. Alla maggioranza è stato fatto notare che in Aula, nonostante quell'impegno, vi erano ancora moltissimi emendamenti da votare, e quindi che l'Assemblea non era pronta al voto finale nonostante – lo ribadisco ancora una volta – si fosse concordato il momento in cui arrivare a questo voto conclusivo. È stato inoltre fatto rilevare da parte dell'opposizione che, in effetti, era necessario effettuare ancora delle votazioni e la maggioranza ha sottolineato come quell'impegno, in assenza di contingentamento dei tempi, rientrasse nella logica di un'intesa *bipartisan*, non regolamentare, bensì politica. Infatti, se si fosse dovuta garantire l'intesa regolamentare, essa sarebbe dovuta passare attraverso un contingentamento dei tempi, vincolando così la discussione così da arrivare in modo certo e garantito ad un voto finale per un determinato giorno.

Non era stato quello il percorso, signor Presidente, ma un altro, più elastico e concordato, giacché mai e poi mai sia da parte della maggioranza sia – devo dare atto – della Presidenza del Senato si sarebbe voluto dare minimamente l'idea che su questo argomento si intendesse limitare o strozzare i tempi del dibattito.

Oggi abbiamo preso atto della posizione dei colleghi dell'Ulivo, cioè dell'impossibilità di garantire il voto finale adducendo, a conforto di questa impossibilità di mantenere fede all'impegno assunto, il fatto che qualche collega aveva parlato di più in sede di discussione generale, senza che questo aspetto – lo ribadisco – fosse stato mai segnalato alla maggioranza.

Alla luce delle varie riunioni della Conferenza dei Capigruppo – dove varie proposte si sono intercalate – e delle posizioni reciproche, la maggioranza ha chiesto all'opposizione di mantenere fede a quell'impegno proponendo, in ogni caso, che si differisse di qualche ora il voto finale per recuperare il tempo che era stato speso in discussione generale, riportando tutto al riequilibrio degli accordi pregressi. Non vi è stata la possibilità di trovare un'intesa. *(Commenti dei senatori Bonavita e Ayala).*

Quindi, la maggioranza ha insistito perché si arrivasse ad una regolamentazione finale dell'approvazione di questo testo, con l'ovvia regolamentazione anche dei tempi, visto che quell'impegno e quell'accordo non potevano essere più oggetto di rispetto.

Voglio ribadire come la proposta del Presidente, letta in Aula, sia stata la sintesi della proposta della maggioranza, che aveva chiesto di porre regole corrette, precise e garantiste in ordine ai tempi di chiusura di questo dibattito.

Signor Presidente, nelle more, alla fine di questa Conferenza dei Capigruppo, abbiamo assistito, da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, ad un'inaccettabile serie di affermazioni, più che di dichiarazioni, sulla volontà della Presidenza, alla quale dobbiamo dare atto, invece, di aver posto in essere tutti i tentativi possibili e immaginabili per arrivare ad una mediazione condivisa. Abbiamo anche riscontrato, a volte, difficoltà all'interno dell'opposizione la quale, su alcune proposte di mediazione, non si è trovata compatta; vi erano colleghi dell'opposizione che condividevano alcune mediazioni e altre no *(Commenti dei senatori Bonavita e Ayala)*. In ogni caso, al Presidente del Senato va riconosciuto di aver provato in tutti i modi ad arrivare ad una soluzione concordata.

Aggiungo che questa proposta letta in Aula è la sintesi del meglio delle proposte di mediazione che potevano essere portate avanti e condivise, chieste a buon fine ormai dalla stessa maggioranza.

Come dicevo, dopo la Conferenza dei Capigruppo si è assistito ad una serie di dichiarazioni che ritengo intempestive, eccessivamente accaldate, che ci ricordano delle frasi e degli epiteti già conosciuti – dentro e fuori quest'Aula – nei suoi confronti.

Noi non vogliamo sottrarci ad una regola e vogliamo invitare l'opposizione, per il futuro, al rispetto degli impegni, ma questo naturalmente deve passare attraverso la norma delle garanzie e della trasparenza reciproca. Rimandiamo al mittente la dichiarazione di alcuni colleghi in ordine alla volontà di qualcuno di comprimere i tempi di discussione di questo argomento.

Con questo mio intervento, signor Presidente, proprio per decongestionare il clima e per richiamare la maggioranza ad un'assunzione di responsabilità circa l'oggetto della sua comunicazione, cioè il calendario (non sulla sua persona, che è stata in queste ore oggetto di contestazioni inaccettabili e inqualificabili, rispetto alle quali noi le esprimiamo il massimo della solidarietà), ritengo di proporre un ritorno al calendario che avevamo votato all'unanimità la precedente settimana *(Commenti della senatrice Pagano).*

Si continui oggi a lavorare sul conflitto di interessi, così come si era sempre voluto, in assenza di contingentamento; se a una certa ora, non si sa per quale motivo, non si potrà votare il testo finale, se ne prenderà atto.

Così, signor Presidente, sgombriamo il campo da qualunque polemica, da qualunque aggressione – verbale e non verbale – di carattere politico su una volontà che non appartiene né alla maggioranza né alla Presidenza del Senato. Si ritorni quindi all'intesa passata, secondo il precedente calendario, che prevede per domani che l'Aula si occupi dei temi emergenziali (decreti-legge ed altro).

Inoltre, sempre nella giornata di domani il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni all'Aula e il disegno di legge sul conflitto di interessi potrà quindi essere nuovamente discusso in Assemblea quando ciò verrà deciso (non certamente dal sottoscritto). In ogni caso, signor Presidente, non possiamo consentire all'opposizione di contestare alla maggioranza responsabilità che non ha.

Pertanto, concordiamo sull'idea di una modifica della sua proposta in questo senso: si lavori tutto il pomeriggio sul conflitto di interessi, come si è fatto fino ad oggi, e se il voto finale non potrà essere espresso dall'Aula, ne prenderemo atto. Ognuno potrà fare ovviamente la propria valutazione politica in ordine all'impossibilità di effettuare la votazione finale. Da ciò, colleghi dell'opposizione, ognuno trarrà le proprie conclusioni.

Non saremo noi a mettere tagliole o bavagli su un disegno di legge così importante, perché questa volontà non c'è stata mai ed è giusto che ognuno, anche all'esterno di quest'Aula, si assuma le proprie responsabilità in ordine a quanto sta accadendo. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, c'è un passaggio dell'intervento del senatore Schifani che certamente condivido, quello cioè sul tentativo di fare chiarezza in Aula a proposito della vicenda degli accordi assunti in Conferenza dei Capigruppo per la votazione del disegno di legge sul conflitto di interessi.

Innanzitutto, prendiamo atto che la proposta formulata ora dal senatore Schifani modifica ulteriormente quella avanzata da lei, Presidente. Tuttavia, la proposta del senatore Schifani dovrebbe essere meglio esplicitata, perché il calendario iniziale, a cui si propone di tornare, prevedeva la votazione finale entro questa sera. Credo sia sotto gli occhi di tutti che, per ragioni obiettive, è praticamente impossibile effettuare la votazione finale entro questa sera.

Tuttavia, proprio per motivi di chiarezza, ritengo sia opportuno esprimere un giudizio su quanto è accaduto questa mattina, quando sono state discusse due diverse proposte di calendario dei lavori. Nella prima riunione della Conferenza dei Capigruppo, ci è stato proposto un termine

per la discussione che prevedeva la votazione entro questa sera. Nel frattempo, tuttavia, nel corso della seduta antimeridiana dell'Aula è mancato più volte il numero legale. Nella seconda riunione della Conferenza, convocata per mezzogiorno, il Presidente ci ha proposto di effettuare la votazione finale nella giornata di domani.

Signor Presidente, noi non abbiamo alcuna difficoltà a dichiarare in Aula che il precedente calendario era stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, perché ci siamo comportati con coerenza. Lei sa benissimo che, nella seduta antimeridiana di giovedì scorso, in Aula è stata svolta una discussione sul merito, con un confronto fra la maggioranza e l'opposizione, fra quest'ultima e il Governo su emendamenti di merito. L'opposizione, nel suo complesso, si è astenuta più volte dal richiedere la verifica del numero legale o la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. E avremmo potuto farlo, perché la maggioranza ha dimostrato più volte di non essere presente in numero sufficiente in Aula.

Vorremmo anche ricordare che, rispetto alla decisione assunta all'unanimità, che prevedeva la possibilità di votare entro questa sera, si è verificato un oggettivo allungamento dei tempi, non per responsabilità dell'opposizione, perché si è dedicata una seduta intera allo svolgimento di interventi prevalentemente di senatori della maggioranza. Ciò ha causato un prolungamento della discussione generale.

Ora, ci troviamo di fronte a questa situazione: dobbiamo votare ancora circa 400 emendamenti. Vorremmo continuare, come abbiamo fatto la settimana scorsa, a discutere su questi emendamenti confrontandoci sul merito con la maggioranza e con il Governo. Chiediamo solo, signor Presidente, di avere il tempo necessario per discutere nel merito il provvedimento e gli emendamenti presentati.

Diciamo questo non solo per ragioni politiche, ma perché siamo rispettosi dei lavori cui l'Aula è chiamata e che deve svolgere. Allora, chiediamo tempi adeguati, perché vi sono ancora da votare 400 emendamenti e vogliamo intervenire nel merito.

Le proposte che sono state formulate, sia quella di votare questa sera, sia quella di votare nella giornata di domani, tendono a scaricare sull'opposizione responsabilità che non sono dell'opposizione. Infatti, se i tempi si sono allungati, non è certo per responsabilità nostra: dicevo prima che c'è stata una seduta in più in cui è proseguito l'*iter* del provvedimento, inoltre la seduta di stamattina, non per nostra responsabilità, non si è potuta svolgere perché è mancato il numero legale.

Allora, signor Presidente, innanzi tutto voglio conoscere bene la proposta del senatore Schifani, però se rimane sul tappeto la proposta del contingentamento dei tempi, tengo a ribadire che la riteniamo molto grave perché in questo modo si limita il ruolo dell'opposizione, si attua una forzatura su un argomento delicatissimo e sul quale c'è una sensibilità particolare della Presidenza della Repubblica. Peraltro, si attuerebbe una forzatura non davanti ad una iniziativa ostruzionistica dell'opposizione ma di fronte ad un allungamento dei tempi la cui responsabilità non è a noi im-

putabile. Si tenta di scaricare sull'opposizione la responsabilità quando – ripeto – l'allungamento dei tempi è solo dovuto alla maggioranza.

Ritengo poi, signor Presidente, che anche la proposta di prevedere la votazione entro domani e quindi il contingentamento dei tempi non sia efficace dal punto di vista dell'ottenimento del risultato di votare, appunto, domani. Quindi, si tratta di una forzatura senza garanzie di raggiungere l'obiettivo finale.

Ribadiamo la richiesta, che è l'unica avanzata dall'opposizione, di votare nella mattinata di giovedì. Ripeto, è l'unica richiesta che le opposizioni hanno formulato, quindi ci sembra assolutamente strumentale l'aver richiamato più volte le eventuali divisioni all'interno dell'opposizione, che aveva l'unica proposta di votare giovedì.

Concludo, signor Presidente, in merito all'ipotesi di calendario con riferimento alla discussione del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Le avevo già segnalato la necessità che quella discussione e la conseguente votazione si svolgesse dopo la discussione e la votazione della risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Ciò non solo per ragioni oggettive, nel senso che c'è un obiettivo collegamento tra i due provvedimenti, ma soprattutto per ragioni politiche che tutti conosciamo: è opportuno che si conoscano i contenuti del DPEF e si voti la relativa risoluzione perché essa può essere propedeutica ad una discussione nel merito più efficace e più opportuna sul disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Pertanto, la nostra richiesta è che comunque quella discussione avvenga dopo la votazione delle risoluzioni sul DPEF.

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi Democratici di Sinistra non siamo d'accordo con la proposta di calendario che lei ha formulato.

Abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra contrarietà in sede di Conferenza dei Capigruppo e la voglio ribadire qui con grande chiarezza.

Tra l'altro, vorrei far notare ai colleghi, dopo averlo fatto notare a lei, che questa proposta è piuttosto curiosa; mi riferisco soltanto a due dei suoi aspetti. Intanto è curioso il modo con il quale si discute del provvedimento sull'immigrazione. Stiamo dando luogo ad una parcellizzazione della discussione che è francamente incredibile, per cui in una settimana ne discutiamo per tre mezze ore, staccate l'una dall'altra, per poi riprendere per un'ora e poi per un'altra mezz'ora. Un provvedimento di questa importanza, insisto, richiederebbe una discussione continua. Per ragioni di calendario abbiamo accolto, fino a questo momento, che si procedesse in maniera anomala, ma del tutto eccezionale, come ho ricordato. Ora, a nostro giudizio, occorre dar luogo ad una discussione continuata sino alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Ancor più curioso è il modo con il quale il calendario viene formulato in relazione al più importante provvedimento presentato dal Governo, in questa fase della stagione politica, visto che per le prossime tre settimane non c'è riferimento al Documento di programmazione economico-finanziaria. Come poi si possa prevedere di discutere della riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali essendo privi di qualsiasi riferimento in relazione alle politiche di bilancio, alle previsioni del bilancio futuro e della legge finanziaria che verrà è un mistero che probabilmente qualcuno, un giorno o l'altro, dovrà cercare di spiegarci in quest'Aula.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo tutti quale sia l'*iter* di un provvedimento: può essere facilissimo, rapidissimo, normalissimo; viceversa, può essere estremamente tortuoso, difficile, combattuto, contrastato, oggetto di un'azione ostruzionistica; ma sappiamo anche che quale che sia l'*iter* di un provvedimento, alla fine, in un Parlamento come questo del quale facciamo parte, si vota, ci si pronuncia.

Trovo tuttavia singolare e strano, a mio modo di vedere, che non si avverta la rilevanza strategica, non solo per questa legislatura ma per il futuro, della discussione che stiamo svolgendo su provvedimenti di straordinario rilievo e di grande portata normativa che investono questioni rilevantissime, che attengono anche alla loro costituzionalità o meno (parlo del conflitto di interesse, di cui stiamo discutendo, parlo di questioni che attengono alla libertà, alla democrazia, insomma che investono direttamente l'ordinamento costituzionale).

Proprio a questo fine, lo vorrei ricordare a tutti i colleghi, qui in Senato abbiamo condotto sul merito di questa legge una battaglia esemplare in Commissione affari costituzionali e in Aula, dimostrando nel dibattito su questo provvedimento, su ogni singolo punto, in un confronto a volte dialettico, a volte aspro o asprissimo con Governo e maggioranza, le nostre opinioni e le nostre valutazioni. Non possiamo essere accusati di un'azione ostruzionistica. Abbiamo portato nel merito di questa legge un contributo di idee e di proposte, trovando pervicacemente silenzi, ostilità e contrarietà da parte del Governo e della maggioranza.

Sono francamente sorpreso, signor Presidente, della proposta che adesso ha avanzato il collega Schifani in opposizione alla sua. Non condividendo la proposta che lei ha formulato, non mi vorrei però trovare nella condizione di doverla difendere nel suo ruolo e nella sua funzione.

Nella Conferenza dei Capigruppo, interpretando forse in modo un po' troppo zelante l'opinione della maggioranza, lei, signor Presidente, ha dato una risposta alle sollecitazioni, venute dal collega Schifani e da altri colleghi della maggioranza, in merito alle modalità di discussione del provvedimento.

Dopo che in quella sede si è svolta una discussione asprissima, molto dura, con tutti i colleghi dell'opposizione che hanno contrastato quelle proposte, lei, Presidente, formula in Assemblea una proposta di calendario, praticamente identica a quella avanzata dalla maggioranza, e il senatore Schifani, a nome della maggioranza, ne propone un'altra.

Sono un po' sbigottito; stiamo vivendo una vicenda un po' grottesca. La posizione della maggioranza è stata davvero singolare: mentre questa mattina, nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, chiedeva e pretendeva da noi la rinuncia alla discussione di 400 emendamenti, in ragione dell'urgenza di approvare la legge, contemporaneamente in quest'Aula, sulla legge che le sta tanto a cuore, la stessa maggioranza faceva mancare per quattro volte consecutive il numero legale, provocando quindi la chiusura della seduta.

Che cosa si vuole da noi? Abbiamo avanzato delle proposte, le stiamo discutendo; nulla chiediamo se non che si discutano e si votino i 400 emendamenti presentati. A conclusione di tale confronto si procederà alla votazione finale, secondo le modalità convenute.

È avvenuto che il calendario previsto è saltato. Tralasciamo l'accertamento delle responsabilità circa il mancato rispetto delle scadenze previste; non mi dilungo sull'argomento perché a noi interessa discutere del provvedimento in titolo. Avremmo potuto evitare queste discussioni incidentali, se fosse stata accolta la nostra proposta.

Quest'ultima è assai semplice e garantisce la maggioranza circa la votazione del provvedimento entro la settimana, ma garantisce anche l'opposizione circa il fatto che i suoi emendamenti siano discussi e votati; garantisce inoltre il Governo in relazione al fatto che i provvedimenti inseriti nel calendario di questa settimana siano approvati. Difficilmente mi è capitato di ascoltare una proposta più ragionevole, che tenti di conciliare le esigenze della opposizione e i diritti della maggioranza.

La nostra proposta è assai precisa: chiediamo che nella giornata di oggi, che è quasi conclusa, si prosegua, senza contingentamento dei tempi, la discussione degli emendamenti, protraendo i lavori fino alle ore 21. La discussione degli emendamenti potrà proseguire eventualmente nella seduta antimeridiana di domani.

Nella giornata di domani, prima che venga in Aula il Presidente del Consiglio a riferire sulla vicenda delle possibili dimissioni del Ministro dell'interno, chiediamo che si prosegua l'esame e la votazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge già calendarizzati e che ad un'ora definita, da convenire, di giovedì mattina si svolgano le dichiarazioni di voto e la votazione finale della legge sul conflitto d'interessi. In questo modo tutti sono salvaguardati. Se la maggioranza e il Governo non sono nelle condizioni di garantire il numero legale in Aula, se sono percorsi da tensioni assai forti di carattere politico che esulano anche dalla vicenda del conflitto di interessi, se la maggioranza è divisa e allo sbando sulla rilevantissima vicenda che investe il Ministro dell'interno, non potete scaricare tali questioni né sulla nostra responsabilità né sull'Assemblea. *(Commenti dal Gruppo FI).*

Le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'interno meritano, infatti, quella discussione di cui abbiamo parlato, ma sono certamente attribuibili non alla nostra responsabilità ma a quella dello stesso Ministro.

Questa è la proposta che formuliamo, sulla quale insistiamo e chiediamo che il Senato della Repubblica si pronunci. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, le confesso che tutta questa discussione ha qualcosa di veramente incomprensibile.

Faccio osservare, a lei e ai colleghi della maggioranza, che tra pochi minuti saranno le ore 17. Se consideriamo il calendario dei lavori che avevamo stabilito, come ha fatto poc'anzi notare il senatore Angius, abbiamo già sprecato quattro ore di un possibile dibattito in quest'Aula – ore nelle quali sarebbe stato possibile esaminare probabilmente più di un centinaio di emendamenti – per un problema che è stato posto dalla stessa maggioranza.

Ciò è avvenuto prima facendo mancare il numero legale in Aula, per una assenza talmente vasta di senatori della maggioranza da rendere impossibile il pur sollecito concorso e soccorso di una opposizione benevola; successivamente, andando ad inserire, in una questione così delicata e – se mi è permesso – in una situazione politica come quella che il Paese sta attraversando, un elemento quale il contingentamento dei tempi sul provvedimento relativo al conflitto di interessi: com'è naturale e come chiunque avrebbe potuto considerare e capire, questa maggioranza non avrebbe dovuto farlo, non fosse altro perché uno dei problemi del conflitto di interessi riguarda il Presidente del Consiglio.

Ecco la questione sulla quale stiamo discutendo, per molti versi inutilmente, da circa quattro ore.Non faccio la storia di tale questione, perché merita unicamente qualche tratto di cronaca. Ricordo solo che la minoranza, pur avendo tutta la possibilità e direi anche il diritto – ma non voglio affrontare questioni di merito – di svolgere un'opposizione dura nei confronti di una legge di questo tipo (come sta effettivamente facendo) e di attivare tutti gli strumenti ostruzionistici, ha scelto coscientemente, dopo un ampio dibattito in Commissione, di richiedere che il provvedimento giungesse in Aula. Abbiamo già ricordato quali sono le motivazioni. Vogliamo che questa legge, che pur non condividiamo e che anzi consideriamo per molti versi, oltre che pessima, inammissibile in uno Stato di diritto, possa essere eventualmente sottoposta – se qualcuno lo riterrà necessario – al giudizio più generale dei cittadini attraverso l'istituto referendario.

Ebbene, abbiamo scelto dichiaratamente questa strada e ci siamo impegnati perché nella settimana in corso il provvedimento venisse comunque votato. Devo dire che, anzi, ci eravamo tutti impegnati perché già nella seduta di oggi, se possibile, questo provvedimento fosse votato e approvato non certo da noi ma da voi.

La scorsa settimana sono intervenuti alcuni fatti, vi è stata qualche mancanza del numero legale in Aula e qualche ulteriore iscritto a parlare nella discussione generale: tutto questo ha comportato la richiesta (ha ragione il senatore Angius) non ragionevole ma ultra ragionevole di un semplice slittamento – attenzione – di due ore, che avremmo potuto recuperare (addirittura c'era al riguardo una mia proposta di mediazione) perfino con il prolungamento dei tempi nella stessa giornata di oggi, o comunque al più tardi giovedì. Noi dell'opposizione ci saremmo assunti la responsabilità di consentire comunque che tutti gli altri argomenti, anche se da noi non condivisi, potessero essere approvati entro la settimana. Francamente non vedo che cosa avrebbe potuto fare di più l'opposizione.

Malgrado questo si è voluto forse – devo dire, comprensibilmente, visto lo stato d'animo della maggioranza – agitare un elemento che a questo punto ha creato una situazione di quasi provocazione e ha trascinato lo stesso Presidente del Senato in una condizione poco agevole, forzando i termini e, se mi è permesso, con questa insistenza sulle ore che abbiamo passato a discutere questo provvedimento, dando un'interpretazione puramente quantitativa del nostro lavoro, che francamente rivela una sorta di fastidio per il tempo che apparentemente qualcuno ritiene si debba passare nelle Aule parlamentari.

È un fastidio che si sente, collega Schifani, quasi sempre, come se il dibattito parlamentare fosse un impaccio, un impiccio che al più si deve sopportare ma che perlomeno deve durare il minor tempo possibile.

Visto che noi abbiamo un'idea leggermente diversa, non solo della qualità del dibattito parlamentare ma anche del ruolo delle Assemblee parlamentari, mi sembra che non possiamo francamente accettare l'idea che il nostro lavoro vada valutato sulle ore che passiamo – non molte, a dire la verità, visto l'assenteismo – nelle Aule parlamentari.

E allora, Presidente, se a questo punto vogliamo che tale questione, dopo essere diventata incomprensibile, non diventi più che grottesca, ridicola, le vorrei dare un suggerimento. Rimango ovviamente fermamente convinto che la proposta del collega Angius, sottoscritta da tutta l'opposizione, sia la più ragionevole, ma se qualcuno vuole un atto che non risulti in qualche modo umiliante, perché proposto dall'opposizione alla maggioranza, allora l'unica altra soluzione possibile, per non rendere ulteriormente pesante questa discussione e difficile anche il suo ruolo, è probabilmente di sospendere la seduta, riunire la Conferenza dei Capigruppo, e trovare rapidamente un accordo che ci riporti nella ragionevolezza.

In questo modo – lo dico e lo ripeto – si eviterà di porre la fiducia su una legge come quella sul conflitto di interessi, l'unica normativa in ordine alla quale tale eventualità non è ipotizzabile per un Governo che ha in Silvio Berlusconi il suo *leader*; né è pensabile, per una maggioranza che si basa anche sulla forza preponderante di Forza Italia, contingentare in alcun momento il dibattito. *(Applausi dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

NANIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, vorrei ricordare ai colleghi che sono intervenuti come si è arrivati a questo calendario, che i rappresentanti dei vari Gruppi politici avevano tutti concordato e approvato all'unanimità.

Lo si è fatto in ragione di procedure concordate; lo si è fatto insieme e insieme abbiamo stabilito quando «aprire finestre» e quando chiuderle. Insieme abbiamo stabilito quando ci sarebbe stato il voto finale sul conflitto di interessi e insieme abbiamo stabilito – perché per chi fa politica lo spettacolo ha anche la sua importanza – i termini della diretta televisiva.

Avevamo cioè stabilito il da farsi insieme all'opposizione e quest'ultima, insieme a noi, aveva deciso quale fosse il tempo giusto, necessario e indispensabile, per approfondire i quattrocento importantissimi emendamenti del senatore Bordon. In sostanza, l'opposizione aveva già stabilito, di comune accordo con noi, che tutto il tempo che occorreva comunque si esauriva entro martedì, con il voto finale e la diretta televisiva.

Voglio anche dire, perché questo emerga con chiarezza, che i rappresentanti dell'opposizione, senatore Ayala – lei, da fine giurista qual è, li avrà ascoltati come me – si sono lamentati perché è intervenuto qualche senatore della maggioranza nella discussione generale, non nelle votazioni degli emendamenti del senatore Passigli o degli altri emendamenti sull'articolo 1, in quel «batti e ribatti» che ci ha impegnato per giorni interi, mentre cercavamo di raggiungere un accordo sul collegato, sui provvedimenti che riguardavano il settore dei lavori pubblici, sulle cosiddette «finestre» per le quali tutti eravamo d'accordo, maggioranza e opposizione.

Quindi, il 21 giugno abbiamo tenuto la Conferenza dei Capigruppo stabilendo quando avremmo votato, poi all'improvviso è venuto il collega Bordon e qualche altro senatore a ricordarci che nella discussione generale, che era partita il 18 giugno, tre giorni prima, alcuni senatori della maggioranza erano intervenuti e quindi avevamo «sforato» i tempi previsti di due, tre, quattro, cinque ore.

Ora, attenzione: avevamo concordato insieme un calendario, senatore Bordon; a me hanno insegnato – ricordo, tra i tanti, l'onorevole Pinuccio Tatarella – che ciò che si concorda insieme si rompe insieme: ma chi l'ha rotto questo accordo? Chi ha detto che non si sarebbe più agito così? È venuto forse il senatore Schifani in Conferenza dei Capigruppo a dire che il voto non si doveva più tenere martedì sera? È stato in quella sede il senatore D'Onofrio a dire che non si doveva mantenere quel calendario? Ha preso forse la parola il senatore Nania e ha dichiarato che il comune accordo intervenuto fra di noi, l'intesa raggiunta non si doveva praticare? Chi ha rotto questo accordo? Ecco il punto centrale che noi vogliamo mettere in evidenza con forza: a rompere l'intesa su un voto stabilito, invocando una ragione priva di senso, è stata proprio l'opposizione.

Perché lo ha fatto? Per carità, noi non diciamo che l'opposizione non possa, se lo ritiene, rompere un accordo; certamente, cari colleghi, caro

senatore Bordon che dice di conoscere i Regolamenti parlamentari, se noi avessimo fatto quell'accordo contingentando i tempi, se cioè avessimo stabilito che si votava martedì sera, ma si contingentavano i tempi, non ci sarebbe stato il ricatto tra le righe che c'è stato, lasciando intendere: o voi di maggioranza accettate questo nostro *diktat*, oppure vi faremo vedere noi, emendamento per emendamento, come ci regoleremo.

Quindi, intanto noi di maggioranza prendiamo atto che voi ci avete posto di fronte a una situazione anomala e che non avere rispettato i patti che avevate consensualmente sottoscritto con noi!

GARRAFFA *(DS-U)*. Dove eravate stamattina? *(Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per favore.

NANIA *(AN)*. Intanto questo è il punto. Ma, per carità, io non mi nascondo dietro un dito: è successo un fatto politico nuovo, può anche capitare, ed è comprensibile che si voglia rompere un accordo, appunto perché siamo di fronte – me ne rendo conto – a un fatto politico nuovo.

Oserei dire – tanto per capirci – immaginiamo che non fosse accaduto il caso Scajola: voi che avreste fatto? Avreste detto che non si votava martedì sera? Cerchiamo di essere leali, sinceri, di non essere ipocriti: se non ci fosse stato il caso Scajola, noi saremmo stati qui a votare il provvedimento martedì sera. Allora non si tratta di approfondimento degli emendamenti: si tratta di un discorso politico, di un fatto nuovo che non riguarda i nostri lavori parlamentari *(Commenti del senatore Bordon)*, che non riguarda come ci comportiamo in Senato, le regole da osservare, senatore Bordon, ma riguarda la politica.

Dicevo che è capitato, che può capitare un fatto del genere e, quando capita, le forze di opposizione o di maggioranza pongono un problema al Presidente del Senato, lo pongono tra di loro, si discute.

In quest'Aula siedono il presidente Amato e il presidente Mancino: credo che tante volte si saranno trovati di fronte a casi del genere; si discute in Conferenza dei Capigruppo, si dice che c'è un fatto nuovo e si stabilisce di svolgere un dibattito; e attenzione, colleghi della maggioranza e dell'opposizione, dato che questo dibattito noi lo affrontiamo al Senato dopo il dibattito alla Camera, e quindi cade di mercoledì, logica vuole che si trovi uno spazio con riferimento ai provvedimenti in calendario per mercoledì e che vadano in sofferenza alcuni di essi provvedimenti.

Ecco dove invece scatta, ancora una volta, il ricatto politico, perché voi non chiedete che i provvedimenti di mercoledì siano messi da parte per fare spazio al dibattito, ma, imponendo uno scandenzario politico e imponendo a questa maggioranza di fare marcia indietro su un accordo raggiunto con voi, mettete in discussione l'intesa sui provvedimenti di martedì.

Ebbene, noi di maggioranza abbiamo voluto tenere un atteggiamento responsabile, vi abbiamo richiamato alla logica, al raziocinio e al rispetto

dei patti. È fin troppo ovvio, caro Presidente, lo voglio dire per la parte che riguarda Alleanza Nazionale, che con questa opposizione, quando si raggiungerà un accordo, si contingenteranno i tempi, per evitare che un domani ci possa essere un altro caso qualunque *(Commenti della senatrice Pagano)* che possa far saltare gli accordi stabiliti.

Ebbene, noi della maggioranza di fronte alla vostra reiterata richiesta di approfondire e discutere quegli emendamenti che avevate già messo da parte – infatti eravate già pronti a votare martedì con noi e, caro senatore Bordon, a ritirare tali emendamenti precipitevolissimevolmente (e al riguardo ricordiamo tutti le sue polemiche con il sentore Angius, evidentemente non interessato quanto lei ad approvare velocemente il presente provvedimento) – condividiamo la proposta avanzata dal sentore Schifani.

Non applichiamo quindi il contingentamento dei tempi, lavoriamo, approfondiamo e discutiamo emendamento per emendamento; domani verrà il Presidente del Consiglio a riferire e successivamente, alla luce di come procederanno i nostri lavori, assisteremo agli interventi di grande approfondimento da parte dell'opposizione su questo tema e potremo quindi procedere all'approvazione del presente disegno di legge non appena esaminati tutti i 400 emendamenti presentati, in tal modo accogliendo le vostre richieste e istanze, ma facendolo sul serio.

Queste sono le ragioni per cui condividiamo completamente la proposta avanzata dal collega Schifani; potremo così dedicare più tempo per discutere questo provvedimento, tutto il tempo che sarà necessario! *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP).*

PAGANO *(DS-U)*. Perché allora questa mattina non eravate presenti in Aula?

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve. Stiamo svolgendo una discussione che riguarda il calendario dei nostri lavori, sul quale ovviamente il dibattito si è aperto in conseguenza dei fatti verificatisi nelle ultime 48 ore e che comportano la presenza del Governo qui in Aula domani pomeriggio.

Tale discussione non è stata quindi aperta in relazione a quanto avremmo dovuto fare stasera – lo ha affermato poc'anzi il collega Nania – bensì per altre ragioni. Mi sembra che le questioni sul tappeto siano due. Se l'opposizione ritiene, come dichiarato più volte nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, che gli emendamenti rappresentino un fatto di ordine costituzionale rilevantissimo, richiamando per altro ripetutamente e improvvidamente il Capo dello Stato – il quale evidentemente non ha bisogno che nessuno gli ricordi che la Costituzione esiste – si discutano pure gli emendamenti e si chiarisca che anche noi siamo d'accordo a che non

venga applicata nessuna forma di contingentamento dei tempi fino alle 21 di questa sera!

L'opposizione non ci può però chiedere che cosa fare da domani in poi, vorrà dire che se questi emendamenti non rappresentano un impegno straordinario (ma viceversa facilmente esauribile in poco tempo) possiamo esaminarli in breve per poi votare questa sera il disegno di legge. Francamente continuo a non comprendere quale sia il problema. Se l'opposizione ritiene di essere padrona del tempo del calendario dei lavori, sbaglia; se invece pensa di poter concordare un calendario dei lavori secondo ragionevolezza, allora vi è il nostro accordo. Se ritiene che il contingentamento rappresenti una strozzatura del dibattito, vorrà dire che non applicheremo tale modalità.

Del resto, questo è quanto affermato dal collega Schifani, il quale ha dichiarato di essere d'accordo a che gli emendamenti vengano esaminati e, se rappresentano qualcosa di fondamentale ed hanno un valore storico straordinario, vorrà dire che fino alle 21 voteremo quello che è possibile votare, per quanto riguarda il resto vedremo come procedere. Qual è il problema? Riassumendo la questione, la proposta del collega Schifani è ragionevole e seria; stiamo discutendo di questo tema per i motivi sottolineati dal collega Nania e siamo favorevoli a condurre i nostri lavori fino alle ore 21, impegnandoci nella votazione degli emendamenti.

Se vuole votarli tutti quanti, può farlo tranquillamente fino alle ore 21. Poi vedremo cosa succede per il resto. Se invece diventa straordinario stasera un evento che non era tale fino a giovedì scorso, si voteranno molto prima. Questo si può fare, anche se sono le ore 17, se c'è buona volontà. Se poi questa non c'è, se l'opposizione ritiene di essere il soggetto che determina il calendario dei lavori, ci consentirà di dire che non siamo d'accordo.

La proposta del senatore Schifani è dunque ragionevole. Anche noi l'accogliamo come tale e anche noi chiediamo che non ci sia un contingentamento dei tempi, ma ovviamente ci opponiamo a rimettere all'opposizione la decisione su quanto tempo sia necessario per le votazioni. Secondo noi, alle ore 21 si può terminare votando anche la legge. Se non sarà possibile, pazienza. Si voterà quando si voterà! *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).*

PRESIDENTE. Colleghi, come dicevo prima, permettetemi di fare un riassunto per constatare che, dopo la mia lettura del calendario in apertura dei lavori, da parte della maggioranza e dell'opposizione sono state formulate due proposte di modificazione del medesimo calendario.

Se ho compreso bene quel che hanno detto maggioranza e opposizione, mi accorgo che tra le due proposte vi sono tre parti comuni, cioè uguali. La prima parte comune è che oggi si va avanti con la votazione degli emendamenti sul conflitto di interessi, fino alla fine della seduta, senza contingentamento dei tempi, oggi e in seguito. La seconda parte comune è che domani seguirà la discussione sul conflitto di interessi, ovviamente sempre senza contingentamento dei tempi. Terza parte comune e

uguale tra maggioranza e opposizione è che ancora domani si voteranno i decreti-legge in scadenza.

Queste tre parti sono uguali. Ce n'è una quarta rispetto alla quale non si riesce ancora a fare una *reductio ad unum*, ma ci va vicino: essa riguarda il voto finale sul conflitto di interessi (ovviamente, è comune la circostanza che tutti quanti domani alle ore 19-19,30 saranno qui per ascoltare le comunicazioni del Presidente del Consiglio).

In relazione a questa quarta parte, il senatore Angius ha proposto nel suo intervento – e lo ha anche scritto – che il voto finale deve avvenire giovedì mattina, ad ora fissa e data certa. Invece, nella proposta del senatore Schifani non c'è l'indicazione di questa ora fissa e data certa di giovedì mattina. Si tratta di un punto interrogativo, altrimenti avremmo quattro parti in comune sullo stesso calendario.

Mi trovo di fronte a questa situazione e formulo la seguente proposta. Siccome le tre parti comuni sono uguali, oggi e domani si può procedere secondo le loro indicazioni; ma poiché sul conflitto di interessi ci troviamo di fronte a circa 400 emendamenti e i tempi non sono contingentati, mi sembra non dico impossibile bensì altamente difficile prevedere ora quale possa essere quella data certa e quell'ora fissa di cui parla il senatore Angius.

Pertanto, proporrei di procedere secondo il calendario comune e, giovedì mattina, prima della riunione dell'Aula, sulla base dell'andamento dei lavori – cioè di quanti emendamenti rimangono ancora da votare (perché se ad esempio fossero 10 si potrebbe chiudere in mattinata, mentre se fossero 150 sarebbe più difficile) –convocare una Conferenza dei Capigruppo dove fissare quelle che il senatore Angius definisce ora fissa e data certa.

Credo di essere stato chiaro e ripeto che le tre parti comuni sono uguali e riguardano oggi e domani. Rimane il punto interrogativo di giovedì rispetto al quale mi riserverei, prima dell'inizio della seduta, di fare il punto della situazione e trovare la data certa e l'ora fissa.

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, colgo positivamente il suo sforzo di sintesi delle diverse proposte che abbiamo ascoltato (la sua, quella del collega Schifani e quelle degli altri colleghi).

Mi permetto di avanzare una piccola proposta aggiuntiva, integrativa, poco correttiva rispetto a quella da lei formulata, perché – insisto – siamo interessati alla conclusione della discussione di questo benedetto disegno di legge sul conflitto di interessi, contrariamente a ciò che pensano i colleghi della maggioranza, e vogliamo farlo in un confronto aperto, che in effetti è avvenuto, come dimostrano gli atti del Senato.

Ebbene, cercando di venire incontro alla soluzione che lei propone, chiedo che la prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo si svolga domani sera, o nel tardo pomeriggio, al fine di consentire – qualora

avessimo concluso o stessimo per concludere la votazione degli emendamenti – di valutare in quella sede se procedere o meno alla votazione finale nella giornata di giovedì. Infatti, è del tutto evidente che, se la Conferenza dei Capigruppo si riunisce giovedì, non si potrà effettuare la votazione finale nella stessa giornata.

Quindi, credo che la mia proposta correttiva ed integrativa possa essere accolta, perché viene incontro a tutte le esigenze e del resto riprende quanto detto poco fa dal collega Bordon, che chiedeva si facesse nuovamente il punto, ad un certo momento, nella Conferenza dei Capigruppo.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la ringrazio per la proposta di sintesi che lei ha reso all'Assemblea e che ritengo migliorativa, se viene accolto quanto ora proposto dal senatore Angius.

PRESIDENTE. Colleghi, onestamente è difficile prevedere quanti emendamenti resteranno da votare. Mi riservo di verificare nella giornata di domani a che punto è arrivata la discussione sugli emendamenti residui e di convocare in quel momento la Conferenza dei Capigruppo, che potrà riunirsi dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio o prima della seduta di giovedì, perché in ogni caso è quella la giornata in cui si dovrebbe continuare o concludere l'esame del disegno di legge.

Trovare una divergenza sulla faticosa proposta di sintesi che ho fatto, ponendo problemi sull'ora della riunione della Conferenza dei Capigruppo, mi sembrerebbe eccessivo. Spero abbiate compreso lo spirito e la lettera della mia proposta, cioè di fissare la riunione della Conferenza, sulla base dell'andamento dei lavori, per domani notte, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, o giovedì mattina, comunque in tempo utile perché giovedì mattina si prosegua la votazione degli emendamenti, se ne sono rimasti, oppure si proceda alla votazione finale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, da me avanzata, si intende accolta.

Per comunicazioni del Governo sull'assalto alla Camera del lavoro di Cesena

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per segnalare un fatto grave accaduto ieri, nella prima mattinata, nella mia città. La sede centrale della Camera del lavoro territoriale è stata presa

d'assalto. Dopo aver sfondato la porta d'ingresso, ignoti hanno visitato gli uffici dei dirigenti sindacali, rovistato i documenti da cui risultavano gli elenchi dei dirigenti ed appiccato il fuoco. Si è prodotto un inizio di incendio, sventato grazie all'arrivo anzitempo di un'addetta alle pulizie.

L'episodio ha destato un grande sconcerto nella popolazione di una città alla quale è stata riconosciuta la medaglia d'argento al valore militare per il contributo dato alla lotta di liberazione in quanto l'attacco alla CGIL, che è stata fatta oggetto di solidarietà da parte di tutte le forze politiche, è un grave atto di intimidazione.

Dal momento che non si tratta di un fatto isolato, perché subito dopo l'omicidio del professor Biagi arrivò una lettera anonima minacciosa nei confronti di alcuni dirigenti sindacali, il ripetersi di questi fatti, che costituiscono atti di intimidazione nei confronti della CGIL e vengono creati in un clima torbido, è pericoloso, a mio giudizio, per la tenuta della nostra democrazia. Sappiamo che quando nel passato è stato dato assalto alle Camere del lavoro nei nostri territori si è trattato di fatti pericolosi e prodromici di eventi che successivamente si sono rivelati devastanti per la democrazia.

Chiedo che lei, signor Presidente, si faccia interprete di questa esigenza di informazione presso il Ministro dell'interno, quando avremo un Ministro nella pienezza delle sue funzioni, affinchè venga a riferire a quest'Aula sugli avvenimenti che ho ricordato, al fine di prevenirne di ulteriori.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intendo associarmi a quanto ha appena chiesto il collega Bonavita.

Anch'io, come lui, ho lavorato a lungo in quella città e anch'io come lui sono sconcertato da quanto è accaduto. La vicenda è molto preoccupante, anche per un altro motivo: il 16 aprile, prendendo la parola in quest'Aula in replica alla risposta che il Ministro dell'interno ci venne a dare ai quesiti che avevamo posto riguardo alla mancata assegnazione delle scorte al dottor Biagi, dissi che quel giorno era lo stesso in cui 12 anni prima era stato ucciso nella mia città il senatore Ruffilli.

Ora ci troviamo di fronte ad un'altra vicenda, anch'essa preoccupante ed oscura per molti versi. Ebbene, anche in questo caso si verifica un'inquietante coincidenza: da un lato, le lettere del dottor Biagi, la loro uscita, la loro divulgazione, con tutto quello che questo sta determinando; dall'altro, contemporaneamente, in un'altra città della medesima provincia, l'aggressione alla locale Camera del lavoro.

Pertanto, associandomi alle parole del collega Bonavita, le chiedo anch'io, signor Presidente, di farsi interprete presso il Ministro dell'interno affinché, nella pienezza delle sue funzioni venga ad informarci su quanto è successo, su chi sono i responsabili e su cosa si intende fare affinché

iniziative del genere non possano più accadere seminando sconcerto in un luogo che è assolutamente democratico, tranquillo e nel quale il confronto è sempre avvenuto, magari con toni accesi, ma nell'assoluto rispetto delle posizioni di ciascuno.

PRESIDENTE. Prendo atto delle informazioni che ci ha dato il senatore Bonavita e mi associo a quanto ha detto sulla condanna di questo fatto di violenza.

Condivido anche la preoccupazione che il senatore Bonavita ha espresso. Mi dispiace che queste mie parole possano sembrare retorica: ciò è un po' tragico, perché se suonano o se assumono l'aspetto di essere retoriche vuol dire che parole simili si ripetono troppo spesso nel Paese in relazione a fatti troppo frequenti. Mi piacerebbe, invece, poter vivere in un'Italia in cui questi elementi di violenza minori e, ahimè, anche quelli più tragici maggiori fossero molto ridotti o annullati.

Confermo al senatore Bonavita che, oltre a prendere atto delle sue dichiarazioni, mi farò interprete presso il Governo affinché possa riferire sull'episodio. Mi associo ancora alle sue parole e lo ringrazio.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1206) ***Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(9) ***ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi***

(36) ***CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(203) ***CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi***

(1017) ***RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse***

(1174) ***MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi***

(1250) ***ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi***

(1255) ***VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1206, già approvato dalla Camera dei deputati, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1206, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 2.580.

Metto ai voti l'emendamento 2.580, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.556, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.557.

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su questo emendamento, sul quale ci siamo già trattenuti in Commissione, che mira ad introdurre nel testo della legge il divieto che viene normalmente chiamato di *post-employment*. Si tratta di un'incompatibilità che perdura all'indomani della perdita del ruolo di Governo per un congruo periodo di tempo per quanto concerne l'attività in enti di diritto pubblico, soprattutto, ovviamente, di carattere economico, in società aventi fini di lucro, che abbiano con lo Stato particolari rapporti o che, comunque, siano a partecipazione pubblica.

Questo divieto di *post-employment* è stato introdotto in molte legislazioni europee, risponde ad aspettative di etica pubblica consolidate nei Paesi di cultura anglosassone e mira a far sì che, durante l'attività di Governo, non si precostituiscano le condizioni per un beneficio, finita tale attività, che si consegue attraverso quel fenomeno, che come lei ben conosce in Francia si chiama *pantouflage*, che comporta l'ingresso nell'impresa privata.

Si tratta di un emendamento che non altera l'impianto e la struttura del provvedimento. Non vedrei francamente alcuna ragione per una diversa posizione del Governo rispetto al suo accoglimento, anche se ricordo che relatore e Governo hanno espresso parere negativo. Tuttavia, poiché in Commissione il Governo si era riservato di far conoscere meglio il suo punto di vista sulla materia, credo che stabilire questo principio, cioè allinearsi alle ultime legislazioni europee in proposito e all'etica prevalente nelle liberaldemocrazie, possa essere un contributo, pur marginalissimo, perché non tocca l'impianto della legge, che sarei veramente sorpreso se non incontrasse, se non il voto favorevole, almeno l'apprezzamento del Ministro.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, avevo detto al senatore Passigli che mi sarei riservato qualche considerazione per l'Aula, cosa che in effetti non mi sottraggo dal fare ora.

Come tutti i senatori sanno, il problema del cosiddetto *post-employment*, cioè della possibilità per chi in qualche modo abbandoni un incarico pubblico di essere utilizzato in incarichi o cariche di settori privati o pubblici che abbiano un riferimento e un collegamento con la carica pubblica dismessa, non esiste solo in Italia, come correttamente ha ricordato il senatore Passigli.

Credo che questo problema meriti apprezzamento e attenzione, ovvero in altri termini, una considerazione, che sarebbe forse opportuno affrontare (ecco la mia perplessità manifestata in Commissione) in un modo più organico e più meditato di quanto non potrebbe accadere introducendo un emendamento nel disegno di legge sul conflitto di interessi, che non tiene conto, ad esempio, delle interconnessioni che oggi esistono tra interessi di gruppi imprenditoriali, che non sono necessariamente solo nazionali, o di enti pubblici economici o di società per azioni a partecipazione pubblica che operano sul mercato, non più nazionale, e viceversa società straniere che operano sul mercato nazionale. Insomma, con l'emendamento si rischierebbe di lasciar fuori qualche ipotesi.

Che dire, ad esempio, della possibilità di assumere un incarico importante in una società straniera che sia, ad esempio, capogruppo di una *holding* che ha interessi in Italia? Che dire, ad esempio, della possibilità di essere impiegato o impegnato in un ente pubblico economico che può avere interessi non esclusivamente sul territorio nazionale? In altri termini, non vorrei che, al fine di non trascurare questo problema importante, noi si corra il rischio di regolarsi in modo differente da quello di altri Paesi europei – cito l'esempio del *pantouflage*, tranquillamente e pacificamente tollerato, qualche volta perfino incoraggiato – addentrandosi con poche righe di emendamento in una questione più complessa.

Soltanto per questa ragione ho espresso un parere negativo sull'emendamento. Se le considerazioni del senatore Passigli, malgrado ciò che ho cercato di dire, fossero peraltro condivise dall'Assemblea, tengo a chiarire che il Governo non ha affatto una posizione pregiudizialmente contraria al recepimento dell'emendamento.

Potrei suggerire, qualora il Presidente me lo consenta, di modificare parzialmente il testo e rimettermi al parere dell'Aula. La mia preoccupazione è che, con una battuta rapida e senza una riflessione approfondita, sia varata una piccola norma per risolvere un problema molto più grande.

Ad esempio, molti hanno posto la questione dei componenti e dei presidenti delle Autorità indipendenti; anche per essi si è posto il problema del *post-employment*. In qualche caso, esso è pacificamente risolto, in qualche altro caso la legge istitutiva non risolve il problema. L'esempio rende bene l'idea perché il *post-employment* del componente di un'autorità

indipendente, che ha toccato materie di grande delicatezza, è altrettanto importante quanto il *post-employment* di un Sottosegretario, di un Ministro o del Presidente del Consiglio.

Per queste ragioni avevo espresso alcune perplessità; peraltro, poiché il Governo non ha un'opinione pregiudizialmente contraria, se l'Assemblea condivide le considerazione del senatore Passigli e il contenuto dell'emendamento, il Governo non opporrà una questione di principio negativa.

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*.Signor Presidente, il Ministro ha espresso l'opinione secondo cui una più corretta formulazione avrebbe consentito un giudizio positivo. Se il Ministro ritiene, con il consenso del Presidente, possiamo rinviare la votazione dell'emendamento in attesa che il Ministro stesso proponga una riformulazione.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.557 è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.128, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.167, presentato dal senatore Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.558, presentato dal Governo, identico all'emendamento 2.44, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

È approvato.

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, risultano preclusi gli emendamenti da 2.51 a 2.119.

Metto ai voti l'emendamento 2.126, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.559, 2.560 e 2.561 sono improponibili.

Essendo stato accantonato l'emendamento 2.557, lo è anche l'articolo 2.

Gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4 sono preclusi a seguito della reiezione dell'emendamento 1.12.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.7.

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, come risulta chiaro, l'emendamento 2.0.7 rappresenta una linea alternativa rispetto a quella seguita nella filosofia della proposta del Governo; linea alternativa che credo sia ancor più giustificata dopo la presentazione e la discussione degli emendamenti del Governo.

A mio giudizio, in questo momento risultano con ogni chiarezza l'inefficacia e la mancanza di effettività della proposta del Governo che apparentemente è semplice e lineare ma in realtà, ad un'osservazione più puntuale, si rivela come un labirinto giuridico impercorribile, nonostante ed anzi direi ancor più dopo le modifiche apportate.

Come già segnalato in precedenza, la proposta del Governo presenta due vie alternative. Da un lato, la configurazione rigorosa di incompatibilità da *status*, una serie molto ampia e assai puntualmente definita, che funziona in modo automatico o semiautomatico *a priori* e che coinvolge lavoratori autonomi e dipendenti, dipendenti pubblici e privati, in sostanza un larghissimo numero di categorie.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* VILLONE). Dall'altro, abbiamo la definizione di una finestra per quanto riguarda l'imprenditore e in particolare l'imprenditore proprietario.

Conosciamo la polemica sollevata al riguardo, tra l'altro mal posta, giacchè il conflitto di interessi non riguarda la posizione di chi gestisce l'impresa, ma nasce di per sè per il fatto stesso dell'essere proprietario dell'impresa. Nasce per l'esercizio di poteri di Governo che interferiscono con l'interesse del proprietario, a meno che – questo è un retropensiero che rivela l'intento vero che si nasconde dietro la proposta del Governo – non si pensi alla gestione di imprese che possono a loro volta retroagire sul corretto funzionamento dei meccanismi istituzionali, come le imprese che gestiscono l'informazione e la comunicazione.

Prova è, se ve ne era bisogno, che in realtà il disegno dietro il provvedimento era quello di fare, come ho detto in altra occasione, una legge fotografia a favore dell'attuale Presidente del Consiglio.

Ora, si è cercato di correggere questa impostazione, in parte intervenendo sull'articolo 2, in parte sull'articolo 3. Anzi, vorrei anticipare alcuni argomenti che poi riguarderanno l'articolo 3, ma lo faccio perché non ci si dica che vogliamo...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vedo che al centro dell'emiciclo c'è un capannello; anzi, ci sono più capannelli. Prego quindi i colleghi di sciogliere i medesimi e di consentire al senatore Villone di andare avanti.

VILLONE *(DS-U)*. Si tratta di capannelli necessari a dipanare la complessità giuridica del testo, Presidente, non c'è dubbio.

Dicevo che vorrei parlare degli articoli 2 e 3 e quindi espanderò la mia dichiarazione di voto su questo emendamento e poi sull'emendamento del Governo sostitutivo dell'attuale articolo 3, perché il discorso secondo me è unitario.

In effetti, l'intento è chiaro. Noi abbiamo, da un lato, questo pilastro dell'incompatibilità da *status*; poi abbiamo la finestrella piccolissima che si apre sull'imprenditore privato, la norma fotografia. Ovviamente, se fosse stato questo l'impianto, se cioè il Governo fosse venuto a dirci che avrebbe presentato una legge per la quale tutti sono incompatibili, salvo l'imprenditore proprietario, tale proposito sarebbe stato sommerso dal ludibrio generale, perché si sarebbe levata una gigantesca risata.

Ecco perché nemmeno Berlusconi, con la sua nota elasticità nell'implementazione dei programmi di Governo, avrebbe potuto dire che rispondeva alla promessa elettorale, presentando una proposta che rendeva incompatibili tutti gli italiani, meno se stesso.

Quindi, è chiaro che bisognava completare in qualche modo l'architettura normativa. Ci si è inventati pertanto l'appendice dell'articolo 3: il conflitto che viene dagli atti. Su questo conflitto sono state fatte delle innovazioni; la proposta che io qui presento è alternativa nello schema. Essa non viene corretta o in qualche modo sorretta dalle innovazioni proposte e nella dichiarazione sul prossimo emendamento dimostrerò perché è inefficiente la proposta governativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.7, presentato dal senatore Villone.

Non è approvato.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non mi parrebbe necessario. Ordino comunque la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Dopo la chiusura delle porte alcuni senatori fanno ingresso in Aula. Vibrate proteste dei senatori Garraffa e Pagano).*

Senatore Garraffa, non si pemetta di usare questo tono! Sono entrati tutti colleghi del vostro schieramento. Li ho visti uno per uno. La prego quindi di tacere e di non usare quel tono; con me non se lo può permettere. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).*

PAGANO *(DS-U)*. Presidente, sui banchi accanto al senatore Ferrara e al senatore Lauro ci sono delle luci accese alle quali non corrisponde alcun senatore.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, dietro di lei c'è una luce accesa; la prego di togliere quella scheda.

PAGANO *(DS-U)*. Presidente, c'è un'altra luce accesa.

PRESIDENTE. È del senatore Lauro.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 2.0.8 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, riprendo con il suo consenso il mio discorso...

PAGANO *(DS-U)*. *(Rivolta ai senatori della maggioranza)*. Dovete stare qua fino alle 21, se volete votarvi la legge! *(Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Prego, senatore Villone.

PAGANO *(DS-U)*. Qua dovete stare.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano!

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, devono stare in Aula!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano! *(Repliche dai banchi della maggioranza)*. Non riesco a capire la ragione per la quale vi siete repentinamente eccitati, in un momento nel quale viceversa possiamo procedere in maniera molto serena i nostri lavori. Senatore Villone, prosegua pure.

VILLONE *(DS-U)*. Grazie, signor Presidente. Come dicevo, le magagne di questo sistema normativo costituito dagli articoli 2 e 3 non sono state affatto corrette. L'articolo 3 è necessario a coprire quello che è evidente nell'articolo 2, cioè che si è fatta una norma fotografia, però l'articolo 3 non funzionava nella formulazione iniziale e non funziona adesso.

Come il Ministro ricorda perfettamente, in Commissione abbiamo già svolto questi argomenti e naturalmente io li ripropongo qui perché nella sede referente non viene redatto il resoconto stenografico ed è invece opportuno che le argomentazioni vengano consegnate alla completezza del resoconto.

In Commissione si era censurata anzitutto la limitazione dell'articolo 3 agli atti che riguardavano la generalità o intere categorie di soggetti, si era censurato il fatto che non si parlasse dell'omissione, e il Governo ha presentato una proposta modificativa che è quella dell'emendamento 3.503 (anticipo qualche argomentazione perché, appunto, gli argomenti sono collegati).

Ora, mi sembra che si possa dire che il Governo ha cercato di migliorare il testo, ma che in realtà questo non era migliorabile. Con la formulazione adottata, anzitutto si introduce la proposta: si è chiarito che il testo si riferisce anche alle proposte e si è tolta la limitazione dagli atti che hanno contenuto generale o si rivolgono a categorie di soggetti. Ora, ad esempio, questo dettato si applica anche alla proposta legislativa, anche agli atti normativi, e questo vorrebbe rispondere, nell'intento del Governo, alla censura che io stesso ho mosso: ma che legge sarebbe se noi mettessimo la decisione sulla sussistenza o meno del conflitto in mano a chi ha il potere di determinare la veste formale dell'atto e, quindi, escludere che il conflitto venga in essere.

Apparentemente la modifica proposta è efficace; intanto vediamo come funziona. Supponiamo che esista un Ministro che avanza una proposta in Consiglio dei ministri; ovviamente, questo Ministro può essere titolare di una situazione di conflitto, oppure no, ma potrebbero esservi altri titolari della situazione di conflitto. Quindi, qualunque proposta si porti in Consiglio dei Ministri (poiché si tratta di proposte che ora rientrano nel dettato normativo, per lo meno formalmente), l'Autorità dovrebbe verificare tale proposta per tutti i patrimoni di tutti i Ministri, di tutti i componenti del Governo e dei parenti entro il secondo grado dei medesimi.

Si tratta di una verifica palesemente impossibile. E che pensiamo poi del Presidente della Repubblica che autorizza la presentazione della pro-

posta? Esiste o meno un'incidenza sull'autonomia di quell'organo costituzionale? E nel caso in cui la proposta sia relativa alla legge di conversione di un decreto-legge? Attiviamo un circuito di verifica mentre decorrono i 60 giorni, oppure tale disciplina si applica allo stesso decreto-legge visto che esso è una deliberazione del Consiglio dei ministri? E in che modo? Oppure diciamo che il decreto-legge è esentato da questa disciplina e quindi riproduciamo la stessa situazione per cui la scelta della veste formale determina la scomparsa del conflitto?

Supponiamo che tutto questo non esista e che quindi il problema non ci sia. Supponiamo di aver superato la difficoltà relativa alla proposta e di essere quindi nella fase di formazione dell'atto legislativo nella sede parlamentare. Ma vogliamo ipotizzare che il conflitto possa nascere non dalla proposta, ma da un emendamento presentato nella sede parlamentare? Ciò significa che dovremmo attivare un circuito nel quale si pone la necessità di una verifica su tutti gli emendamenti presentati da tutti i parlamentari, su tutte le proposte del Governo, moltiplicati per tutti i parenti entro il secondo grado? Ad occhio, siamo nell'ordine delle decine di migliaia di verifiche; per gestire questa ipotesi normativa, ci vorrebbe un nuovo Ministero delle finanze.

Domando al ministro Frattini, che certamente è un esperto della materia, se ritiene che sotto il profilo della fattibilità e della copertura amministrativa – termini che il Ministro conosce bene – si stia approvando una legge che abbia un minimo di serietà, o non piuttosto una roba che andrebbe bene per un avanspettacolo. Anche in questo caso si interferisce o no con l'organo sovrano? Pensiamo ad una autorizzazione a presentare emendamenti da parte di una autorità o di qualcun altro.

Tuttavia, facciamo pure finta che tutto ciò non esista. Una volta approvata la legge che si dovrà fare? Questa montagna si ridurrà in una segnalazione al Parlamento che l'ha approvata? O si tradurrà in un motivo di incostituzionalità? Ma se così fosse non vi sarebbe bisogno di porre in essere la «montagna», giacché il problema si porrebbe egualmente.

E ancora. Se si arriva ad approvare la legge, quale sarà il rapporto con la proposta? Se si è fatta la verifica sulla proposta e poi il disegno di legge viene approvato si dovrà effettuare un'altra verifica? E se la legge ha efficacia differita nel tempo quando si effettua la verifica, quando essa si approva, oppure quando entra in vigore? E se nella legge si dice «a far data da», magari di qui ad un anno, si comincia tra un anno? Vi è poi il caso della legge che demanda ad altri soggetti, la legge di principio che viene attuata dalla normativa regionale, quella che determina le funzioni dei comuni e delle province e che verrà attuata con atto dell'ente locale; ebbene, se il conflitto si determina lì cosa accade? Il conflitto scompare, oppure in qualche modo si riprende la procedura?

Come ho già avuto modo di affermare in Commissione, la mia stima nei suoi confronti, ministro Frattini, mi impedisce di definire il presente provvedimento «legge Frattini», anche perché non si tratta di una legge, ma di una fantasia giuridica. Le consiglio vivamente di trovare tra i suoi collaboratori un Gennaro Esposito o un Mario Rossi al cui nome

inchiodare questa legge. In caso contrario, lei ne uscirà come il mago Houdini.

Siamo infatti di fronte alle magie, al determinarsi di miraggi sempre sotto l'orizzonte, per cui il conflitto per queste strade non si raggiungerà mai, ma sarà sempre un passo al di là di quello che chiunque potrà mai dimostrare. Ci troveremo quindi di fronte a un meccanismo che non accerta né definisce, bensì assolve il portatore del conflitto.

E questo, signor Presidente, penso sia ancor meglio dimostrabile con quello che dirò a proposito del successivo emendamento del Governo, su cui formulerò una dichiarazione di voto. Perché i cosiddetti miglioramenti introdotti dalla maggioranza rendono il labirinto giuridico ancor più impercorribile e, quindi, come ho già argomentato nelle fasi iniziali, ancor più arbitraria e irrazionale la legge. Come dicevo, non si tratta di discipline effettive, applicabili e incisive, ma di magie, fantasie, argomenti che io non auguro a giuristi di vaglia *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

PASTORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, anzitutto anticipo che di questi argomenti avremo modo di parlare commentando gli emendamenti al testo dell'articolo 3, però credo che qui occorra svolgere un ragionamento analogo a quello fatto sulle incompatibilità di cui all'articolo 2.

Indubbiamente la materia è complessa, nuova e piena di sfaccettature, ma i dubbi posti dal senatore Villone credo abbiano per la maggior parte una facile risposta; per altra buona parte hanno risposta dalla riformulazione del Governo dell'articolo 3, con l'emendamento 3.503.

Qui pure si scontrano due filosofie: quella del possibile e quella dell'utopia. Noi siamo per la filosofia del possibile; chi è utopista resti tale, ma non pretenda che gli altri cambino il proprio modo di operare, di pensare e di legiferare *(Applausi dal Gruppo FI).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intendo intervenire a sostegno dell'emendamento 2.0.100, riferendomi in particolare al comma 3.

Esso mostra chiaramente come un conflitto di interessi che riscontriamo tutti i giorni nella sua dimensione più vasta non possa in alcun modo essere risolto né con le norme contenute nel disegno di legge alla nostra attenzione né con il testo proposto da quest'emendamento.

Mi riferisco al caso di chi è titolare di cariche di Governo, è iscritto ad albi o elenchi professionali ed esercita queste attività di tipo professionale. Ci sono molti tipi di attività professionali, ma ve n'è una in partico-

lare (l'abbiamo riscontrato più volte) la cui peculiarità, la cui caratteristica e il cui svolgimento non riescono ad essere posti al di fuori di quel conflitto che noi vorremmo eliminare.

Intendo riferirmi all'attività professionale di chi ha studi di progettazione, atteso che l'incompatibilità sostanziale e il conflitto di interessi si possono verificare anche successivamente alla cessazione dell'attività che si è svolta. Infatti, si potrebbe verificare il caso (come si è verificato più volte, e i colleghi Donati, Brutti Paolo e tanti altri che appartengono alla Commissione lavori pubblici l'hanno più volte sottolineato) del titolare di uno studio di ingegneria che, una volta terminata, sospesa o ceduta ad altri la propria attività, debba decidere su progetti che egli stesso ha redatto, su opere che egli stesso ha progettato, stabilendo il finanziamento, l'approvazione, la prosecuzione di quelle progettazioni oppure la loro conclusione.

Ebbene, in questo caso ci troveremmo certamente di fronte ad una decisione che riguarda lo stesso ambito nel quale si è svolta una precedente attività professionale. Si tratta di una situazione peculiare, che si verifica in uno specifico campo di attività professionale, che è appunto quello della realizzazione delle opere, e si determina per il fatto che questa attività non si conclude con un singolo atto, ma dura nel tempo ed è legata al succedersi di diversi atti, diverse azioni, diverse iniziative che si verificano nel tempo con modalità le più disparate, in nessuna delle quali cessa l'interesse materiale della persona che inizialmente ha svolto l'attività professionale e poi l'ha cessata.

Faccio un esempio paradossale, che certamente non può riferirsi all'attuale titolare del Dicastero dei lavori pubblici, perché non è questa la caratteristica che lo contraddistingue, e quindi posso utilizzarlo con maggiore libertà.

Pensiamo ad un soggetto che, essendo titolare di uno studio di architettura, abbia progettato un'opera di grande qualità formale e che poi sia chiamato a decidere sulla medesima, in relazione alla sua effettiva realizzazione, trattandosi di un'opera che ha qualità, che è bella, che può essere ammirata e che quindi costituisce un qualcosa che valorizza ciò che egli stesso ha prodotto. Anche in questo caso ci troveremmo di fronte ad un palese conflitto di interessi, perché la decisione di finanziare quell'opera, che è stata progettata in precedenza, potrebbe derivare esclusivamente dal desiderio di lasciare un segno sul territorio con un'opera che si ritiene abbia apprezzabili qualità formali, artistiche e architettoniche.

Questo esempio e quelli che ho fatto in precedenza, commentando le dichiarazioni rese in quest'Aula da alcuni autorevoli colleghi, ci mettono di fronte ad una vicenda che dobbiamo comunque risolvere. Infatti, dal momento che questo tipo di attività dura nel tempo ed è possibile che sia iniziata e ripresa addirittura in una fase successiva, ci pone di fronte ad una situazione oggettivamente difficile.

Recentemente, abbiamo approvato il collegato infrastrutturale, il cui articolo 10 – non so se i colleghi lo ricordano – riguardava il ripristino dei contratti dell'alta velocità, che il Governo precedente aveva sospeso.

Ebbene, quei contratti, erano stati sospesi, da una parte, per la loro onerosità e, dall'altra, perché dopo più di dieci anni dalla loro stipula nessuna iniziativa era stata intrapresa.

Noi abbiamo sollevato in Aula in quella circostanza una questione che riguardava il maggior onere che certamente sarà posto a carico delle casse dello Stato da una decisione che, escludendo la gara europea così come era stato previsto dal precedente Governo e come noi richiedevamo, comporterà naturalmente quei costi aggiuntivi che sono stati alla base della decisione di interrompere per vie legislative quei contratti.

Però, la questione sollevata in quella circostanza era legata non tanto alla figura dei *general contractor* ma a quelle imprese, a quelle società che sono state chiamate in causa dai *general contractor* per realizzare le opere in questione, cioè per quella quantità assai vasta di imprese alle quali i *general contractor* hanno trasferito gli incarichi.

È stato detto in quella circostanza che volevamo sapere per quante di quelle imprese il Ministro in carica aveva svolto un'azione di progettista, direttore dei lavori, consulente, e così via. Ecco, anche se lui avesse sospeso definitivamente la sua opera, in questo caso sarebbe manifesto il conflitto di interessi assai rilevante.

Questa è la ragione per la quale riteniamo che questo problema non sia risolto all'interno del provvedimento al nostro esame e per la quale sosteniamo l'approvazione di questo emendamento, che cerca di portare un maggior chiarimento a tal proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, questo emendamento soppressivo dell'articolo 3 intende in buona sostanza contestare l'impianto logico della legge.

L'articolo 3 definisce il conflitto di interessi, come si conformerebbe laddove non sia stato prevenuto attraverso un'incompatibilità preventiva, laddove sussistano contestualmente tre elementi: un'incidenza specifica sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese e società da essi controllate; il danno per l'interesse pubblico; la generalità del provvedimento rispetto a soggetti o categorie.

Ebbene, noi contestiamo sia la filosofia che sottende questo articolo che la prassi attraverso cui si vuole attuare detta filosofia. Infatti, secondo noi il conflitto di interessi non si conforma nel momento in cui vi sia un più o meno indebito arricchimento dell'una o dell'altra società, più o meno riconducibile a soggetti aventi responsabilità di Governo, bensì

nel momento stesso in cui prende in qualche modo sostanza il sospetto che ciò vi sia, perché il problema non è – lo ripeto – l'indebito arricchimento, ma l'inquinamento del rapporto democratico, ovvero del rapporto di fiducia tra eletti ed elettori.

Un simile impianto legislativo, lungi dal risolvere questo problema e dal tutelare questo rapporto fiduciario, istituzionalizza invece il sospetto, portandolo ad un vero e proprio sistema di analisi. Non solo; l'attuazione pratica di questa filosofia giuridica è poi del tutto inefficace, perché noi comprendiamo perfettamente quanto sia difficile poter distinguere tra un interesse pubblico, che sempre è perseguito ma con beneficio di inventario dagli atti di Governo – perché se questi fossero perfetti vivremmo nel Paese della perfezione e così non è –, e l'interesse privato che può o meno coincidere con quello pubblico.

È estremamente arduo scorporare questi due aspetti dell'interesse, così come è estremamente arduo identificare provvedimenti legislativi che non abbiano un carattere di generalità, perché tutti i provvedimenti legislativi non si riferiscono a soggetti specifici ma ad una generalità o ad una categoria di soggetti. C'è stata forse qualche eccezione, qualcuno potrà ricordare alcuni decreti-legge che hanno assunto un'indicazione ben precisa, con il cognome del beneficiario, ma quella è storia passata che non ci riguarda o che non dovrebbe più riguardarci.

Per questo motivo, riteniamo che l'articolo 3 debba essere soppresso e, con esso, anche tutta la filosofia sottesa all'impianto legislativo al nostro esame.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal solo senatore Boco.

Comincio con l'emendamento 3.27, che riguarda le attività patrimoniali di chi esercita cariche di Governo. Noi riteniamo che il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese che operano nei settori della difesa, dell'energia, dei servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radiotelevisiva editrici di testate a diffusione nazionale, sia in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, a meno che l'Autorità, di cui all'articolo 5, sentite le Autorità garanti del settore eventualmente competenti, attesti in modo motivato che il possesso è affatto marginale rispetto all'impresa, nel settore di attività individuato, e che non vi è alcuna rilevanza rispetto alle funzioni o ai poteri riguardanti l'incarico di governo esercitato.

Tale questione è per noi rilevante così come le altre che abbiamo affrontato con gli emendamenti riferiti allo stesso articolo. Con l'emendamento 3.21 proponiamo di sopprimere, al comma 1, la parola «specifica», là dove si prevede che l'omissione verificata da parte del titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità abbia un'incidenza sul patrimonio del titolare. Poiché l'aggettivo «specifica» limita notevolmente l'efficacia della norma, ne proponiamo la soppressione.

Con gli emendamenti 3.20 e 3.24 proponiamo la soppressione, al comma 1 dell'articolo 3, delle parole «con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti». Anche qualora non si verifichino danni per l'interesse pubblico, potrebbero infatti determinarsi moltissimi vantaggi per l'interesse privato.

Per noi è rilevante non solo il danno per interesse pubblico, ma anche il vantaggio per interesse privato. Non condividiamo la necessità che l'iniziativa o l'atto riguardi la generalità o intere categorie di soggetti. Anche particolari categorie di soggetti potrebbero essere danneggiate da qualcuno che esercita poteri in base ai propri interessi. Non c'è differenza tra danneggiare pochi o danneggiare molti, quando lo si fa a tutela dei propri vantaggi e delle proprie opportunità. L'abuso di una posizione di preminenza a proprio vantaggio, anche se danneggi una sola persona, è comunque intollerabile.

L'emendamento 3.19 stabilisce che debbono essere definiti indennizzi nei confronti di soggetti che siano danneggiati da decisioni assunte in conflitto di interessi. La norma è assolutamente chiara e trasparente, limitandosi a stabilire che chi ha subìto un danno debba essere risarcito adeguatamente.

L'emendamento 3.23 prevede che, qualora si siano verificate le condizioni del conflitto di interessi previste dal comma 1, devono esservi azioni da parte del titolare della carica di Governo per alienare o trasferire ad un gestore le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

L'ultima norma è – a mio avviso – di grande pulizia e trasparenza, perché stabilisce che tutti i titolari di cariche pubbliche debbano dedicarsi, nell'esercizio delle loro funzioni, solamente ed esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

Si tratta di una disposizione che non dovrebbe essere neppure scritta, ma che riteniamo assolutamente necessaria per tutti i fatti che abbiamo più volte segnalato.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. L'emendamento 3.503 che il Governo ha presentato sostituisce integralmente il precedente articolo 3.

I colleghi senatori, sia della maggioranza che dell'opposizione, hanno già potuto esaminare, in Commissione affari costituzionali, la portata delle modifiche che il Governo ha introdotto.

Dico subito con grande chiarezza che questo emendamento nasce da una riflessione frutto di un dibattito approfondito che abbiamo svolto in Commissione e non dalla volontà del Governo di assecondare puramente e semplicemente le richieste dell'opposizione la quale, non a caso, anche oggi continua a ripetere che questa formulazione è – a suo avviso – del tutto insoddisfacente.

Mi permetto di ricordare i tre punti essenziali su cui il Governo ha ritenuto di intervenire. Ha ritenuto di farlo, perché credo che l'obiettivo

di tutti debba essere quello di costruire una legge adeguata che, contrariamente alle preoccupazioni del senatore Villone, possa realmente funzionare.

Il primo tema è sicuramente quello del rapporto tra interesse pubblico e interesse privato. Un provvedimento che voglia colpire il conflitto di interessi deve evidentemente porre in legge un parametro normativo che individui la relazione tra l'interesse privato ipoteticamente perseguito e l'interesse pubblico che invece deve essere curato in via esclusiva, perché questo dice l'articolo 1.

Allora, come non introdurre, contrariamente alle critiche che ho ascoltato anche oggi, un principio che stabilisca che, per essere il conflitto rilevante, deve far sì che l'atto di Governo incida sui beni e sugli interessi privati del destinatario a sua volta membro del Governo? Se questo inevitabile parametro giuridico non ci fosse, se potessimo in qualche modo colpire – come ci viene chiesto – il sospetto di conflitto, quale sarebbe il parametro di confine giuridico? Riteniamo sia corretto stabilire che si colpisce solamente laddove l'atto di Governo interferisce; si tratta del principio della incidenza specifica nel patrimonio.

Questo è il primo parametro che il Governo ha ritenuto di riformulare in modi diversi rispetto a come era stato originariamente redatto, ma sempre per confermare il principio in questione.

Il secondo parametro, che ci è stato richiesto di introdurre non soltanto dall'opposizione ma anche in seguito ad una più approfondita riflessione su tante implicazioni, è l'omissione di atto. Il provvedimento del Governo non prevedeva, come ipotesi di conflitto rilevante, che l'interesse privato del componente del Governo fosse favorito non dall'atto ma dall'omissione di atto, dal ritardo ingiustificato, dall'omissione quando ciò è dovuto.

Questa è allora un'altra delle correzioni che noi troviamo in questa riformulazione dell'articolo 3: l'omissione di atto quando io componente del Governo, essendo tenuto ad adottare un atto, per avvantaggiare il mio interesse privato non lo faccio; egualmente anche un non atto, una omissione può essere sanzionata con gli strumenti, che poi vedremo nella parte relativa alle sanzioni. Credo sia un miglioramento oggettivo della norma, a meno che qualcuno voglia dimostrare qui il contrario.

L'altro parametro che il Governo ha ritenuto di confermare è quello del danno per l'interesse pubblico. Vedete, colleghi, credo che non ci poniamo – lo hanno detto tutti i più autorevoli esponenti senatori dell'opposizione – l'obiettivo di redigere una legge per colpire individualmente questo o quel componente di un determinato Governo, questo o quell'avversario politico, ma per colmare un vuoto normativo che il nostro Paese in qualche modo lamenta e che doveva essere riempito.

Qual è allora la ragione istituzionale per colpire il conflitto di interessi? Quella di colpire degli atti attraverso i quali l'autore avvantaggia il proprio patrimonio e danneggia l'interesse della collettività. Non è possibile dimenticare – lo voglio dire anche ai colleghi e agli autorevoli senatori dell'opposizione che in Commissione si sono diffusi su questo tema

– il parametro del danno all'interesse pubblico come elemento costitutivo del conflitto; si deve colpire l'azione del Governo dannosa per la collettività e vantaggiosa per il singolo!

Da ultimo, un riferimento ad una sostanziale correzione che il Governo ha apportato in Aula, che forse è sfuggita al senatore Bordon, il quale ha appena finito di parlare. Egli ha particolarmente criticato il fatto che la norma escludesse la possibilità di un conflitto quando l'atto ha portata generale, cioè si riferisce alla generalità o a intere categorie di cittadini.

È vero, senatore Bordon, è una preoccupazione su cui anche il Governo e la maggioranza hanno riflettuto; abbiamo escluso che questo possa accadere correggendo il testo, in modo da eliminare quel riferimento impeditivo nel senso che, come era la formulazione originaria, il fatto di essere provvedimento a portata generale oggi non esclude più la possibilità di un conflitto. Infatti, anche un provvedimento a portata generale, come dovrebbe essere la regola per un provvedimento normativo, può essere colpito perché – è vero – anche un provvedimento di ordine generale può essere preferenzialmente preordinato tra i tanti ad avvantaggiare un ben determinato soggetto, nella specie un componente del Governo.

Mi rendo allora conto che non avremo né l'apprezzamento, né altre espressioni di riconoscimento da parte dell'opposizione, ma era una correzione utile per rendere questo testo meglio funzionante.

Abbiamo inoltre considerato le preoccupazioni del senatore Villone e di altri senatori dell'opposizione, prevedendo che anche la sola proposta di atto possa rilevare come conflitto di interessi quando essa sia essenziale e indispensabile affinché lo stesso atto sia adottato.

In conclusione – lo dico ai colleghi senatori della maggioranza – il Governo ha fatto molti passi in avanti, non nel senso di quanto ci veniva richiesto francamente in modo qualche volta strumentale ma solamente per migliorare il testo.

Ecco perché questo emendamento del Governo raggiunge una formulazione che permetterà di funzionare in modo adeguato. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, capisco che sia interesse del Ministro e della maggioranza raffigurare la condizione nella quale ci troviamo come una battaglia del buon senso contro l'utopia (mi pare che sia stato il collega Pastore a usare questa formulazione). Però intendiamoci, perché se il buon senso genera un sistema normativo che alla fine è inapplicabile e privo di effettività, allora forse non è buon senso.

Ho sentito adesso i commenti del ministro Frattini ed appare ovvio anche a me che nella formulazione dell'emendamento 3.503 si avverte un'eco del dibattito in Commissione, ma il Ministro non ci può semplicemente venire a dire che così adesso funziona. Dalle sue ultime parole, per esempio, sembra di capire che si applichi questo meccanismo in maniera ampia rispetto all'originaria previsione, e badate che non è banale la questione, perché vorrei sottolineare che la gran parte dell'impianto normativo

della legge, soprattutto nei suoi aspetti più complessi – quelli riguardanti l'intervento delle Autorità e così via – è sostanzialmente radicata nell'articolo 3, più che nell'articolo 2, come il Ministro sa bene.

Se noi cancellassimo l'articolo 3, cadrebbero i tre quarti del sistema normativo della legge; se noi riteniamo che l'articolo 3 non funziona, ugualmente diventa inoperante la gran parte del sistema normativo della legge. Allora, il Ministro non ci può semplicemente dire che funziona.

Signor Ministro, lei ha appena detto che si applica anche alla proposta di atto normativo: giustissimo. Lei risponde a una critica; infatti, le è stato detto: ma se noi riteniamo di escludere l'atto normativo, il Governo, che è titolare del potere di definire la veste formale, definisce una veste formale che è quella della legge o dell'atto a contenuto normativo, e il conflitto scompare. Bene, però capiamoci; quel «si applica anche alla proposta» significa alla proposta di legge?

Io voglio sentire dal Ministro, con chiarezza, che questa legge si applica anche al disegno di legge d'iniziativa governativa, perché quando il Ministro avrà detto questo, io vorrò capire come. Vorrò capire se è condizione per l'autorizzazione da parte del Capo dello Stato, perché il Capo dello Stato, com'è noto, autorizza; voglio capire come interagisce questo con la deliberazione del Consiglio dei ministri; voglio capire se la proposta di un Ministro, come io ritengo, inquina, per così dire, tutte le persone fisiche che sono presenti nel Consiglio dei ministri, e pertanto le verifiche si devono fare su tutti i Ministri e su tutti i patrimoni loro e dei loro parenti. È così o no?

E, ancora, voglio capire se il conflitto può nascere dall'emendamento presentato in sede parlamentare o meno: e mi risponda il Ministro sì o no, perché se può nascere da quell'emendamento, è chiaro che nessun Ministro di qualsiasi Governo sarà tanto stupido da generare da solo il conflitto, ma farà presentare l'emendamento da qualcun altro. E se è possibile che nasca dall'emendamento, come si fa ad attivare il meccanismo di controllo su tutti gli emendamenti presentati nella sede parlamentare? E se è possibile tutto questo, come si fa a pensare che l'Autorità entri nei processi decisionali di organi costituzionali? Chiedo se questo sia costituzionalmente consentito.

Il Ministro non può dire – lo ribadisco ancora – che l'impianto della norma funziona, deve rispondere in modo puntuale a queste considerazioni, che sono considerazioni tecniche che il Ministro conosce bene e che non può far finta di ignorare. Noi gli abbiamo posto questi problemi, ma non sono affatto risolti dalla formulazione di questo emendamento, che li lascia tal quali.

Su questi aspetti chiedo al Ministro – e reitererò la mia richiesta nell'illustrazione dei successivi emendamenti e al momento della dichiarazione di voto – delle risposte puntuali. Infatti, in questa sede il Ministro è difeso dalla sua maggioranza che alza le manine, però fuori di qui non c'è la sua maggioranza, ma un mondo che legge, un mondo scientifico che valuta, persone che sanno che cosa significa fattibilità e copertura

amministrativa delle leggi. Ed è lì che ci confrontiamo, mettendo a verbale le nostre considerazioni!

Non creda quindi il Ministro di cavarsela con la caramellina, perché sembra aver raccolto quelle che sono state indicazioni dell'opposizione, laddove invece questo testo rappresenta semplicemente una copertura per un conflitto che – come precedentemente sottolineato – scompare. Questa è la legge di Houdini: si mettono tante catene, ma alla fine il conflitto non c'è più! *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Sodano Tommaso).*

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, l'emendamento 3.506 è teso a sopprimere le parole: «se dovuto per legge».

Questo significa che un atto omissivo potrebbe essere considerato fonte di possibile conflitto anche se non fosse contemplato come «dovuto». Se noi limitassimo le omissioni agli atti dovuti per legge, escluderemmo tutte le fattispecie non normate e che, ad esempio, in una economia innovativa non hanno trovato una qualche sistemazione. Ciò francamente è eccessivo. Capisco le ragioni che, nel passaggio del testo in esame dalla Camera al Senato e nell'accoglimento del principio secondo cui anche le omissioni possono essere fonte di conflitto, hanno portato ad introdurre la dizione «se dovuto per legge», al fine, appunto, di dare certezza alle omissioni che determinerebbero il conflitto e quindi sarebbero sanzionabili.

Tuttavia, credo che si possa immaginare una numerosa serie di situazioni di conflitto che originano da omissioni di politiche in settori innovativi, o non sufficientemente normati o, addirittura, in settori dove l'opportunità politica di intervenire con atti di Governo è, ad esempio, conseguente all'adozione di politiche comunitarie, non necessariamente di direttive che debbono essere recepite, bensì di decisioni assunte da altri paesi che diventano non obbligate, ma comunque opportune.

Credo quindi che se, da un lato, è vero che omettendo la dizione «se dovuto per legge» si lascia campo a una interpretazione che potrebbe diventare forzatamente giudiziale, dall'altro, se limitiamo le omissioni a quelle di atti dovuti restringiamo eccessivamente il campo.

Ritengo, pertanto, che tra le due alternative sia comunque preferibile mantenere quella prevista nel testo licenziato dalla Camera, semplicemente senza prevedere le parole «se dovuto per legge», lasciando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di disciplinare e verificare concretamente se esistano omissioni per quanto concerne il campo di competenza di tale Autorità.

L'emendamento 3.512 estende non solo ai parenti, ma anche agli affini le situazioni di vantaggio patrimoniale. Non si vede la ragione per cui dal momento in cui si contempla il coniuge, in taluni casi si ritenga invece di non estendere agli affini – che possono essere parte molto coesa di un nucleo familiare – quanto previsto per i parenti (mi riferisco ovviamente agli affini nello stesso grado contemplato per i parenti).

L'emendamento 3.515 estende ugualmente il conflitto alle attività o alle società controllate dai parenti di secondo grado. Non sempre e necessariamente una società controllata potrebbe essere intesa far parte del patrimonio del soggetto; ne fa parte il possesso della società, ma il vantaggio conseguito dalla società stessa è un vantaggio specifico di quel patrimonio? Signor Ministro, mi pongo questa domanda.

Sicuramente è così se noi parliamo di vantaggio specifico, di specifica incidenza sul patrimonio, ma qui l'incidenza è indiretta. Può essere preferenziale, ma è dubbio che sia specifica, perché l'incidenza riguarda il complesso delle attività della società controllata, non del patrimonio del soggetto in via diretta, bensì indiretta. Tuttavia, c'è quell'aggettivo «specifica», peraltro molto generico, che non mi consente, in assenza dell'accoglimento di questo emendamento, di ipotizzare con certezza che un vantaggio patrimoniale conseguito da una società controllata ricadrebbe nell'ambito della norma.

Un altro aspetto, già sviluppato dal senatore Villone e quindi posso francamente ometterlo, è quello relativo al danno per l'interesse pubblico.

Poiché al momento il senatore Bassanini è assente, illustro anche l'emendamento 3.9, di cui sono cofirmatario. Esso introduce una presunzione assoluta di conflitto laddove si abbiano partecipazioni rilevanti in imprese che operino nei settori quali la difesa o l'energia (chiaramente caratterizzate dalla presenza dello Stato come controparte dell'impresa) o di servizi erogati in concessione o imprese concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radiotelevisiva, cioè imprese che agiscono nei *media* e che quindi, agendo in tale settore, possono, soprattutto in situazioni di monopolio o di duopolio (attualmente di quasi monopolio), avere un'influenza notevole, se non addirittura determinante sulla formazione del consenso politico.

Qui mi sembra entri in gioco, seppure in maniera non diretta, ma sicuramente rilevante, un principio di fondo dell'impianto di una Costituzione liberal-democratica, sancito anche dall'articolo 49 della nostra Costituzione, secondo il quale i cittadini partecipano alla vita politica con metodo democratico. Con questo si intende non solo, e ovviamente, la rinuncia alla forza, alla violenza, ma anche l'esercizio della democrazia rappresentativa. La nostra forma di Governo è appunto una democrazia rappresentativa, che postula *a priori* l'esistenza di una libera formazione del consenso.

Quindi, laddove si abbia, da parte di un attore politico, qual è sicuramente un membro del Governo, una rilevante presenza in un'impresa che, per la sua natura, è in grado di influenzare pesantemente la forma-

zione del consenso politico entra in gioco il principio costituzionale richiamato anche dall'articolo 49.

Questa è la ragione per cui con questo emendamento prevediamo una presunzione assoluta di incompatibilità.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, prendo atto che, con l'emendamento 3.503, il Governo propone di cancellare la frase: «e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti», che era la formula più risibile sotto il profilo giuridico che mi sia mai capitato di leggere, con la quale si sosteneva che una norma non può generare conflitto di interessi se riguarda una categoria di persone.

In sostanza, se il Ministro delle finanze cancella le tasse alla moglie è in conflitto di interessi, ma se cancella le tasse alla moglie ed aggiunge l'espressione: «e così anche a tutta la categoria di cartolai, alla quale appartiene mia moglie» non è più in conflitto di interessi. Ripeto, è una norma risibile.

Non so quale esito avrà l'emendamento del Governo e perciò insisto nell'emendamento 3.523, di cui sono primo firmatario, che tende a cancellare quella formula che annullava la possibilità di riconoscere un conflitto di interessi.

Aggiungo inoltre – lo ripeto e continuerò a farlo – che il Governo non tiene conto del fatto che l'obbligo di astensione vale anche per il Presidente del Consiglio e per i membri del Governo e che esso è sanzionato penalmente dall'articolo 323 del codice penale, che punisce l'abuso d'ufficio.

Prendendo atto della cancellazione di questo inciso (e quindi a nemico che fugge, ponti d'oro!), anticipo quello che dovrò dire in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.503 presentato dal Governo: se mai fosse possibile, la formula adottata in questo emendamento è ancora più vergognosamente risibile. Infatti, vorrei sapere – ma lo dirò fra un istante – cosa significa l'espressione «incidenza preferenziale». Con ciò si vuole veramente prendere in giro la gente che deve giudicare sulla base di un testo di legge.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Ritengo che l'onorevole Ministro abbia rimproverato al senatore Bordon quanto invece avevo dichiarato io. Evidentemente è stato un *lapsus.*

In particolare, il Ministro mi ha rimproverato di non aver preso visione dell'emendamento del Governo 3.503, che a suo giudizio sanerebbe i rilievi da me mossi. Tuttavia, signor Ministro, l'emendamento che ho illustrato è soppressivo e come tale precede il suo, che è sostitutivo, e quindi fa riferimento al testo formulato dalla Commissione.

Non è un fatto soltanto formale, perché in realtà c'è un significato sostanziale dietro a questo. È cioè significativo il fatto che il testo giunto al nostro esame sia quello licenziato dalla Camera, ove ci sono state rilevanti polemiche, perché si è sostenuto a ragione – e allora voi non eravate di quest'avviso – che tutto l'impianto normativo era assolutamente non

funzionale, dato che questo articolo non poteva tradurre in pratica quella filosofia legislativa che peraltro è comunque criticabile.

Nel frattempo, nella 1ª Commissione del Senato si è svolta, con un ritardo dovuto a particolari circostanze, l'audizione del presidente dell'*Authority* garante della concorrenza e del mercato, professor Tesauro, il quale ha sostenuto – è opportuno riportare anche nel resoconto stenografico dell'Aula ciò che risulta dagli atti della Commissione – che «Oltre all'accertamento del danno per l'interesse pubblico, si richiede anche la specialità e specificità dell'impatto di una misura governativa sull'impresa collegata al titolare di cariche di Governo rispetto all'impatto su altre imprese, il che porta ad escludere la configurabilità di situazioni di conflitto di interessi rispetto ad atti aventi forza di legge, che per definizione hanno portata generale».

Il professor Tesauro aggiunge: «Peraltro, mentre sarebbe relativamente facile identificare le ipotesi, probabilmente solo teoriche, di provvedimenti fotografia in cui una determinata impresa collegata ad un membro del Governo venga specificatamente e direttamente avvantaggiata dall'atto governativo, riesce difficile immaginare gli effettivi ambiti di intervento dell'Autorità in tutte le ulteriori ipotesi.

Né va sottaciuto che scelte in grado di favorire le imprese collegate ai titolari di cariche governative non debbono necessariamente tradursi in atti formali del Governo, potendo consistere, per esempio, nella stessa inerzia.

Quanto poi all'accertamento dell'eventuale specifica incidenza di un atto governativo sullo stato patrimoniale del titolare della carica di Governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, la valutazione che l'Autorità è chiamata ad effettuare non può non fondarsi su un bilanciamento degli interessi a confronto, volto a verificare in definitiva quale dei due interessi, pubblico o privato, prevalga.

Tale accertamento, al di là dei casi di rilevanza penale che sono di competenza della magistratura e di un generale controllo politico da parte dell'elettorato, resta di difficile attuazione. All'Autorità di controllo verrebbe infatti richiesto di valutare preventivamente, senza tuttavia specificare in base a quali criteri, lo specifico impatto di una misura governativa sul patrimonio di un esponente del Governo, ovvero di misurarne a posteriori il supposto vantaggio (...)».

Va da sé che queste parole chiariscono perfettamente come il responsabile dell'attuazione di questa legge, il presidente dell'*Authority*, professor Tesauro, ritenesse assolutamente inapplicabile la legge stessa.

Ecco perché il Governo finalmente in questa sede, in Aula, dopo aver riletto in Commissione la norma allo stesso modo, ci offre una riscrittura dell'articolo 3 che tende a fare pulizia di queste palesi inadempienze e inefficienze. Però è assolutamente chiaro, signor Ministro, che questo tentativo del Governo di rendere «potabile» la legge è evidentemente estremo.

Ci troviamo di fronte a una legge forzata, perché non corrisponde a criteri logici ma ad opportunità politiche; ed essendo così forzata la legge

incontra tutte queste difficoltà di scrittura, ma quando noi le abbiamo evidenziate alla Camera, ciò è stato considerato soltanto frutto di un atteggiamento pregiudiziale e strumentale dell'opposizione: oggi vediamo che così non è, ma il problema rimane assolutamente irrisolto. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola prima perché mi sembrava che la discussione avesse preso un timbro un po' inusuale, nel senso che dopo l'illustrazione da parte del Governo dell'emendamento 3.503, il senatore Villone più che illustrare i propri emendamenti avesse fatto una dichiarazione di voto contro l'emendamento del Governo. Allora avevo alzato la mano per parlare in favore di quello stesso emendamento.

Se, però, siamo ritornati, come negli ultimi interventi, in una più ordinata successione di interventi volti alla illustrazione dei propri emendamenti, faccio presente che io non ho presentato delle proposte di modifica.

Vorrei tuttavia registrare, con stato d'animo del tutto diverso da quello dei colleghi che mi hanno preceduto, l'opportunità dell'emendamento del Governo, che dimostra le virtù del bicameralismo e del suo processo legislativo, nel senso che, in una legge sul conflitto di interessi – che, come ho già detto in discussione generale, è qualcosa che a me piace poco per principio – proprio l'oggetto «conflitto di interessi» meritava una definizione la più sfumata, ma anche la meno generica possibile.

A me sembra che il testo proposto dal Governo nell'emendamento 3.503 riesca ad essere molto sfumato, occupandosi della parte centrale del processo costituzionale, ossia del rapporto tra Governo e Parlamento, decisivo momento di libertà e di costituzionalismo, che vedo molto trascurato da alcuni emendamenti dei colleghi, soprattutto da parte di uno degli ultimi di quelli presentati all'articolo 3, nel quale si prevede che, qualora l'atto sia una proposta o un disegno di legge, la disciplina del conflitto di interessi si applicherebbe anche al procedimento legislativo, il che evidentemente rappresenterebbe una vistosa lacerazione di quella libertà parlamentare che, se non è tutta la Costituzione, è certamente il suo momento più forte.

Utilizzo allora questo intervento come dichiarazione di consenso e di voto a favore dell'emendamento 3.503. Gli ultimi argomenti che ho sentito da parte del collega Petrini, e cioè che questa formulazione sia stata successiva all'audizione del presidente dell'*Authority* Tesauro, conferma quanto avevo avuto modo di richiamare in discussione generale.

Per la verità, l'avevo fatto a proposito di un amico che non c'è più, Enzo Caianiello, il quale aveva notato sin dal primo giorno quanto fosse delicato, sul piano costituzionale, intervenire inserendo *Authority* di mediazione nel rapporto tra Governo e Parlamento.

Il senatore Petrini diceva che Tesauro si è accorto che la normativa rischiava di essere inapplicabile. Dal punto di vista del senatore Petrini questo sarebbe un limite della formulazione del testo, a me pare invece il suo massimo pregio, nel senso che c'è una definizione del potenziale conflitto di interessi in sede di Consiglio dei Ministri della proposta e c'è una definizione del danno per l'interesse pubblico. Andare al di là di questo, significa incidere sulle norme e sui valori di libertà che reggono ogni Costituzione che si possa definire tale.

Di qui il nostro apprezzamento alla formulazione dell'emendamento 3.503, presentato dal Governo.

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Villone, lei ha già preso la parola.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, se lei me lo permette, vorrei terminare di illustrare gli emendamenti a mia firma, perché non ho esaurito l'illustrazione nell'intervento precedente.

PRESIDENTE. D'accordo, ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, poche parole per riprendere un ragionamento che ho già iniziato con il ministro Frattini, perché, come ho cercato di dire prima al Ministro, e adesso glielo ripeto in forma più pacata, penso che nell'articolo 3 ci sia uno degli snodi fondamentali della legge.

Lo dico ancora una volta: se sopprimessimo l'articolo 3, cadrebbe gran parte di questa legge; resterebbe quella parte tale da essere agevolmente definita con nome e cognome, cioè con il nome e cognome di Silvio Berlusconi.

L'importanza politica dell'articolo 3, nell'impianto normativo, è fondamentale perché dà la sensazione che la legge sia davvero volta al «bene comune». Se l'articolo non funziona bene – perciò torno ripetutamente sul punto – questo aspetto non è irrilevante, non è marginale.

L'emendamento 3.40 e i successivi...

PRESIDENTE. Senatore Villone, mi comunicano che lei ha già illustrato gli emendamenti all'articolo 3.

VILLONE *(DS-U)*. Quando li avrei illustrati, signor Presidente?

PRESIDENTE. Potrà comunque intervenire sui singoli emendamenti in fase di dichiarazione di voto e in ogni caso, se in tempi contenuti, può concludere il suo intervento.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, precedentemente sono intervenuto sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Villone, il mio turno di Presidenza è iniziato da poco; mi attengo a quanto è comunicato dagli Uffici.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, non intendo sollevare una questione, pur non avendo compreso come si sia svolta la procedura. Svolgerò comunque una dichiarazione di voto sull'emendamento 3.503 per recuperare il contenuto del mio intervento.

Signor Ministro, noi dobbiamo capire se è vero o no che il massimo potenziale di conflitto viene dall'atto legislativo. La normativa si applica o no a disegni di legge governativi? Se la risposta è negativa, signor Ministro, ci faremo tutti una grande risata; se la risposta è positiva occorre capire quando e come si applichi la disposizione.

La normativa si applica allorché il titolare di carica di governo presenta il progetto legislativo al Consiglio dei ministri o quando partecipa alla deliberazione dell'atto, proposto da altri Ministri? Le verifiche si attivano prima o dopo la presentazione del disegno di legge? Prima o dopo la delibera del Consiglio dei Ministri? Se il proponente si astiene o si assenta, che cosa succede? La verifica è in relazione all'autorizzazione del Capo dello Stato e in quale modo? E se gli atti fossero difformi? Infine, che cosa avviene in relazione agli emendamenti approvati in Parlamento?

Questi interrogativi devono ricevere una risposta; il Ministro non può assicurarci che la norma funziona, altrimenti obietto con altrettanta tranquillità che la norma non funziona, è pensata per non funzionare e non funzionerà mai. Se le questioni che ho sollevato saranno evase, non si tratterà di una norma giuridica ma di una *pièce* teatrale. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.503, presentato dal Governo, formulo indirettamente parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sottolineo il pregio dell'emendamento governativo; il Governo non riceverà apprezzamento dalla opposizione ma quanto meno lo avrà dal relatore e dalla sua maggioranza.

Il nuovo testo dell'articolo 3, proposto dal Governo, oltre a recepire gli emendamenti migliorativi già introdotti in sede referente, che i colleghi potranno valutare confrontando il testo originario e le parti, evidenziate in grassetto, modificate dalla Commissione, apporta ulteriori miglioramenti.

Mi consentirete di sottolineare alcuni aspetti particolari proprio perché la volontà della maggioranza e del Governo è che questa legge funzioni in maniera adeguata, e proprio questo è stato lo sforzo del Senato.

Come ho detto più volte, la Camera dei deputati ha licenziato un provvedimento che ha costruito l'intelaiatura delle regole sul conflitto di interessi e compito del Senato è stato quello di perfezionare questa rego-

lamentazione, di renderla maggiormente efficace e più rispondente soprattutto sul piano dell'attuazione e della possibilità di controllo.

Mi accingo ad illustrare i miglioramenti apportati dal Governo con l'emendamento 3.503. Innanzi tutto si chiarisce – non si tratta di fatto di poco conto, se ricordiamo il dibattito svolto in Commissione – che la semplice partecipazione alla adozione di un atto, anche con la semplice formulazione della proposta (questo significa l'atto collegiale, l'intesa, il concerto, la proposta, la delibera del Consiglio dei ministri), può di per sé determinare la situazione di conflitto di interessi.

Credo che questa sia stata e sia una risposta importante alle perplessità sollevate in Commissione. Devo, però, far rilevare che già nell'articolo 1 si stabilisce che il titolare della carica di governo si deve astenere anche dal partecipare a deliberazioni collegiali. Quindi, fa bene il Governo a precisare che è prevista in maniera chiara anche dall'articolo 3.

In secondo luogo, si pone la questione degli atti omissivi. Il Governo, nella prima stesura, aveva inserito il concetto per cui l'omissione è rilevante se riguarda un atto dovuto per legge, e ritengo anche quella formulazione sufficiente. Nell'attuale formulazione si elimina anche il riferimento alla legge che avrebbe potuto rappresentare un elemento di interpretazione restrittiva e si applica la formula tipica di qualsiasi manuale di istituzioni di diritto privato, che definisce l'omissione rilevante se riguarda un atto dovuto che può avere origine dalla legge, da regolamenti, da atti amministrativi, da contratti, da convenzioni, da concessioni e da quant'altro si può immaginare.

Non si tratta certamente di una doverosità politica o metagiuridica, bensì di una doverosità giuridica e, come tale, il Governo ha formulato questa parte dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Pastore, ma per Regolamento ho l'obbligo di chiedere che sia espresso il parere sugli emendamenti e non il parere motivato.

PASTORE, *relatore.* Signor Presidente, posso motivare i pareri anche perché, facendo ciò, motivo indirettamente il parere negativo sugli altri emendamenti. Vi sono emendamenti dell'opposizione che riguardano l'articolo 3 sui quali esprimo parere negativo proprio spiegando il contenuto dell'emendamento del Governo.

Un'altra questione è che il Governo ha eliminato il riferimento agli atti che riguardano la generalità o intere categorie di soggetti. Si è però replicato che, facendo ciò, il Governo ha inserito l'aggettivo «preferenziale» vicino al termine «incidenza», nel senso che l'incidenza sul patrimonio del titolare di cariche di governo deve essere specifica e preferenziale.

È evidente, però, che un privilegio per il patrimonio del titolare di cariche di governo deve sussistere. Nel caso in cui non ci fosse l'aggettivo preferenziale, qualsiasi legge generale che riduca un'aliquota d'imposta,

che agevoli il possesso di una prima casa o preveda una riduzione dell'IRPEG, comporterebbe naturalmente una incidenza specifica sul patrimonio del titolare. Ciò non toglie, però, che non saremmo di fronte ad un atto compiuto in conflitto di interessi, perché riguarda tutti i cittadini che si trovino in quelle condizioni.

Si tratta, quindi, di una formulazione più corretta che non può comunque fare a meno di individuare nel privilegio specifico l'esistenza del conflitto di interessi.

Allo stesso modo non è pensabile eliminare il rilievo del danno per l'interesse pubblico, perché il conflitto di interessi è per definizione il privilegio dell'interesse privato sull'interesse pubblico. Quindi, è evidente che la comparazione deve essere comunque fatta.

Nell'esprimere parere negativo sugli emendamenti presentati in particolare dal senatore Villone, voglio fare presente che la casistica che ha illustrato è già delineata nel testo dell'articolo 3: qualsiasi atto che venga fuori dal Consiglio dei ministri, da una proposta del Ministro o di più Ministri, nonché la stessa proposta legislativa sono soggetti al sindacato da parte dell'Antitrust.

In che cosa si risolverà questo sindacato? Se il sindacato interverrà durante l'*iter* legislativo, nella segnalazione al Parlamento e quindi nella possibilità per questo di intervenire sul provvedimento, in un senso o nell'altro. Ove invece tale sindacato dovesse maturare dopo l'approvazione della legge, in questo caso, oltre alla denuncia alle Camere, saranno possibili sanzioni economiche.

Non mi sembra che sia un caso speciale quello che viene risolto dalla legge, mi sembra invece che sia un caso ordinario; per cui con l'emendamento 3.503 tutte le fattispecie sono individuate. Questa è la ragione per cui esprimo parere favorevole all'emendamento 3.503 e contrario ad i restanti emendamenti all'articolo 3.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.50, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, 3.500, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori e 3.501, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dai senatori Boco e Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.502, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.503.

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto dire al collega Pastore che dovremmo smetterla di usare formulazioni del tipo «tutti gli atti che escono da ...». Senatore Pastore, lei fa un mestiere che le consente di sapere che queste formule sono giuridicamente insostenibili. Tutti gli atti «che escono da», dove vanno? Che escono a che punto? Tutti gli atti del Consiglio dei ministri e tutte le proposte vanno all'Autorità, che dovrebbe effettuare le verifiche patrimoniali su tutti i Ministri? Ma vogliamo dirlo che le verifiche patrimoniali sono una cosa seria e che per farne una ci vogliono settimane, a volte mesi? Ma di che stiamo parlando? Non potete darci queste risposte.

Sembra che questa nuova formulazione dell'articolo 3 abbia risolto tutti i problemi; non ne ha risolto nessuno. Io ho posto delle domande precise le quali non hanno ancora ricevuto, caro Presidente, lo dico con stima, uno «straccio» di risposta.

Con questa nuova formulazione abbiamo tre problemi. Innanzi tutto, l'omissione dell'atto dovuto. Abbiamo detto in Commissione che l'omissione grave può determinare un conflitto, ma ovviamente non parlavamo dell'atto dovuto.

Voglio fare un esempio banale, facendo i modesti manovali del diritto e cercando di capire le cose come funzionano. Se io sono Ministro di un Governo e vedo portare avanti una proposta, che nell'ambito dell'indirizzo governativo so che arreca danno al mio patrimonio e, operando nell'ambito del Governo, faccio in modo che questa non avanzi, fermandola lì, ovviamente il conflitto c'è; eppure, guardate, nessuno ha fatto nulla: non c'è nemmeno una diminuzione o un aumento patrimoniale; ho semplicemente salvaguardato il patrimonio, evitando che alcuno facesse alcunché. Vogliamo dire che il conflitto non c'è? Eppure chiaramente questa è un'ipotesi che la nuova ed efficacissima formulazione dell'articolo 3 proprio non contempla.

Circa l'incidenza specifica e preferenziale, come già ho avuto modo di dire, l'incidenza su un patrimonio è una cosa seria e da verificare. Supponiamo che io sia titolare di azioni. Domani, siccome la Worldcom in America ha presentato dei bilanci falsi il mio patrimonio diminuisce di un terzo; nel frattempo, io faccio sì che il Governo di cui faccio parte adotti un certo atto, per cui dopodomani il mio patrimonio che era calato di un terzo risale poi di un quarto.

Allora, chi potrà mai dimostrare che l'incidenza è specifica? «Preferenziale», parola magica, io perciò ho detto: questo è il testo di Houdini, non è un testo legislativo. «Preferenziale» cosa vuol dire? Che l'incidenza non solo dev'essere specifica *(probatio* diabolica già di per sé), ma dev'essere orientata: «preferenziale» vuol dire questo; quindi vuol dire, quanto meno, che privilegia quel patrimonio e non altri patrimoni, oppure privilegia quel patrimonio più di altri.

Supponiamo che io sia un uomo di vasto patrimonio, che mi chiami Berlusconi: per provare che c'è un'incidenza preferenziale, non verso di me, ma verso una generalità, quante migliaia di cittadini e patrimoni italiani dovremo verificare per essere sicuri che l'incidenza non sia preferenziale? E chi lo fa? Quindi, la parolina «preferenziale» in realtà getta una nebbia giuridica imperforabile su una legge che già aveva questo connotato.

Il danno per l'interesse pubblico: come si misura? E cosa è? Se l'opzione, come più spesso capita, è fra A, B o C, come facciamo a dire che il C è dannoso e A no?

L'ultima considerazione e concludo, signor Presidente, ringraziandola per la sua cortesia. La maggioranza ha adottato qui una formulazione in cui si parla di omissione di atto dovuto, di condizioni di incompatibilità, di incidenza specifica e preferenziale, di danno per l'interesse pubblico: ma, cari colleghi, questa è assai vicina alla definizione di una fattispecie di reato. Se noi scrivessimo questo per un sindaco, andrebbe in galera dalla sera alla mattina, e qua invece si crea un percorso alternativo che va all'Autorità. Per quale motivo? Forse per coprire una situazione che andrebbe davanti al giudice (perché oggi i Ministri vanno davanti ai giudici); e non vediamo un potenziale enorme qui di ulteriori conflitti tra istituzioni, di ulteriori turbamenti, di ulteriori polemiche? E questo sarebbe l'articolo che risolve tutto: davvero i miei complimenti al Ministro e alla sua maggioranza. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, ho annotato alcune delle considerazioni del senatore Villone e certamente non mi sottraggo a tentare di dare qualche risposta, evidentemente non senza considerare che, quando il senatore Villone propone qui a voi e al Governo una raffica di domande senza nemmeno immaginare quale potrebbe essere, per lui, la risposta a queste domande, risposta che vuole dal Governo, è legittimo (e io proverò a darla), mi viene un po' l'impressione (ma sarà un'impressione) che il senatore Villone tenda forse lui, se mi è permesso dirlo, a quel risultato apodittico che in breve significa: questa legge non va bene, quindi è migliore la mia.

Ecco, io tento proprio di avanzare invece sul terreno di merito, perché, se si lasciano aperti tanti interrogativi suggestivi, facendo credere che, quando si scrive una legge, l'ordinamento vivente debba aver già trovato tutte le risposte ad ogni possibile casistica applicativa, non si scriverebbe mai nessuna legge: è evidente che la giurisprudenza, in certi ambiti, io credo le Autorità indipendenti, in questo ambito, potranno, anche avvalendosi di alcuni spunti che verranno dai lavori di questo Parlamento, trovare delle risposte di merito alle molte domande tutte rigorosamente lasciate aperte dal senatore Villone.

VILLONE *(DS-U)*. Se le chiudessi io, signor Ministro...

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Senatore Villone, questa è la mia personale impressione, so bene che non è la sua.

Comincerei con i disegni di legge. Credo che il presidente Pastore abbia già detto, ma anche su questo è facile confermare, che l'effetto giuridico che questa legge vuole raggiungere è scoraggiare e, se non scoraggiato, colpire l'autore di un atto che sia membro del Governo per favorire l'interesse proprio.

Ebbene, è evidente che quando, con una espressione non giuridica – ma qui siamo nell'ambito di una discussione parlamentare e quindi il senatore Villone forse ci perdonerà qualche licenza se non sempre utilizziamo espressioni tecnicamente giuridiche – parliamo di «tutto ciò che esce dal Consiglio dei ministri» sappiamo perfettamente quali siano le categorie di atti a cui facciamo riferimento.

A proposito di quanto sottolineato dal senatore Villone sui disegni di legge, faccio presente che questi ultimi sono atti del Governo che non hanno una efficacia giuridica immediata finché il Parlamento non li approvi, se lo ritenga, modificandoli. La risposta che, senatore Villone, le ha fornito il presidente Pastore al riguardo, mi sembra chiara: il disegno di legge, una volta approvato dal Consiglio dei ministri e presentato dal Governo in Parlamento, ha certamente un rilievo per quanto attiene al conflitto di interessi e, evidentemente, questo atto può essere segnalato dalle autorità indipendenti, che sono disciplinate dagli articoli successivi, agli effetti dell'avvio della procedura di sanzione certamente politica dinanzi al Parlamento e giuridica quando da disegno di legge l'atto diventi legge.

Credo sia evidente che nessuno vorrà colpire o pensare di colpire con delle sanzioni giuridiche un provvedimento, quale è il disegno di legge, che ha una rilevanza politica e come tale è colpito anche quando non è ancora efficace giuridicamente, ma che è doppiamente colpito laddove diventa legge sia con le sanzioni patrimoniali, sia con quelle politiche.

Totalmente diversa è la questione che riguarda il decreto-legge che, ovviamente, può essere colpito come atto del Governo che ha efficacia e vigore di legge dal momento della pubblicazione o della *vacatio legis,* sia per le sanzioni di tipo politico, sia per quelle giuridiche.

Tuttavia, il senatore Villone sa che molti altri atti «escono dal Consiglio dei ministri», così come mi permetto di ripetere, sperando di non offenderlo. Mi riferisco ad esempio, ai decreti legislativi, vengono inoltre approvati regolamenti consiliari, cioè del Consiglio dei ministri, in base ad un certo articolo della legge n. 400 del 1988, ed in qualche modo possiamo affermare che, rispetto a questi atti, nessuno può dubitare che vi sia una efficacia immediata della legge, essendo il decreto legislativo – cioè il decreto delegato – immediatamente efficace; lo stesso accade per il regolamento approvato dal Governo.

Passo ora ad un altro esempio che mi sembra abbia fatto il senatore Villone, quello degli emendamenti. Credo si tratti di una questione indubbiamente interessante che il senatore lascia ovviamente aperta, non provando neanche a dare una risposta. Ritengo che l'emendamento governativo vada trattato così come il disegno di legge, cioè fino a quando il Parlamento non lo approva, e questo emendamento non incide sul tessuto ordinamentale efficace, può essere certamente colpito da quell'articolo del disegno di legge in esame che prevede la denunzia al Parlamento dell'Autorità; qualora poi l'emendamento governativo, approvato dal Parlamento, entri a far parte della legge e produca effetti giuridici, può essere colpito oltre che sotto il profilo politico con la denuncia in Parlamento, anche con le sanzioni patrimoniali e inibitorie che la presente norma prevede.

Quando poi, senatore Villone, ci parla dell'emendamento parlamentare dietro il quale a suo dire il Governo si è mascherato per timore di essere in qualche modo colpito, ebbene, la mia risposta denuncia perplessità rispetto alla sua difficoltà di risposta. Mi chiedo, estendendo la mia domanda alla ragionevole interpretazione di tutti i senatori, quindi se mi è permesso non solo a quelli della maggioranza, se sia mai pensabile immaginare di colpire un emendamento parlamentare previa indagine di indebita collusione con un deputato che sia in quel momento Sottosegretario e che convinca il collega a presentare per proprio conto un emendamento.

Ebbene, credo che si vada un po' troppo lontano, senatore Villone. È chiaro che se lei mi prospetta le possibili elusioni alla legge al solo fine di arrivare alla conclusione che essendo possibili elusioni tutta la legge è da buttar via, mi permetto di replicare che ancora peggiori sono le elusioni possibili alla sua proposta di incompatibilità e di vendita forzata. Chi impedirebbe, volendo seguire la strada delle elusioni, una vendita a qualche amico fidato o a qualche parente più lontano della moglie e dei figli? Chi impedirebbe un patto civilistico di retrovendita, sicuramente previsto dal codice civile e che la proposta di vendita forzata o di incompatibilità non preclude e non previene?

PASSIGLI *(DS-U)*. Basta prevederlo nella norma.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Se dobbiamo immaginare le tante elusioni possibili, credo che nessun testo, nel momento in cui lo si sta studiando, sia immune in astratto da tentativi elusivi.

La nostra preoccupazione è di scrivere una legge che possa funzionare. Credo che sui disegni di legge, sui decreti-legge, sui decreti legislativi, sui regolamenti questa legge possa concretamente funzionare. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo su quest'articolo che il Governo ci ha presentato e sul quale ora il Ministro si è intrattenuto con una lunga elencazione di atti che possono rientrarvi.

Credo che tutti noi che l'abbiamo ascoltato, anche scevri da pregiudizio, abbiamo capito quanto impervio e inapplicabile sia questo articolo, pur nella puntuale distinzione, caro Ministro, che lei ha formulato dei diversi atti approvati dal Consiglio dei ministri, ognuno dei quali ha sorte diversa, ha una cogenza immediata o rinviata; ma certamente questa verifica e possibile applicazione dell'incompatibilità e del conflitto di interessi lascia un'aleatorietà a tutto il procedimento regolamentare e legislativo di cui lei stesso – credo – si rendeva conto mentre parlava, tant'è che ha detto: non possiamo trovare nell'ordinamento vigente tutte le risposte, aiutateci in sostanza a non lasciare interrogativi aperti. Ma poiché questa è la vostra proposta, a voi toccherebbe dare risposta agli interrogativi aperti e, fino ad ora, queste risposte non sono arrivate.

La mia dichiarazione di voto contraria nasce anche da un altro aspetto. Signor Ministro, qui non ci sono solo illustri giuristi che hanno riversato la loro competenza e dottrina in modo molto interessante (credo che tutti noi abbiamo letto con interesse, oltre che ascoltato, la discussione), ma ci sono anche rappresentanti di quei cittadini e cittadine di cultura giuridica media che vorrebbero capire esattamente cosa dice una legge.

Lei ha avuto molti riconoscimenti negli interventi che ci sono stati, anche da parte dell'opposizione. È stata più volte richiamata la sua competenza, la sua capacità giuridica, la sua fine arguzia. Lei, che gode di questo credito da parte dell'opposizione, vorrà a sua volta dare credito all'intelligenza non solo giuridica ma anche logica dell'opposizione che ha continuato a portare in questa sede dubbi e interrogativi (ad esempio, da parte dei senatori Petrini e Villone) grandi come una casa, che rendono risibile questa formulazione e questa soluzione. Usiamo con rammarico il termine «risibile» perché noi avremmo voluto una vera soluzione.

Tenterò di dire anche perché, alla lettura di un parlamentare non giurista (ho iniziato gli studi di diritto, ma sono scappata da quella facoltà per frequentarne altre, però credo di avere una certa dimestichezza con la lettura e la comprensione delle leggi), la formulazione precedente – come ha detto bene il senatore Petrini leggendo testi di illustri giuristi – era del tutto impraticabile, ma questa è francamente inapplicabile. Anche perché

lei mi deve spiegare, signor Ministro, le due fattispecie qui richiamate, che vorrei tutti i colleghi leggessero con attenzione.

La nuova formulazione del Governo prevede un caso di conflitto di interessi riferito al titolare di cariche di Governo. Non si tratta cioè del semplice parlamentare (il quale pure dovrebbe dedicarsi in via esclusiva all'impegno che la carica elettiva gli ha conferito, senza altre attività collaterali), ma di colui che, avendo soddisfatto il suo diritto costituzionale a far politica e quindi essendo stato eletto, ambisce ad assumere una carica di Governo (Ministro, Vice Ministro o Presidente del Consiglio, dunque un limitato numero di cariche) e non è disposto a fare nessun sacrificio per questa sua ambizione. Allora, questo signore, che appunto fa il Presidente del Consiglio, il Ministro, il Vice Ministro o ricopre qualche altra carica di Governo (quindi non è genericamente impegnato in politica), cade in situazione di conflitto quando partecipa – formulazione vaga, come è stato detto – all'adozione di un atto o ne formula la proposta (ma non sarà così sciocco da farlo), oppure omette di compierlo, essendo in condizione di incompatibilità di cui all'articolo 2, peraltro non rimossa. Ci si aspetta che, davanti a situazioni di incompatibilità, quel soggetto le rimuova, cioè non svolga più l'attività professionale in quel determinato settore; invece no, egli assume quell'atto o addirittura omette di compierne uno, che non è discrezionale, ma dovuto.

Ecco, signor Ministro, perché diciamo che questa formulazione non ci piace, che è risibile: chi incorre in questo conflitto di interessi, a mio avviso, è già passibile di ben altri reati. In sostanza, secondo la vostra previsione, se io, donna di Governo, devo assumere un atto – essendo peraltro in una condizione di incompatibilità – dovuto, quindi da assumere per legge, e non lo faccio, rientro nella fattispecie del conflitto e riceverò le sanzioni previste, ammesso che l'autorità riesca a verificare le mie responsabilità. Credo – lo chiedo ai giuristi penalisti che sono qui presenti – che in realtà vi siano altri reati più gravi, come l'omissione di atti di ufficio.

Un altro elemento che secondo noi rende abbastanza risibile la formulazione, nonostante lei abbia detto che ci sono tre punti che definiscono con chiarezza e con efficacia questo aspetto, è quello che riguarda l'altro signore, che non è nelle condizioni di incompatibilità dell'articolo 2, ma per il quale non è prevista alcuna incompatibilità, perché ha la proprietà – non mera, ma in tutti i sensi – delle sue aziende e quindi interferisce anche nella loro gestione, sia pure non assumendo cariche.

Ci ha spiegato benissimo il senatore Passigli come, nella normale gestione del capitalismo moderno, si può intervenire in tutta una serie di attività che non configurano assunzione di incarichi specifici in consigli di amministrazione, ma assicurano una forte ingerenza nelle scelte delle proprie società.

Allora, questo secondo signore teorico (non parlo di una persona specifica), per cui si è detto che non c'è alcuna incompatibilità, cadrebbe nel conflitto di interessi quando – badate bene – adotta o partecipa ad adottare un atto, o omette di compierlo, che ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio. Non sono giurista come il senatore Villone e quindi

non so in cosa consista esattamente l'incidenza specifica e preferenziale, ma capisco che è un'incidenza molto particolare, non è generica. È proprio un'incidenza specifica, e questa parola ha un suo significato anche per il linguaggio comune, e preferenziale.

Ma ciò ancora non basta. Questo signore è proprietario di molte cose, vuole fare il Presidente del Consiglio o il Ministro (o magari entrambi!) e adotta atti che hanno un'incidenza preferenziale specifica sul suo patrimonio, su quello del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, oppure delle sue società, con danno per l'interesse pubblico. Allora, non basta che, essendo proprietario, voglia fare il Presidente del Consiglio o il Ministro, che adotti atti che hanno un'incidenza specifica sul suo patrimonio (ed anche in questo caso credo si ravvisi per lo meno il reato di interesse privato in atti pubblici), ma deve anche esserci un danno specifico per l'interesse pubblico.

Allora, se questo signore adotta atti che incidono in modo specifico e preferenziale sulla sua proprietà, *nulla quaestio,* non c'è conflitto, può farlo? Questa è la domanda che le faccio, signor Ministro. Ci vuole per di più anche il danno? Ma vi pare che questo sia un articolo efficace, puntuale, specifico, che definisce un conflitto di interessi veramente comprensibile ed attuabile?

Qualche collega ha parlato di una gran risata; io faccio l'amarissima constatazione che voi, agendo in stato di necessità, avete dovuto sanare e legittimare ogni forma di conflitto. Ecco perché parliamo di giochi di prestigio, signor Ministro.

C'è evidentemente un'intelligenza vostra, che ha comportato una specie di miracolo. Immagino come sarete stati felici quel giorno che, dopo aver pensato ai tre saggi, ai quattro saggi, al *blind trust* e ad altre soluzioni, avete concluso: perché scervellarci tanto? Diciamo semplicemente che la mera proprietà e la proprietà sono legittime, sono possibili.

Credo meriti un premio l'inventore di questa soluzione dell'uovo di Colombo. Ecco perché parlammo di operazione di prestigio: più nessuna ricerca di soluzioni complesse da adattare alla realtà italiana, ma l'ammissione, la conferma per legge che la proprietà, qualunque essa sia, anche nei settori più disparati e nevralgici per la vita politica e la democrazia, non configura incompatibilità. A questo punto, però, non c'è nessuna incompatibilità: ebbene, la prima sanatoria, la prima amnistia e sappiamo bene in che condizioni e con che persone oggi ci troviamo ad operare; la seconda e più evidente è che qui si cancella ogni possibile conflitto di interessi. Credo che bisogna compiere dei reati per incorrere in questa fattispecie di conflitto di interessi.

Ecco perché, nonostante i miglioramenti (evidentemente la prima versione era aberrante), dica, signor Ministro, alla sua intelligenza – che viene così spesso richiamata dall'opposizione – se in questa fattispecie davvero si risolve il conflitto di interessi; che peraltro non è un fatto teorico e virtuale: nel nostro Paese c'è, è grande come una casa e attualmente si chiama Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Ministro, signori colleghi, spendo qualche parola per chiedervi, per cortesia, di fermarvi sul limite dell'abisso, che è purtroppo un abisso di ridicolo, non è un errore. Infatti, signor Ministro, se ella vorrà interpellare i penalisti, così numerosi tra le sue forze politiche, uno qualsiasi di essi le spiegherà che non si è mai utilizzato in una legge il divieto di compiere un atto specifico e preferenziale che incida sul patrimonio con danno dell'interesse pubblico per la decisiva ragione che ciò è un reato.

Allora, scrivere, in buona sostanza, che chi riveste cariche di Governo non può compiere il reato di abuso d'ufficio è veramente qualcosa di cui riderà – spero per poco tempo perché, se il provvedimento verrà approvato mi auguro rimanga in vigore pochissimo tempo – qualsiasi studente al primo anno di università.

Voi state riducendo il conflitto di interessi ad un mero divieto di cui all'articolo 323 del codice penale, che come stabilisce poi la norma successiva voi stessi dite che è in vigore. Allora, spiegatemi come è possibile compiere un atto preferenziale da parte di una persona che, voi scrivete nell'articolo 1, è dedita al bene pubblico e deve interessarsi soltanto dell'interesse pubblico, senza che tutto questo non significhi un reato.

Allora, se abbiamo risolto in questo modo il conflitto di interessi, mi unisco ai complimenti che vi hanno formulato numerosi colleghi vi dico – come avevo fatto in discussione generale – che avete imitato l'autore di «Alice nel paese delle meraviglie» e avete fatto scomparire il gatto; vi dico adesso che questo coniglio che tirate fuori dal cappello farà ridere purtroppo amaramente chiunque leggerà questo emendamento e questa legge. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).*

MALAN *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento del Governo, che è la riformulazione della definizione del conflitto di interessi.

Credo che tale definizione sia la più ampia possibile della situazione di conflitto di interessi nell'ambito di una legge che si voglia realmente applicare. È stato proposto dall'opposizione di renderla ancora più ampia, ad esempio sanzionandolo o comunque includendo nella definizione di conflitto di interessi il caso in cui un membro del Governo semplicemente non faccia andare avanti una proposta di legge che possa danneggiare il suo patrimonio. A questo punto però ogni membro del Governo dovrebbe andarsi a cercare con il lanternino, nelle migliaia di proposte di legge e nelle decine di migliaia di emendamenti, una proposta o un emendamento

che lo danneggi e farlo approvare, altrimenti si troverebbe incluso nella definizione di conflitto di interesse.

È stato anche chiesto di togliere, credo che questo abbia accomunato tutti gli interventi dell'opposizione, dalla precisazione che l'atto o l'omissione che costituisce conflitto di interessi debba avere un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, il requisito della preferenzialità. Ma in questo modo un qualunque atto che avvantaggi una categoria o intere categorie di persone in modo specifico potrebbe essere sanzionato come conflitto di interessi (la diminuzione dell'IRPEG; il rilancio di un certo settore di attività, il turismo, la giustizia, l'economia, la pesca, l'agricoltura).

Insomma, qualunque provvedimento abbia un'incidenza specifica, ma non preferenziale, potrebbe essere considerato conflitto di interessi. Questo avrebbe una delle seguenti conseguenze. La prima, che l'accesso a cariche di Governo venga riservato esclusivamente a degli individui, che non saprei neanche come definire, completamente avulsi dalla realtà della società che invece dovrebbero rappresentare; possibilmente nullatenenti; non pensionati, altrimenti un provvedimento di diminuzione o di aumento delle pensioni potrebbe ricadere nella definizione di conflitto di interesse.

Si richiederebbe dunque una categoria di individui che avrebbero quasi nulla a che fare con il popolo che invece dovrebbero rappresentare; un po' come in certe società utopiche deve esserci una classe di individui che si scelgono da sé e che, proprio perché estranei al popolo che governano, si presume prendano le decisioni più giuste senza entrare in conflitto di interessi.

La seconda conseguenza, è che possono accedere anche cittadini normali, direi quasi reali, alle cariche di Governo, ma qualsiasi atto da loro intrapreso, specialmente se è positivo, perché se facesse danno a tutti andrebbe bene, se può dare vantaggi ad intere categorie o alla generalità dei cittadini, dovrebbe essere passato al vaglio di una qualche autorità. In questo caso vorrebbe dire spostare la sovranità dal Parlamento ad una qualche consorteria, ad un qualche organismo che certamente non avrebbe un requisito che il Parlamento, non dimentichiamolo mai, ha, cioè quello di rappresentare il popolo, secondo quanto prescrive l'articolo 1 della Costituzione.

Poiché noi siamo contrari ad entrambe queste ipotesi, riteniamo che la formulazione proposta dal Governo, dopo un lungo lavoro in cui si è tenuto conto di molte delle indicazioni, anche delle opposizioni, sia la soluzione migliore e pertanto voteremo a favore dell'emendamento in questione. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.503, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

È approvato.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(Commenti della senatrice Pagano. Senatori dell'opposizione indicano luci accese cui non corrispondono senatori. Le operazioni di controllo procedono lentamente. Proteste della senatrice Pagano e del senatore Garraffa).

Colleghi, evitiamo di mettere telefoni e qualunque altro oggetto personale sui banchi vicino al dispositivo di voto, perché io non posso farli spostare. Chiedo di svolgere la votazione in maniera regolare. In caso di irregolarità, ricevo la segnalazione ed estraiamo la scheda.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 3.504 a 3.45.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.557, precedentemente accantonato, il cui testo riformulato è stato stampato e distribuito.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PASTORE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, l'emendamento che il Governo ha suggerito di riformulare è ovviamente condiviso.

Debbo segnalare all'Assemblea che il problema davvero delicato del *post-employment*, cioè della sorte di coloro che cessano dalle cariche di governo, non è risolto definitivamente da questo emendamento. Il problema posto dal senatore Passigli era rilevante; nei suoi limiti lo abbiamo inserito nel disegno di legge, ma resta la necessità di adeguamenti normativi ulteriori per non lasciare vuoti legislativi in una materia così delicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.557 (testo 2), presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, gli articoli 2, 3, 6 e 7 sono il cuore del provvedimento. Sull'articolo 2 il Governo ha giocato buona

parte della fortuna di questa legge; ne ha soprattutto giocato il destino in sede di promulgazione e di futuro controllo di costituzionalità.

Il Governo si è mosso fin dall'inizio, nelle sue affermazioni, sostituendo, alla prevenzione del conflitto di interessi grazie alla formulazione di incompatibilità di *status*, il controllo *ex post* degli atti di Governo. In realtà ha affiancato i due aspetti, mantenendo una vasta area di incompatibilità di *status* e prevedendo il controllo *ex post* degli atti di Governo per le sole attività imprenditoriali che aveva espunto dalla lunga lista di incompatibilità di *status.*

Il Governo ha poi sostenuto che la legge, proprio grazie agli articoli 2, 3, 6 e 7, è migliorata, mentre a noi sembra invece – lo esemplificherò proprio sull'articolo 2 – che sia nettamente peggiorata.

Non parlerò ovviamente in questa sede dell'impianto sanzionatorio, di cui ci occuperemo ampiamente quando esamineremo l'articolo 7. Ricordo solo che un impianto sanzionatorio è valido non per il livello delle sanzioni previste quanto per la loro applicabilità o meno a fattispecie sanzionabili chiaramente identificate. Questa legge, al contrario, esime dalla sanzionabilità alcune situazioni ed alcuni *status* e, quindi, vanifica l'impianto sanzionatorio, almeno per quanto riguarda quegli *status.*

Rimane da esaminare, in sede di articolo 2, l'eventuale miglioramento della legge, che a noi sembra non sia stato apportato.

Confrontiamo il testo approvato dalla Commissione, ed integrato dagli emendamenti presentati dal Governo anche in Aula, con quello licenziato dalla Camera dei deputati. Al comma 1 dell'articolo 2 si sostituisce la dizione «compiti di gestione» a quella «compiti di amministrazione». Resta ancora da definire se gestione sia concetto più ristretto di amministrazione. Amministrazione è un concetto chiaro. Nelle imprese, nelle società aventi fini di lucro a cui fa riferimento la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, amministrazione si riferisce agli organi amministrativi di società.

È un concetto sufficientemente chiaro, ma non lo è invece quello di gestione, che non è definito ed è fonte di incertezza normativa. A me appare assai più ampio: vi è gestione anche laddove non vi è attività degli organi amministrativi di una impresa, e ripeterò questo concetto tra un secondo, quando parleremo del ruolo della proprietà. In ogni caso, si tratta di dizione che peggiora la formulazione approvata dalla Camera dei deputati, perché introduce una fonte di incertezza normativa.

Vi è poi la soppressione della lettera *d)* del testo della Camera dei deputati, che riguarda l'esercizio delle attività imprenditoriali, su cui ci siamo ampiamente intrattenuti. Lo scopo è, però, molto chiaro: blindare la legge, cucire quel famoso vestito su misura che esenta gli imprenditori che non partecipano agli organi di amministrazione e alla gestione. Ho già detto, però, che la gestione è un concetto incerto e vedremo che si può essere imprenditori proprietari e partecipi della gestione anche se non si è presenti negli organi di amministrazione.

La nuova lettera *d)* che sostituisce la vecchia lettera *e)* peggiora notevolmente il testo. La vecchia lettera e) prevedeva una incompatibilità

con l'esercizio di attività professionali di qualunque natura. La nuova lettera *d)* prevede invece l'incompatibilità per l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo; restringe nettamente le incompatibilità, ma lascia aperta nuovamente un'incertezza normativa, ossia la questione della partecipazione agli organi collegiali.

Se si è Ministri, si partecipa all'organo collegiale che è il Consiglio dei ministri, il quale ha una competenza piena su tutta l'attività di Governo. Quindi, qual è la materia connessa con la carica di Governo, se si partecipa all'organo collegiale? È l'intera gamma delle attività. Si crea, pertanto, un discrimine. Il Sottosegretario, poiché ha deleghe nell'ambito di un Ministero, può più facilmente identificare le materie connesse con la carica di Governo rispetto al Ministro che invece partecipa ad organi collegiali e, quindi, all'intera attività del Governo.

Più avanti si parla di ricoprire cariche e uffici o altre funzioni comunque denominate, come motivo di incompatibilità. A questo proposito devo dire che le funzioni più che ricoprirle si svolgono; ma direi che tra queste funzioni, comunque denominate, vanno sicuramente ricomprese attività di consulenza o arbitrali, che lei ben conosce Ministro, che sicuramente non sono cariche o uffici. Sono funzioni nell'ambito di questa dizione? Certo, non le sfugge che non si può svolgere attività di consulenza o attività arbitrali.

Questo, per dirle che la legge al nostro esame, sottoposta a continue revisioni nella sua formulazione, non per venire incontro a esigenze dell'opposizione o a osservazioni emerse nel dibattito in Commissione o in Aula, bensì proprio nel tentativo di chiudere tutte le possibili falle, di tappare tutti i buchi, di blindarla interamente, costruendo non un vestito ma una corazza su misura, in realtà ha poi finito con l'essere caratterizzata da incertezze tali da complicare un'eventuale verifica in sede giudiziale o giurisdizionale del testo.

Il vero peggioramento della legge, perché di questo si tratta, sta nell'abolizione del comma 2 dell'articolo 2 – e non si dica che si è eliminato tale comma per venire incontro alle esigenze dell'opposizione –, laddove si parlava di mera proprietà. Ho già detto più volte che la richiesta dell'opposizione era volta a non considerare tutte le forme di proprietà incompatibili, ma certo di considerare tali quelle forme di proprietà che introducono un ruolo attivo del proprietario nella gestione.

L'intera legge riposa, e ricerca forse una sua legittimazione in sede poi di promulgazione, sulla distinzione tra proprietà e gestione. Questa distinzione è il cuore della legge, ma essa ha senso solo se la proprietà non ha alcun ruolo nella gestione, solo se il mero proprietario non partecipa alla vita dell'impresa. Abbiamo più volte detto che il proprietario che vota in assemblea, che approva i bilanci ed elegge il consiglio, non è un soggetto che non partecipa alla gestione. Si pensi solo a questo: se tutti i proprietari di un'impresa non esercitassero i propri diritti non vi sarebbe gestione; non vi sarebbero organi amministrativi eletti nelle assemblee; non vi sarebbe approvazione di bilancio. Cioè, la gestione riposa sull'eser-

cizio dei diritti proprietari nelle sedi a questo deputate dagli statuti sociali e dal diritto societario.

Quindi, il punto di fondo è che l'intero articolo 2, cercando di costruire una distinzione tra proprietà e gestione non vi riesce, peggiorando la chiarezza della legge e soprattutto introducendo un'incostituzionale riserva a favore dei proprietari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Sulle dichiarazioni rese dal ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi in sede di discussione del disegno di legge n. 1246

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei sottoporle una questione assai grave che si è appena verificata.

Lei ricorderà che la settimana scorsa ci siamo occupati del cosiddetto collegato infrastrutture, che abbiamo definitivamente approvato. In quell'occasione, si valutò e si discusse a proposito della società Patrimonio dello Stato S.p.a. e cioè della necessità di garantire una tutela al patrimonio storico-artistico della nazione. Ebbene, la maggioranza votò per respingere un emendamento dell'opposizione, perché si disse da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento che il Governo, il giorno prima della votazione in Aula, avrebbe adottato, così come chiede la lettera del Presidente della Repubblica, atti di natura regolamentare attraverso decreti della Presidenza della Repubblica, che avrebbero risolto i problemi affrontati.

Io immagino (e credo che possa essere questa opinione comune) che i colleghi della maggioranza aderirono a questa proposta, anche se ci fu qualche atto successivo (un *niet*, come ho detto l'altro giorno) da parte del Presidente del Consiglio, a proposito dell'emendamento che noi avevamo presentato. Però le cose che quel Ministro ci ha detto (parlo del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di cui riconosco la generale correttezza) sono adesso risultate palesemente false.

Signor Presidente, io mi rammarico di tale questione, ma adesso le agenzie hanno battuto una notizia informandoci di una lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica nella quale il Presidente del Consiglio informa che non verrà adottato alcun atto, né amministrativo, né legislativo, come noi pensavamo.

Quindi un Ministro, forse indotto in errore da parte di indicazioni che aveva ricevuto (ma in ogni caso non sta a me valutare in quest'istante la questione), ha detto al Parlamento cose che oggi vengono smentite dal Presidente del Consiglio.

Ebbene, io ritengo questo un fatto assai grave, perché la questione era stata posta certamente dal Parlamento, che aveva approvato un ordine del giorno del collega Vizzini, certamente da quest'Aula, quando aveva sostenuto che avrebbe adottato nella prima occasione possibile un provvedimento che avrebbe corretto quella norma che veniva ritenuta sbagliata, ma soprattutto era stata posta dal Presidente della Repubblica.

Un Ministro è venuto a dirci in Commissione: guardate, soltanto per due delle tre questioni poste dal Presidente della Repubblica adotteremo, attraverso un provvedimento di carattere governativo (un decreto o qualcosa di simile), misure atte a risolverle. Ebbene, oggi vediamo il Presidente del Consiglio rispondere al Presidente della Repubblica: non c'è bisogno di niente.

Credo, signor Presidente (e qui concludo e la ringrazio di avermi concesso di parlare a questo proposito), che il Ministro per i rapporti con il Parlamento debba venire in quest'Aula a spiegarci come mai egli abbia mentito al Parlamento, se questo posso dirlo, o per lo meno ci abbia raccontato cose del tutto infondate *(Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente)*, visto quello che dice adesso il Presidente del Consiglio nella lettera che le agenzie hanno appena battuto: cose diverse da quelle che ci ha detto il ministro Giovanardi pochi giorni fa.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei sa che giovedì mattina verrà trattato in questa sede un disegno di legge d'iniziativa parlamentare proprio con questi contenuti. Quindi, credo che il riferimento ad un ulteriore intervento normativo possa essere forse riferibile ad un provvedimento di iniziativa del Governo e comunque, data la sovranità di quest'Aula, vedremo cosa deciderà questo Parlamento su questa materia.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1206, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.511, a mio giudizio, è una cartina di tornasole della buona fede di intenti del Governo e della maggioranza nel disporre questo disegno di legge. Cioè, là dove si dice che rimangono valide le norme penali, civili e amministrative, propongo di togliere l'inciso, che mi sembra assolutamente superfluo, «quando ne sussistano i presupposti», perché è ovvio che, se i presupposti non sussistono, le norme civili, penali e amministrative non si applicano.

Tuttavia, al di là della cattiva tecnica legislativa del suddetto inciso – la cui rilevanza è del tutto indifferente – il mio emendamento è teso a sostituire quanto in esso previsto con le seguenti parole: «ivi compreso l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge».

Esiste, infatti, un principio generale in base al quale chiunque abbia un interesse proprio in discussione deve astenersi dal compiere un atto. Tale principio, che vale per tutti i consiglieri comunali, per tutti i pubblici ufficiali, per tutti gli incaricati di un pubblico servizio, che vale per tutti coloro che reggono sul territorio la cosa pubblica, e che giustamente non possono prendere parte ad un atto che interessi loro stessi o un loro prossimo congiunto, a meno di non inserire quanto previsto dal mio emendamento, non varrebbe per i nostri governanti.

Allora, poichè è una somma ingiustizia il fatto che ciò che vale per i pubblici ufficiali non sia valido per i pubblici ufficiali di grado superiore, ovvero i governanti, poiché è una somma iniquità il fatto che ciò che vale a Pinerolo non valga a Roma e poiché – ripeto – la legge deve essere uguale per tutti, inserire una norma in base alla quale anche per gli uomini di Governo debba valere il principio di astensione *rem propriam,* rappresenta una cartina di tornasole della buonafede del Governo.

Non c'è santo che tenga, non possiamo girare intorno a un chiodo e chiudere gli occhi su quella che è una semplicissima realtà: chi ha un interesse proprio non può né legiferare, né decidere rispetto allo stesso. Si tratta di un principio di carattere generale, di civiltà giuridica, un principio che non può essere rimosso da nessuno.

Per questa ragione, abbiamo presentato l'emendamento 4.511 che raccomando all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo in esame. Alcuni di essi, peraltro, sembrano formulati sul vecchio testo, altri, invece, rappresentano o introducono fattispecie contraddittorie.

Vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento 4.511. Il senatore Zancan ha l'abitudine di formulare in termini assoluti le sue opinioni, ma forse non si è reso conto che il comma 4 dell'articolo 4 (il comma 2 del testo licenziato dalla Camera) prevede una fattispecie del tutto pacifica nella quale la sua proposta emendativa si innesterebbe in maniera impropria. Tale norma, infatti, si limita a stabilire – ed è importante che lo faccia – che al di là delle normative specifiche sul conflitto di interessi, restano comunque salve le norme vigenti in materia civile, penale, amministrativa e disciplinare, laddove si configurino fattispecie rilevanti anche sotto il profilo civile, penale, amministrativo e disciplinare.

Mi sembra che il testo dell'ultimo comma dell'articolo 4 sia completo, giacché fa salva la vigenza delle norme già esistenti nell'ordinamento che potrebbero sovrapporsi a quelle specifiche; si applicano quindi sia le norme specifiche previste dalla legge in esame, che quelle generali in materia penale, civile, amministrativa e disciplinare.

Non capisco, pertanto, in che modo si vada ad inserire l'emendamento del senatore Zancan in questo sistema, dal momento che quello richiamato è il sistema vigente. Non c'è bisogno, non è opportuno, non è necessario ma sarebbe al contrario contraddittorio prevedere delle specificazioni o degli ulteriori elementi che potrebbero contraddire proprio all'ordinamento generale che il comma 4 si limita opportunamente a richiamare.

Ritengo quindi che l'emendamento proposto dal senatore Zancan sia posto in un punto sbagliato e quindi non posso accettare le sue affermazioni – ripeto – di definitiva negatività sul provvedimento che sembrano emergere dalle sue dichiarazioni.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Il parere del Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.22, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, 4.500, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, e 4.501, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.502, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.7 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.503, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.504, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.505, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.506, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.507, presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 4.508, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.509, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.510, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.511, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.512, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.0.104, presentato dal senatore

Bordon e da altri senatori, e 8.0.105, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.500 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.71 intende sopprimere l'intero articolo 5. La ragione è abbastanza chiara e si evince dall'insieme del confronto che si è svolto in quest'Aula nel corso della discussione.

Poiché quest'articolo prevede che i titolari di incarichi di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali e che, successivamente all'assunzione della carica, devono assicurare misure dirette affinché le attività economiche siano esercitate secondo criteri e condizioni di effettiva separazione gestionale, la sua soppressione – secondo noi – ha il significato di aprire la possibilità all'approvazione di successivi emendamenti modificativi.

Noi intendiamo porre sullo stesso piano tutti i cittadini italiani, sia quelli che possiedono quote di proprietà azionarie o patrimoniali sia quelli che esercitano attività in proprio. Non ci pare costituzionalmente corretto né giusto distinguere le due fattispecie. Proprio perché questo è un articolo chiave del provvedimento, in cui ci si riferisce all'esercizio diretto di attività imprenditoriali, chiediamo che questo esercizio diretto si accompagni anche alla fattispecie della proprietà e del possesso di partecipazioni azionarie.

In emendamenti successivi su questo articolo sono contenute le nostre proposte specifiche. Come è noto, chiediamo che anche in caso di partecipazioni azionarie e di proprietà coloro i quali assumono incarichi di Governo debbano essere messi nelle condizioni di separare la propria funzione dalla gestione delle proprietà e da quelle delle partecipazioni azionarie.

Io stesso avevo ricordato nel corso della discussione generale come la stessa proposta dei tre saggi del 1994 si ispirasse a questo criterio. Anzi, colgo l'occasione della presentazione di quest'emendamento per riferirmi alla replica che il ministro Frattini ha qui formulato, nella quale si è riferito anche a questo argomento che abbiamo portato in discussione.

Egli, riferendosi a quest'argomento, ricordava come allora il centrosinistra si oppose a quella misura perché ritenuta troppo lassista, in qualche modo non sufficientemente garantista dell'effettiva avvenuta separazione tra funzioni di Governo e possesso di patrimoni e partecipazioni societarie.

Questo è sicuramente vero, ma il ministro Frattini non ha potuto negare nella sua replica la fondatezza delle nostre argomentazioni, cioè che

quella proposta dei tre saggi – peraltro incaricati dal Governo Berlusconi nel 1994 – era formulata secondo l'assunto che tutti i cittadini devono essere posti in condizioni eguali nei confronti del potenziale conflitto di interessi e che quindi occorre operare affinché esso sia prevenuto, non essendo possibile invece distinguere la posizione dei cittadini – come fa purtroppo questo disegno di legge – e intervenire per una categoria di essi, cioè i possessori di patrimoni o i detentori di partecipazioni azionarie, *a posteriori*, quando il conflitto è già intervenuto.

Per questa ragione credo sia importante l'emendamento 5.71, soppressivo dell'intero articolo 5, proprio perché attraverso di esso si apre la strada per una modifica sostanziale del disegno di legge, introducendo nel medesimo articolo 5 anche un riferimento diretto ed esplicito ai possessori di partecipazioni azionarie e ai detentori di patrimoni.

In questo modo sarebbe possibile correggere il vizio originario di questa proposta (che è anticostituzionale, perché distingue i cittadini in due categorie), ripristinare l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e stabilire finalmente una disciplina rigorosa e severa del conflitto di interessi, cosa che invece purtroppo questo provvedimento proposto dal Governo non fa assolutamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 5: alcuni di essi sono proprio fuori tema, mentre altri contrastano con il meccanismo del provvedimento.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.522, presentato dal Governo, poiché si tratta solo di una correzione formale.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, identico all'emendamento 5.71, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.49, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.501.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Nonostante il relatore ed il Ministro abbiano espresso parere contrario su questo emendamento, intervengo per ribadire che esso, come ho sostenuto precedentemente, consentirebbe qualora approvato di modificare sostanzialmente la struttura complessiva di questo provvedimento.

Con l'emendamento 5.501, sul quale dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, si prevede la dichiarazione all'Autorità *antitrust,* da parte di coloro che assumono una carica di Governo, del possesso di patrimoni e di altre partecipazioni di carattere azionario. L'Autorità, qualora nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini verifichi che sia stata effettuata una dichiarazione non veritiera o incompleta, informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato, perché provveda entro dieci giorni all'integrazione della propria dichiarazione.

Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte una serie di sanzioni: la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa; la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato; la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti; infine, nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente.

È chiaro che questo è il caso più rilevante perché qualora il detentore di una funzione o attività di Governo abbia un'attività imprenditoriale svolta in regime di concessione, questa attività si annuncia come in contrasto con la sua funzione pubblica, vi è la sanzione ed è prevista la revoca.

Tutto ciò va nel senso che abbiamo più volte sostenuto, cioè di rendere effettivamente efficace il provvedimento. È per questo che l'approvazione di questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 è di parti-

colare importanza per avere finalmente nel nostro Paese una legge degna di questo nome che regoli il conflitto di interessi e non una legge *ad personam* come quella che qui il Governo ha presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.501, presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 5.502, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, identico all'emendamento 5.74, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.75, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, consideriamo tale emendamento particolarmente rilevante. Come è noto alle colleghe e ai colleghi, il tema dell'etica pubblica e il tema della distinzione delle funzioni è considerato in tutte le democrazie liberali del mondo di massima importanza.

Con l'emendamento proponiamo di sostituire il primo comma con un altro comma con il quale si istituisce l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

È chiaro che istituire una nuova Autorità indipendente così denominata rappresenterebbe la prova che effettivamente nel nostro ordinamento si vogliono introdurre norme severe ed efficaci. Riteniamo che sull'insieme della materia relativa all'etica pubblica sia necessario un controllo, un'attività costante di monitoraggio, un'azione volta sicuramente a reprimere ma soprattutto a prevenire l'instaurazione di conflitti di interessi.

I casi di conflitto di interessi possono essere molteplici e vari, possono riguardare anche funzionari, operatori della pubblica amministrazione in generale, una serie di figure che sono sottoposte, anche per la loro attività, quotidianamente al contatto con operatori economici esterni. Ricordo che negli Stati Uniti d'America è da tempo in vigore un regolamento che riguarda le modalità attraverso cui i funzionari pubblici possono entrare in rapporto con operatori economici privati. Nel nostro Paese questo manca e un'Autorità di tal genere potrebbe dare vita a questo tipo di regolamento.

Credo pertanto si tratti di una proposta molto importante, in quanto estende all'insieme della sfera dell'attività dell'amministrazione pubblica il concetto di conflitto di interessi e un'Autorità del genere avrebbe il compito di salvaguardare, di garantire il rispetto dell'etica pubblica attraverso procedure preordinate, prestabilite, non intervenendo quindi caso per caso ma con una regola di carattere generale.

Ritengo quindi che l'approvazione da parte dell'Assemblea di questo emendamento consentirebbe, contemporaneamente, di introdurre una novità rilevante nel nostro ordinamento e di assegnare ad una Autorità che ha propriamente questo compito le funzioni che impropriamente questo provvedimento attribuisce all'*Antitrust*. Lo voglio sottolineare anche perché il presidente di questa Autorità, il professor Tesauro, nell'audizione svolta in Commissione affari costituzionali ha ricordato come il suo organismo sia assolutamente impossibilitato a svolgere le funzioni che questa legge gli attribuisce, poiché i criteri in base ai quali dovrebbe essere effettuato il controllo *a posteriori* sul conflitto di interessi, sono assolutamente generici.

Pertanto, lo stesso professor Tesauro chiedeva che questo tipo di compiti non fosse attribuito in tal modo all'Autorità *antitrust*, o che quantomeno fosse precisato. Con l'attribuzione ad altro organismo, di nuova istituzione, di queste funzioni si sanerebbe anche questa situazione che impropriamente la legge introduce, oltre ad affermare un criterio giusto di carattere generale che estende il tema del conflitto di interessi fino a farlo rientrare nel concetto più generale dell'etica pubblica.

Per questo il mio Gruppo sottolinea la necessità di approvare questo emendamento che riteniamo assai qualificante per la legge sul conflitto di interessi.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, questo emendamento anticipa in realtà un dibattito che credo si terrà quando esamineremo i poteri che, in base alla proposta del Governo, vengono attribuiti rispettivamente all'Autorità per le comunicazioni e all'Autorità *antitrust.*

Credo però che l'Assemblea debba poter considerare già ora – perché le spiegazioni che il senatore Vitali ha dato a proposito del suo emendamento pongono il problema adesso – qual è l'intenzione, la motivazione che sostiene la proposta di istituire un'Autorità garante dell'etica pubblica.

La denominazione non è irrilevante, colleghi, perché nasconde, questa è ovviamente l'impressione del Governo, due valutazioni che giudico entrambe con sfavore, negativamente. La prima è che si possa, attraverso un organismo dotato di poteri di controllo e di coercizione, garantire l'esistenza o meno dell'etica, cioè del principio che dovrebbe invece, come

negli ordinamenti anglosassoni è da sempre, costituire la precondizione per lo svolgimento dell'attività politica e per l'esercizio delle cariche politiche, quindi anche di quelle di Governo. Ebbene, l'idea che questo valore, che a mio avviso è precondizionante per ogni atto e ogni attività, debba avere al di sopra un organismo con poteri di coercizione, che indirizza e amministra verso l'etica, secondo come esso organismo ritiene, francamente qualche preoccupazione me la dà.

La seconda, che probabilmente non è nelle intenzioni del senatore Vitali e neanche degli altri senatori dell'opposizione, ma che qualche volta è trapelata, consiste in una sorta di sfiducia strisciante verso le Autorità esistenti. Questo provvedimento è venuto e viene incontro alle domande dei presidenti delle Autorità che abbiamo ascoltato di avere del personale in più per assolvere ai nuovi compiti, di avere un più esteso potere di autoregolamentazione dei criteri e delle procedure – potere che da sempre le Autorità si sono date o hanno ricevuto come presupposto per esercitare compiti delicatissimi, qualche volta, mi permetto di dire, non meno delicati di quelli di sindacare un conflitto di interessi, come accertare il rispetto di normazioni importanti, quali la legge Mammì o la legge del 1990 sulla valutazione dell'abuso di posizione dominante.

Ebbene, per anni e anni nessuno ha dubitato della capacità di queste Autorità di assorbire una quantità davvero ingente di denunzie, di atti e di procedimenti, come testimoniano le relazioni periodiche che depositano. Nessuno ha mai dubitato della indipendenza e della capacità, da parte di queste Autorità, di operare fuori dal condizionamento di ogni altro potere.

Mi domando allora perché i colleghi dell'opposizione si sentono oggi in dovere di proporre l'istituzione di una nuova Autorità, che si chiama Autorità per l'etica pubblica – e già l'obiettivo mi piace poco – e perché non suggeriscono, se lo ritengono, potenziamenti operativi della struttura dell'*Antitrust* o dell'Autorità delle comunicazioni.

Abbiamo sganciato tali Autorità per farle lavorare meglio, perché ci è stato detto che cumulare compiti di valutazione, come il sindacato relativo alla legge della *par condicio* o alla legge Mammì, era pericoloso. Occorreva conferire all'una il potere di sindacato su un settore e all'altra il potere di sindacato su un diverso ambito. Così abbiamo fatto, perché questo ci hanno chiesto i Presidenti delle Autorità, i quali ci hanno detto giustamente che occorre una ridefinizione dei criteri alla stregua dei quali le nostre decisioni possano essere fattive ed effettive.

Abbiamo riformulato le norme che dovranno servire per redigere i regolamenti delle Autorità e per formare quella giurisprudenza rispetto alla quale non possiamo dare oggi tutte le risposte. Allorché fu varata la legge del 1990, prima che si formasse la giurisprudenza costruttiva dell'*Antitrust*, chi poteva immaginare in che modo sarebbero state risolte alcune questioni incerte? La legge non avrebbe potuto immaginare e predeterminare questioni che sono state affrontate e definite dalla giurisprudenza dell'*Antitrust* di cui universalmente credo ci si debba e possa fidare.

Alle Autorità esistenti, che giudichiamo e che sono indipendenti, si deve attribuire questo nuovo potere; non è opportuno istituire una nuova Autorità che ha pericolosi obiettivi. Il primo obiettivo, forse non voluto ma che sarebbe certamente realizzato, sarebbe quello di affermare che di colpo non giudichiamo più idonee le Autorità esistenti per il compito di sindacare i conflitti. A me questo sembra anche ingeneroso nei confronti del lavoro che hanno svolto.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Insistiamo per la votazione dell'emendamento 5.75.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.75, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai banchi dell'opposizione).

(Il Presidente dispone l'estrazione di alcune tessere di votazione. La senatrice segretario Dato segnala che il tabellone elettronico continua a registrare l'uso di tale tessere).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1206, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.39, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.37, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.503, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.30, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.84.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.84, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Brusìo in Aula).

Prego i senatori di stare al proprio posto per continuare i nostri lavori per altri 20 minuti. Tutte le richieste per rilevare se alle luci accese corrisponde o meno la presenza dei senatori fanno solo perdere tempo utile. Vi prego, quindi, di stare tranquilli. *(Il Presidente controlla personalmente la corrispondenza di alcune luci accese e la presenza dei rispettivi senatori).*

Togliamo le tessere cui non corrisponde alcun senatore dalla prima fila dei banchi di Alleanza Nazionale, così evitiamo equivoci! *(Proteste dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).*

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1206, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.41, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.504, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, fino alle parole «e del mercato».

Non è approvata.

A seguito di tale reiezione, restano preclusi la seconda parte dell'emendamento 5.504 e gli emendamenti 5.505 e 5.506. *(Proteste della senatrice segretario Dato).*

Lei, deve farlo durante le verifiche! *(La senatrice segretario Dato abbandona il banco della Presidenza protestando. (Vivaci commenti dai Gruppi AN e FI).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.507.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. *(Vivaci proteste dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U, AN e FI).*

(La richiesta non risulta appoggiata).

Signori, questi comportamenti non credo che giovino né all'Aula, né ai nostri lavori!

Metto ai voti l'emendamento 5.507, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.508.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.508, presentato dal senatore Boco.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

DATO *(Mar-DL-U)*. Vorrei che fosse messo a verbale che io ho fatto il mio dovere, Il Presidente no; sa solo dire volgarità! *(Proteste dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Senatrice Dato, la richiamo all'ordine. Sta turbando l'ordine dei nostri lavori. *(Vivaci proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

Colleghi, vi ricordo nel frattempo di non dimenticarvi di votare.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1206, 9, 36, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.509, presentato dal senatore Boco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.510.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, quando lei dichiara chiusa la votazione, sul tabellone si accendono sempre quattro o cinque luci. Io le chiedo di controllare.

Chiediamo comunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di questo emendamento.

GARRAFFA *(DS-U)*. E lei lo sa perfettamente!

PRESIDENTE. Senatore Garaffa, oggi lei è già stato richiamato dal presidente Fisichella. Lei non può urlare in Aula. Mi creda, se ho la possibilità di vedere tessere doppie o luci accese io le faccio togliere.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.510 propone di inserire al comma 2 le seguenti parole: «... anche tutti i dati relativi alle attività professionali e agli impieghi esercitati o ricoperti, indipendentemente dalla sua valutazione circa la loro idoneità a configurare conflitto di interesse con la carica pubblica ricoperta».

Vorrei cogliere l'occasione della dichiarazione di voto su questo emendamento per replicare a quanto il ministro Frattini ha sostenuto un attimo fa, intervenendo sull'emendamento 5.75, quello con il quale proponevamo di istituire un nuovo organismo indipendente, un'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interesse.

Il ministro Frattini ha usato due argomenti, che entrambi contesto alla radice. Il primo è un argomento surrettizio secondo il quale noi vorremmo mettere in discussione le Autorità indipendenti attualmente esistenti. No, noi abbiamo discusso circa la possibilità da parte dell'Autorità garante della concorrenza di effettuare quelle funzioni di controllo che la legge le assegna, vista la genericità dei criteri indicati. Sono considerazioni che, indipendentemente dall'organico – che non è l'aspetto principale e fondamentale – lo stesso presidente, professor Tesauro, ha svolto in modo molto chiaro nel corso dell'audizione in Commissione affari costituzionali.

Quindi, è una contestazione di merito che riguarda la natura delle funzioni che questo provvedimento assegna a quell'Autorità e non è certo un atto di sfiducia nei confronti di questa Autorità, né nei confronti delle altre Autorità esistenti.

Quanto poi al concetto di etica pubblica, che ha così scandalizzato il ministro Frattini, vorrei ricordare che si tratta di un concetto essenziale, proprio considerato tale dalle democrazie anglosassoni, e che anche nel nostro Paese dovrebbe essere introdotto non caso per caso, perché non è questa evidentemente la funzione di un'Autorità come quella che noi proponiamo, come del resto è ben chiarito dalla sua denominazione completa.

Qui, infatti, si parla di un'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interesse.

Signor Ministro, questo è il punto. Voi proponete una legge che non interviene prevenendo i conflitti di interesse per tutti i cittadini ma solo per una categoria, cioè per coloro i quali esercitano funzioni di lavoro autonomo o dipendente, non per i possessori di patrimoni e partecipazioni azionarie. Noi invece chiediamo che per l'appunto il concetto di etica pubblica sia garantito attraverso una norma di effettiva prevenzione dei conflitti di interesse. Naturalmente, tutto ciò deve essere garantito attraverso precise procedure e regolamenti, che l'Autorità avrebbe il compito di elaborare e di emettere e che riguarderebbero l'insieme dell'attività pubblica.

Pensate a cosa questo potrebbe significare, ad esempio, per le tante situazioni nelle quali si possono determinare dei conflitti o dei contrasti reali tra una funzione pubblica esercitata e il rapporto con organi esterni, con portatori di interessi privati e con imprese. Tutto questo, purtroppo, non è ancora chiaramente regolamentato nella nostra Pubblica amministrazione e spesso è fonte di contrasti, di conflitti e di situazioni molto spiacevoli, senza arrivare al codice penale e a quanto esso prevede in tutta una serie di fattispecie, molto rilevanti, che riguardano appunto interessi privati in atti di ufficio.

Qui la questione è diversa: si tratta, per l'appunto, di introdurre in modo organico il concetto di prevenzione del conflitto di interessi a tutti i livelli. E il ministro Frattini – lo voglio sottolineare – ha definito pericolosa questa fattispecie e la conseguente proposta. Ed è ciò che esattamente succede nelle altre democrazie di carattere anglosassone, alle quali noi dovremmo cercare di assomigliare; purtroppo, con questo disegno di legge ci allontaniamo dalle democrazie, rischiamo appunto di diventare un Paese, unico tra tutte le democrazie occidentali, nel quale è possibile che un Presidente del Consiglio possieda tutte le emittenti televisive senza che la legge possa fare alcunché su questo che è un punto determinante per la democrazia e per la libertà in Italia. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.510, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, volevo fare una proposta ai colleghi di maggioranza e opposizione. Noi avremmo dovuto proseguire i nostri lavori fino alle ore 21; abbiamo davanti cinque pagine di emendamenti per terminare

quelli presentati all'articolo 5. Se siete d'accordo, arriviamo alla conclusione degli emendamenti all'articolo 5, dopo di che togliamo la seduta.

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Io non sono abituata a recriminazioni; sono però molto attaccata alle istituzioni e alla serietà dell'Aula parlamentare del Senato. Quindi, deploro intanto... *(Commenti dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Colleghi!

PAGANO *(DS-U)*. A maggior ragione e *ad adiuvandum*. Quindi, non mi piacciono gli schiamazzi da tifo da stadio *(Commenti dai Gruppi AN e FI. Richiami del Presidente)* da qualunque parte provengano.

PRESIDENTE. Colleghi, state dimostrando una maleducazione totale, perché i versi sono versi della maggioranza e dell'opposizione. Prego, senatrice Pagano.

PAGANO *(DS-U)*. Quindi ritengo inammissibile l'irrisione da parte dei colleghi sul numero legale, quando dal tabulato (se vuole le faccio i nomi, ma non è mio costume) quindici persone, che io conosco personalmente, non risultano presenti, tra le quali due Capigruppo.

ANGIUS *(DS-U)*. Fai i nomi!

PAGANO *(DS-U)*. Mi astengo dal fare nomi in questo momento, ma la prego, signor Presidente, di riportare serietà in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, vorrei che tutti i Capigruppo, di maggioranza e di opposizione, sollecitassero la discussione in sede di Consiglio di Presidenza delle norme che sono state scritte e sono pronte...

ANGIUS *(DS-U)*. Non c'entra nulla.

GARRAFFA *(DS-U)*. Cosa c'entra con questo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Garraffa, se lei non conosce i contenuti di queste normative...

GARRAFFA *(DS-U)*. Ma per favore!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la richiamo all'ordine, visto che non lo ha fatto oggi il presidente Fisichella. È la quarta volta e a furia di intervenire...

Ci saranno disposizioni che impediranno ad ogni senatore di esercitare il voto per altri colleghi. Non saranno forse risolutive del problema, ma comunque sono norme che il collega Bordon e il collega Moro hanno proposto alla Presidenza.

GARRAFFA *(DS-U)*. Ma per adesso che facciamo? Lei deve controllare, signor Presidente.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la sua proposta sarebbe accettabile in condizioni normali. Tuttavia, essendoci ora il numero legale in quest'Aula con dei senatori assenti che hanno votato, credo che non possa essere accettata.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Bisogna chiederlo al senatore Nania come vota!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.511.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere che quindici senatori appoggino la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.511, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Per cortesia, ciascuno voti per sé stesso, anche perché, vista l'ora, non potrebbe essere proprio così negativa la cosa. *(Vengono segnalati i banchi del Gruppo AN)*. Si siede, per cortesia, senatore, così verifico anche dietro di lei, dove c'è un eccesso forse di luce; sarà un fuoco fatuo? Si sieda, per cortesia, collega Specchia. Allora c'è proprio un eccesso: ci sono quattro luci e mi sembra che i senatori siano tre. C'è una tessera in più; prego gli assistenti di toglierla, per cortesia. Arriviamo a fine seduta con queste sceneggiate: ma sarà possibile? Dietro al senatore Pedrizzi ci sono quattro luci e tre senatori.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non è in numero legale.

Dico ai colleghi che basta chiedere con cortesia le cose ed esse vengono fatte.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 3 luglio 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9).

– CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).

– CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).

– RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).

– MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).

– ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).

– VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca (1473) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 1º giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1463) *(Relazione orale).*

III. Discussione della proposta di modificazione del Regolamento:

Modificazioni degli articoli 12, 17 e 20 del Regolamento del Senato concernenti l'Archivio storico (*Doc.* II, n. 5) *(Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti del Senato).*

IV. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dibattito sui recenti sviluppi connessi alla vicenda dell'assassinio del professor Marco Biagi.

La seduta è tolta *(ore 20,45).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta n. 199

(Incompatibilità)

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica e non può ricoprire cariche o uffici, o altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera *d)* del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

6. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera *d)*, svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

EMENDAMENTO 2.580 E SEGUENTI

2.580

BOCO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti».

2.556

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la parola: «temporaneo».

2.557

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

V. testo 2

Al comma 4, aggiungere, in fine: «L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b), c),* e *d)* perdura per 24 mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economico, nonchè di società aventi fini di lucro a partecipazione pubblica o che intrattengano con lo Stato, le regioni, o gli enti locali rilevanti rapporti economici».

2.557 (testo 2)

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Approvato

Al comma 4, aggiungere, in fine: «L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b), c),* e *d)* perdura per 12 mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonchè di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta ».

2.43

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.128

BOCO

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica».

2.167

VILLONE

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e comunque dall'effettiva assunzione della carica».

2.558

IL GOVERNO

Approvato

Sopprimere il comma 6.

2.44

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Id. em. 2.558

Sopprimere il comma 6.

2.51

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1, comma 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in situazioni di conflitto di interesse, provvedono ad eliminare le cause di incompatibilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima».

2.333

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge debbono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.334

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore delle presente legge debbono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.127

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata».

2.113

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Precluso

Prima del comma 6 premettere il seguente periodo: In ogni caso non può ricoprire cariche di Governo che abbia ricoperto o esercitato uno delle attività di cui alle lettere *a), b), c),* ed *e)* nei dodici mesi precedenti al conferimento del mandato».

2.581

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le altre:* «fino al momento dell'assunzione della carica di governo».

2.582

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le altre:* «fino al momento dell'assunzione della carica di governo».

2.119

BOCO

Precluso

Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.126

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informativa;
b) servizi erogati in regime di concessione;
c) credito, finanza e assicurazioni;
d) opere pubbliche e lavori pubblici;
e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività».

2.559

COMPAGNA

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Il mandato di parlamentare nazionale ed il mandato di parlamentare europeo sono incompatibili. La incompatibilità deve essere rimossa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge optando per l'uno o l'altro dei mandati, a pena di decadenza dalla carica elettiva la cui proclamazione è avvenuta per ultima».

2.560

IERVOLINO, BOREA, EUFEMI

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* La carica di membro del Parlamento Europeo è incompatibile con quella di membro di una delle due Camere e di consigliere e di assessore regionale. La incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla proclamazione o nomina nella carica assunta per ultima. In caso di mancata opzione nel termine di cui al periodo precedente, l'eletto o il nominato viene considerato decaduto dalla carica assunta per ultima e la decadenza va proclamata nei trenta giorni successivi all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea presso la quale la medesima è stata assunta. In sede di prima applicazione i termini di cui ai periodi precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.561
Salzano, Ruvolo
Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. 1. La qualità di deputato al Parlamento europeo esclude la possibilità di occupare contemporaneamente un seggio in un Parlamento nazionale o regionale. La incompatibilità deve essere rimossa entro 30 giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla carica assunta per ultima.

2. In sede di prima applicazione i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2
Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi
Precluso dalla reiezione dell'em. 1.12. Cfr. seduta n. 196

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali)

1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, ecluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2».

2.0.3

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.12. Cfr. seduta n. 196

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali)

1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, ecluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompabilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.0.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.12. Cfr. seduta n. 196

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali)

1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompabilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.0.5

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione».

2.0.6

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Attestazione delle attività economichee deliberazione dell'incompatibilità)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 1 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle Assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, può richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.»

2.0.7

VILLONE

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Accertamento dell'incompatibilità)

1. La incompatibilità di cui alla presente legge è accertata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su ricorso da chiunque presentato con la necessaria documentazione entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, e notificato entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione ai soggetti verso i quali intende farsi valere l'incompatibilità medesima.

2. I soggetti ai quali il ricorso è stato notificato possono, entro i trenta giorni successivi alla notificazione, depositare in cancelleria scritture difensive e documenti.

3. Le parti possono chiedere un termine per la presentazione di memorie e documenti.

4. La Corte decide con sentenza trasmessa, entro i dieci giorni successivi all'adozione, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Assemblee parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni».

2.0.8

VILLONE

Precluso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Decadenza e risoluzione di diritto)

1. Il trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione della sentenza della Corte di cassazione, qualora la situazione di incompatibilità non sia venuta meno, i contratti, le concessioni, le autorizzazioni, le sovvenzioni, i sussidi o titoli abilitativi comunque denominati sono risolti di diritto o decadono, fatti salvi i rapporti pregressi».

2.0.100

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonchè in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Conflitto di interessi)

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato ovvero, se dovuto per legge, è omesso dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

(*) Approvato l'emendamento 3.503 interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

3.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.50

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 3.4

Sopprimere l'articolo.

3.500

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Id. em. 3.4

Sopprimere l'articolo.

3.501

Bordon, Angius, Boco, Marino, Dentamaro, Mancino, Petrini, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Zancan, Turroni, De Petris

Id. em. 3.4

Sopprimere l'articolo.

3.27

Boco

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Attività patrimoniali).* – 1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui al comma 1 dello stesso articolo, sentite per quanto di competenza le Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonchè concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite le Autorità garanti di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3.502

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Attività patrimoniali).* – 1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui al comma 1 dello stesso articolo, sentite per quanto di competenza le Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonchè concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite le Autorità garanti di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3.503

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Conflitto di interessi).* – 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da

essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico».

3.504

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Conflitto di interessi).* – 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado».

3.48

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Conflitto di interessi).* – 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado».

3.505

VILLONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «quando l'atto è adottato ovvero, se dovuto per legge, è omesso, dal titolare di cariche di governo» *con le parole:* «quando il titolare di cariche di governo adotta l'atto ovvero partecipa all'adozione del medesimo ovvero alla formulazione della relativa proposta».

3.506

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Precluso

Sopprimere le parole: «se dovuto per legge».

3.507

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero se dovuto per legge, è omesso» *aggiungere le seguenti:* «ovvero, in generale, quando è posto in essere un qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «ovvero quando l'atto» *aggiungere le seguenti:* «o il comportamento».

3.10

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

3.35

VILLONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero quando» *alla fine.*

3.508

VILLONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ha un'incidenza specifica sul patrimonio del» *con le seguenti:* «determina un vantaggio per il».

3.509

Guerzoni, Vitali, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un'incidenza specifica sul» *con le seguenti:* «una correlazione particolare con il».

3.510

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Precluso

Sopprimere la parola: «specifica».

3.21

Boco

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «specifica».

3.34

Villone

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «specifica».

3.55

Vitali, Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «specifica».

3.56

Vitali, Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «specifica» *con la parola:* «particolare».

3.511

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: « grado», *aggiungere le seguenti:* «ovvero quando l'atto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado».

3.512

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Precluso

Aggiungere, dopo la parola: «parenti» *la parola:* «o affini».

3.513

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Precluso

Sostituire la parola: «secondo» *con la parola:* «terzo».

3.514

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Precluso

Sostituire la parola: «secondo» *con la parola:* «terzo».

3.515

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «secondo grado» *aggiungere le seguenti:* «o delle attività o società dagli stessi controllate o sulle quali esercitano un controllo, ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile».

3.516

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «secondo grado» *aggiungere le seguenti:* «ovvero di impresa o società direttamente o indirettamente controllata».

3.517

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Precluso

Aggiungere, dopo le parole: «quanto previsto» *le parole:* «dall'articolo 2359 del codice civile o».

3.518

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Precluso

Aggiungere, dopo le parole: «n. 287» *le parole:* «o di cui possano determinare, direttamente o indirettamente, gli indirizzi e le decisioni».

3.519

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Precluso

Sopprimere le parole da: «con danno» *fino alla fine dell'articolo.*

3.8

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti».

3.20

BOCO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «con danno per l'interesse pubblico e».

3.12

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «con danno per l'interesse pubblico e».

3.77

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «con danno per l'interesse pubblico e».

3.520

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI

Precluso

Sopprimere le parole: «con danno per l'interesse pubblico e».

3.68

GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con danno» *con le parole:* «anche con danno».

3.69

Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con danno» *con le parole:* «anche se non vi è danno».

3.521

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Precluso

Sostituire le parole: «con danno» *con le parole:* «pur non essendovi danno».

3.522

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e salvo che» *fino alla fine del comma.*

3.24

Boco

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e salvo che» *fino alla fine del comma.*

3.51

Vitali, Brutti Massimo, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e salvo che», *fino alla fine del comma.*

3.79

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e salvo che», *fino alla fine.*

3.523

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Precluso

Al comma 1, alla fine, sopprimere le seguenti parole: «e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti».

3.524

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI

Precluso

Sopprimere le parole da: «e salvo che» *fino a:* «di soggetti».

3.14

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «la generalità o intere categorie di soggetti», *con le parole:* «una pluralità di soggetti».

3.73

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «generalità» *aggiungere le seguenti:* «dei cittadini».

3.525

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti adottati in situazione di conflitto di interessi sono nulli».

3.22

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti adottati in situazione di conflitto di interessi sono nulli».

3.526

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Gli atti adottati dal titolare di cariche di governo in situazione di conflitto di interessi sono nulli».

3.9

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché di imprese concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 6, sentite le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività».

3.19

BOCO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'autorità per la concorrenza e il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi».

3.23

BOCO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Quando ricorrono le condizioni stabilite dal precedente comma entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 5, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale».

3.28

BOCO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 3-*bis*, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

1-*ter*. Per i titolari delle cariche di cui all'articolo 3-*bis*. è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».

3.40

VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il conflitto di interessi non viene meno qualora l'atto sia adottato da organo collegiale di cui il titolare fa parte e il titolare medesimo si astenga o non partecipi alla delibera di adozione dell'atto».

3.42

VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai fini della presente legge anche le proposte presentate dal titolare della carica di governo per la adozione da parte di altri organi ovvero di organi collegiali di cui il titolare medesimo fa parte.».

3.41

VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai sensi della presente legge gli atti deliberati da organi collegiali di cui il titolare medesimo fa parte».

3.43

VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai fini della presente legge le determinazioni assunte dal titolare della carica di governo a titolo di parere, consenso, concerto, o a qualsivoglia altro titolo nel corso del procedimento di formazione di atti appartenenti per l'adozione alla competenza di un diverso organo».

3.46

VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del precedente comma quando il vantaggio per il titolare, il coniuge i parenti o affini entro il secondo grado sia determinato dalla mancata adozione dell'atto monocratico da parte del titolare della carica di governo, ovvero dalla mancata deliberazione dell'atto da parte dell'organo collegiale di cui il titolare medesimo fa parte, se alla deliberazione non si pervenga per il voto contrario o la mancata partecipazione del titolare».

3.527

VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nel caso in cui l'atto sia una proposta o un disegno di legge, la disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle proposte emendative presentate nel corso del procedimento legislativo da parlamentari».

3.45

VILLONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nel caso in cui l'atto sia un decreto legislativo per la cui adozione si richiede il parere delle competenti commissioni parlamentari, la disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle modifiche eventualmente introdotte in conformità ai pareri espressi dalle medesime commissioni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Incompatibilità oggettive)

"1. È fatto comunque divieto ai titolari di cariche di Governo di assumere incarichi nelle imprese operanti nei seguenti settori:

*a)*difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

*b)*servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

*e)*distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

*g)*concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

*h)*concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero alle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

EMENDAMENTI

4.5

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.22

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 4.5

Sopprimere l'articolo.

4.500

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Id. em. 4.5

Sopprimere l'articolo.

4.501

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Id. em. 4.5

Sopprimere l'articolo.

4.6

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.502

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal governo, o dai suoi componenti, anche qualora il titolare di cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, non abbia partecipato all'adozione di tale atto».

4.7

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per la concorrenza e per il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi».

4.8

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.503

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nel comma 2», *con le seguenti:* «nei commi precedenti».

4.504

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «avvalendosi di atti» *aggiungere le seguenti:* «o di comportamenti omissivi o commissivi».

4.505

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «dal titolare di cariche di governo» *con le seguenti:* «dal governoo dai suoi componenti, anche qualora il titolare di cariche di cui all'articolo 1, c. 2, non abbia partecipato all'adozione di tale atto».

4.506

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «facente capo al» *con le seguenti:* «partecipata direttamente o indirettamente dal» *e conseguentemente sostituire le parole:* «al coniuge e ai parenti» *con le seguenti:* «dal coniuge e dai parenti».

4.507

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «secondo» *con le seguenti:* «terzo».

4.508

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Id. em. 4.507

Al comma 3, sostituire la parola: «secondo» *con la seguente:* «terzo».

4.509

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, dopo le parole: «quanto previsto» *le seguenti:* «dall'articolo 2359 del codice civile e».

4.510

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «vigenti» *con le altre:* «previste dall'ordinamento vigente».

4.23

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «quando ne sussistano i presupposti».

4.511

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 4, alla fine, sostituire le parole: «quando ne sussistano i presupposti» *con le seguenti:* «ivi compreso l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge».

4.512

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Il titolare di cariche di governo deve dichiarare entro venti giorni dalla effettuazione ogni operazione relativa a valori mobiliari, quotati o non quotati posti in essere, sui mercati finanziari, italiani o esteri,

direttamente o indirettamente da se stesso o dai suoi parenti entro il secondo grado».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

BOCO

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Principio di trasparenza)

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo ai soggetti titolari di cariche di Governo, di dichiarare, ogni anno pubblicamente, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica».

4.0.6

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Il gestore, cui sono trasferite le attività economiche ai sensi della presente legge, ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare 500 milioni di euro.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione».

4.0.7

Guerzoni, Brutti Massimo, Vitali, Bassanini, Passigli, Villone

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Ai sensi della presente legge la falsità della dichiarazione resa dal gestore, cui sono trasferite le attività economiche, è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 300.000 euro. La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni previste dalla presente legge ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 150.000 euro.

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

4.0.8

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Brutti Massimo, Passigli, Villone

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.»

4.0.9

Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore, cui sono trasferite le attività ai sensi della presente legge, ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo dei gestori di cui alla presente legge. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da

adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.»

4.0.10

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale ivi citato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascrittole, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.»

4.0.1

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

8.0.104

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Id. em. 4.0.1

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«8-*bis.*

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimagono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

8.0.105

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Id. em. 4.0.1

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«8-*bis.*

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e della legge 22 febbraio

2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimagono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

4.0.500
BOCO
Improcedibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Autorità garante dei conflitti di interessi)

1. È istituita l'Autorità garante dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera

le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Dichiarazione degli interessati)

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di

incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

EMENDAMENTI

5.8

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.71

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 5.8

Sopprimere l'articolo.

5.10

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Alienazione dei beni) – 1.* Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

5.9

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Principio di trasparenza) – 1.* Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica».

5.49

Boco

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità) – 1.* Entro venti giorni dalla assunzione della carica i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo».

5.500

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Dichiarazione delle attività economiche) – 1.* Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica di Governo interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, l'interessato provvede ad alienare o a trasferire ad un gestore le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero il gestore di cui al comma 4, possono chiedere che l'Autorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di cui al comma 2».

5.501

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni) – 1.* Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità garante entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente».

5.502

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Id. em. 5.501

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni) – 1.* Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità garante entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente».

5.11

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.74

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 5.11

Sopprimere il comma 1.

5.75

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

5.39

BOCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari, trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata».

5.37

BOCO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».

5.503

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'ultima dichiarazione dei redditi e tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui sia titolare, o sia stato titolare nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona».

5.84

Bassanini, Vitali, Brutti Massimo, Guerzoni, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè l'ultima dichiarazione dei redditi».

5.30

Boco

Sostanzialmente id. em. 5.503

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Trasmette altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è titolare, o sia stato titolare nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona».

5.18

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.41

Boco

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2-*bis*. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2-*ter*. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

2-*quater*. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo».

5.504

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Le parole da: «*Sostituire*» a: «mercato» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona».

5.505

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale».

5.506

Bordon, Dentamaro, Mancino, Battisti, Petrini, Cambursano, Cavallaro, Toia

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Le stesse dichiarazioni sono rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado».

5.507

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» *con l'altra:* «trenta».

5.508

Boco

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dati relativi» *aggiungere le seguenti:* «all'ultima dichiarazione dei redditi e».

5.509

Boco

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «attività patrimoniali» *aggiungere le seguenti:* «e i dati relativi all'attività patrimoniale del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».

5.510

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «partecipazioni azionarie» *inserire le seguenti:* «, nonchè, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere *d), e)* e *f),* tutti i dati relativi alle attività professionali e agli impieghi esercitati o ricoperti, indipendentemente dalla sua valutazione circa la loro idoneità a configurare conflitto di interesse con la carica pubblica ricoperta».

5.511

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «partecipazioni azionarie», *aggiungere le parole:* «possedute anche per interposta persona».

5.512

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «partecipazioni azionarie» *aggiungere le parole:* «direttamente o indirettamente possedute».

5.513

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «detenute», *anche le parole:* «direttamente o indirettamente».

5.514

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «detenute» *le parole:* «anche per interposta persona».

5.515

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, dopo la parola: «detenute» *inserire le parole:* «nonchè gli impieghi e le attività professionali esercitati».

5.515a

Boco

Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

5.516

Boco

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero di cui abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

5.517

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «o le attività economiche di cui il titolare di cariche di governo controlli, anche indirettamente, la gestione, ovvero di cui abbia controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica».

5.518

Angius, Bordon, Boco, Marino, Marini, Passigli, Mancino, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Battisti

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e le imprese o società su cui si esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 o su cui si esercita un'influenza notevole, anche indirettamente».

5.519

Boco

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nonchè i dati relativi alle partecipazioni di imprese detenute quando siano superiori al 2 per cento del capitale sociale».

5.19

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

5.520

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, dopo le parole: «anche elettronica», *inserire le parole:* «nonchè della raccolta pubblicitaria».

5.521

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 3, sopprimere le parole: «e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori».

5.522

Il Governo

Al comma 4, sostituire le parole: «del comma 1» *con le seguenti:* «dei commi 1 e 2».

5.523

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Al comma 4, dopo la parola: «patrimoniali» *inserire le seguenti:* e delle «partecipazioni azionarie».

5.524

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Al comma 4, aggiungere, dopo la parola: «patrimoniali», *le parole:* «o attinenti le proprie attività professionali o imprenditoriali».

5.42

BOCO

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Trascorso tale termine senza che siano state effettuate le dichiarazioni relative alle variazioni eventualmente intervenute, il titolare della carica di Governo, a pena di decadenza, entro dieci giorni provvede ad integrare la dichiarazione di cui al comma 1».

5.44

BOCO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge i valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo che superano il valore complessivo di 5 milioni di euro».

5.95

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, VILLONE

Sopprimere il comma 5.

5.96

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VILLONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali».

5.38

Boco

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'Autorità entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa i Presidenti di Camera e Senato e le competenti Autorità perché vengano disposte:

a) la decadenza dalla carica o dall'ufficio;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente».

5.99

Guerzoni, Bassanini, Brutti Massimo, Vitali, Passigli, Villone

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè con quelle previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 in quanto compatibili».

5.45

Boco, Angius, Bordon, Marino, Turroni, De Petris, Zancan, Passigli, Brutti Massimo, Bassanini, Dentamaro, Mancino, Battisti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

5.525

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, Guerzoni, Vitali

Al comma 6, sostituire le parole: «secondo grado» *con le seguenti:* «terzo grado».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.4

Boco

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Alienazione dei beni)

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo».

5.0.1

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Alienazione dei beni)

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;

b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.»

5.0.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di in ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo».

5.0.5

BOCO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 l'interessato decade dalla carica, e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.»

5.0.100

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Autorità garante dell'etica e della prevenzione dei conflitti di interesse)

1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati giudice costituzionale o presidente

di sezione della Corte di Cassazione e non abbiano declinato preventivamente l'eventuale designazione.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonchè la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1206. Emendamento 5.75, Vitali e altri	140	122	000	001	121	062	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1206, Em. 5.508, Boco	140	120	000	000	120	061	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0202 del 02-07-2002 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
AGNELLI GIOVANNI	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	C
AGONI SERGIO	M	M
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C
AMATO GIULIANO	R	
ANTONIONE ROBERTO	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	R	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C
BALBONI ALBERTO	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M
BARELLI PAOLO	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	M	M
BATTAGLIA ANTONIO	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	R	R
BERGAMO UGO	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M
BETTONI BRANDANI MONICA	R	R
BIANCONI LAURA	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C
BOREA LEONZIO	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C
BUCCIERO ETTORE	C	C
CALDEROLI ROBERTO	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C

Seduta N. 0202 del 02-07-2002 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
CALVI GUIDO	R		
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	
CARELLA FRANCESCO	R	R	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	R	R	
CASTELLI ROBERTO	M	M	
CENTARO ROBERTO	C	C	
CHERCHI PIETRO	M	M	
CHINCARINI UMBERTO	C	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	
CICCANTI AMEDEO	C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	
COLLINO GIOVANNI	M	M	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	
COMPAGNA LUIGI	C	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	
CORRADO ANDREA	C	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	
COVIELLO ROMUALDO		R	
COZZOLINO CARMINE	C	C	
CURSI CESARE	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	C	
CUTRUFO MAURO	C	C	
D'ALI' ANTONIO	M	M	
DANIELI PAOLO	C	C	
DANZI CORRADO	M	M	
DATO CINZIA	F		
DE CORATO RICCARDO	M	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	
DELOGU MARIANO	C	C	

Seduta N. 0202 del 02-07-2002 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	
DEMASI VINCENZO	C	C	
DE RIGO WALTER	M	M	
DETTORI BRUNO	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO		R	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	R	R	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	
FALCIER LUCIANO	C	C	
FASOLINO GAETANO	C	C	
FASSONE ELVIO		R	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	
FLORINO MICHELE	C	C	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	
FORTE MICHELE	C	C	
FRANCO PAOLO	C	C	
FRANCO VITTORIA		R	
FRAU AVENTINO	M	M	
GABURRO GIUSEPPE	M	M	
GAGLIONE ANTONIO	C	C	
GARRAFFA COSTANTINO	R	R	
GENTILE ANTONIO	C	C	
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	
GRECO MARIO	C	C	

Seduta N. 0202 del 02-07-2002 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
GRILLO LUIGI	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	M	M
GRUOSSO VITO	R	
GUASTI VITTORIO	C	C
GUBERT RENZO	C	C
GUBETTI FURIO	C	C
GUERZONI LUCIANO		R
GUZZANTI PAOLO	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C
IZZO COSIMO	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M
MACONI LORIS GIUSEPPE	M	M
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C
MAGRI GIANLUIGI	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C
MALAN LUCIO	C	C
MALENTACCHI GIORGIO	R	
MANFREDI LUIGI	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C
MARANO SALVATORE	C	C
MARITATI ALBERTO		R
MARTONE FRANCESCO	M	M
MASCIONI GIUSEPPE		R
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C
MINARDO RICCARDO	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C
MONTI CESARINO	C	C

Seduta N. 0202 del 02-07-2002 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
MORANDO ANTONIO ENRICO	R		
MORRA CARMELO	M	M	
MUGNAI FRANCO	M	M	
MULAS GIUSEPPE	M	M	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	M	M	
NANIA DOMENICO	C		
NESSA PASQUALE	C	C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	R		
PALOMBO MARIO	C	C	
PASCARELLA GAETANO	M	M	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	
PASTORE ANDREA	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	
PELLICINI PIERO	C	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	
PETRINI PIERLUIGI	R	R	
PIANETTA ENRICO	C	C	
PICCIONI LORENZO	M	M	
PIZZINATO ANTONIO		R	
PONTONE FRANCESCO	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	
PROVERA FIORELLO	M	M	
RAGNO SALVATORE	C	C	
RIPAMONTI NATALE	R	R	
RIZZI ENRICO	M	M	
RONCONI MAURIZIO	M	M	
RUVOLO GIUSEPPE	M	M	

Seduta N. 0202 del 02-07-2002 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
SALERNO ROBERTO	C	C	
SALINI ROCCO	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	
SAPORITO LEARCO	C	C	
SCARABOSIO ALDO	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	
SERVELLO FRANCESCO	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	
SODANO CALOGERO	C	C	
SODANO TOMMASO		R	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO		C	
SUDANO DOMENICO	M	M	
TAROLLI IVO	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	
TESSITORE FULVIO	R		
TIRELLI FRANCESCO	C		
TOFANI ORESTE	C	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	
TREDESE FLAVIO	C	C	
TREMATERRA GINO		C	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	M	
VENTUCCI COSIMO	M	M	
VITALI WALTER		R	
VIVIANI LUIGI	R	R	
VIZZINI CARLO	C	C	

Seduta N. 0202 del 02-07-2002 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
ZANOLETTI TOMASO	M	M	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	M	M	
ZICCONE GUIDO	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. CALDEROLI Roberto
Istituzione della corte di appello di Novara (1555)
(presentato in data **02/07/02**)

Sen. MARTONE Francesco, IOVENE Antonio, MALABARBA Luigi, BOCO Stefano, DE ZULUETA Cayetana, RIPAMONTI Natale, OCCHETTO Achille, ZANCAN Giampaolo, DE PETRIS Loredana, TURRONI Sauro, CARELLA Francesco, DONATI Anna
Norme in materia di identificazione delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza (1556)
(presentato in data **02/07/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Sanità
Dep. GIORGETTI Giancarlo
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., Commissione parlamentare questioni regionali
C.47 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.147, C.156, C.195, C.406, C.762, C.639, C.562, C.676, C.1021, C.1775, C.1869, C.2042, C.2162, C.2465, C.2492);
(assegnato in data **25/06/2002**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. BORDON Willer
Modifica dello Statuto della regione Friuli Venezia – Giulia per l'istituzione della provincia autonoma di Trieste (186)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **02/07/2002**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. RIGONI Andrea ed altri
Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilita'tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1498)
(assegnato in data **02/07/2002**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. BETTAMIO Giampaolo ed altri
Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **02/07/2002**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. BUCCIERO Ettore ed altri
Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 12º Sanità, 13º Ambiente
(assegnato in data **02/07/2002**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. DE PAOLI Elidio
Interpretazione autentica del comma 1 – bis dell'articolo 24 della legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (1503)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **02/07/2002**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. NOVI Emiddio ed altri
Interventi per la salvaguardia di Napoli (1414)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 10º Industria, 12º Sanità, Giunta affari Comunita'Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **02/07/2002**)

Commissioni 3º e 4º riunite
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita'dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonchè modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 10º Industria, Giunta affari Comunita'Europee, Commissione straordinaria diritti umani
C.1927 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **02/07/2002**)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/07/2002 le Commissioni 2º e 13º riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

– Sen. MAGNALBÒ Luciano
«Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive» (406)

– Sen. PASTORE Andrea
«Nuove norme in materia di usi civici» (621)

– Sen. MANFREDI Luigi ed altri
«Usi civici» (653)

– Sen. DI SIENA Piero ed altri
«Disposizioni in materia di riordino di usi civici» (1131)

– Sen. VICINI Antonio
«Usi civici» (1183)

– Sen. BONATESTA Michele
«Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive» (1241)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazione (n. 120).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1º agosto 2002. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (n. 121).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 agosto 2002. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle attività produttive ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Riccardo Cavalleroni a componente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano (n. 25)

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Consiglio di Stato, trasmissione di documenti

Il Presidente della giustizia amministrativa, con lettera in data 27 giugno 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come inserito dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario dell'anno 2001 del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (*Doc*. LXI, n. 1-*bis*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Interrogazioni

MONTICONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che le direzioni scolastiche regionali hanno disposto solo verso la fine del mese di gennaio l'erogazione alle scuole materne non statali di 370 miliardi di lire circa quale acconto di competenza dell'anno finanziario 2001 a fronte di uno stanziamento complessivo di 686 miliardi di lire;

che le vigenti disposizioni legislative prevedono una specifica domanda di contributi da parte delle scuole materne paritarie e non l'obbligo

del rendiconto annuale sull'uso dei fondi del sussidio ricevuto da parte delle scuole stesse;

che per l'esercizio 2002 è stato previsto un maggior stanziamento di circa 100 miliardi di lire e che le leggi n. 62 del 10/3/2000 e n. 247 del 14/8/2000 stabilivano dei criteri di ripartizione dei fondi di competenza 2001 stanziati sul capitolo 4151 del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca (220 miliardi di lire + 280 miliardi di lire);

che l'attuale disegno di legge governativo per la modifica dei cicli scolastici dovrebbe prevedere, a regime, un anticipo di circa un anno, sia per l'entrata che per l'uscita dalla scuola materna, ma la maggioranza dei tecnici del settore ritiene tale anticipo inopportuno perché, se attuato, stravolgerebbe gli attuali orientamenti didattici e le scuole materne non statali non sarebbero in grado di far fronte agli imprevisti maggiori oneri finanziari per le modifiche alle strutture scolastiche e per l'incremento del personale di sorveglianza,

si chiede di sapere:

quando verranno effettivamente accreditati sui conti correnti delle scuole materne i restanti 316 miliardi di lire circa per l'esercizio finanziario 2001;

se non si intenda, per l'anno in corso e per gli anni a venire, vista l'esiguità delle cifre da ripartire rispetto al totale del bilancio del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, di dare certezza di finanziamento e solvibilità di cassa alle scuole non statali, stabilendo di erogare il 66% dei contributi entro il mese di aprile dell'anno finanziario, sulla base del numero totale di sezioni funzionanti nell'anno scolastico in corso, ed il restante 34% per cento entro il mese di novembre sulla base delle sezioni funzionanti dall'inizio del nuovo anno scolastico;

se non si intenda, inoltre, di assegnare automaticamente, anno per anno, i fondi del sussidio alle scuole paritarie e di assegnare in modo automatico i fondi del sussidio alle scuole materne non paritarie al momento del rilascio dell'autorizzazione annuale al funzionamento;

se non si intenda ripartire i fondi rimanenti dal maggior stanziamento per l'esercizio 2002 ammontanti a circa 100 miliardi di lire e per quelli seguenti (a seconda degli incrementi) tra le scuole elementari parificate e le scuole materne paritarie, in modo proporzionale alle cifre già stabilite dal comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 62 del 10/03/2000;

perché i criteri di ripartizione dei fondi di competenza 2001, stabiliti dal decreto ministeriale n. 14 dell'8/10/2001, stanziati sul capitolo 4151 del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca non sono conformi a quanto previsto dalla già citata legge 62/2000;

se non si intenda, per migliorare la qualità formativa della scuola, di ripartire i primi 220 miliardi di lire, stanziati sul capitolo 4151 del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, in modo unitario per tutte le sezioni di scuola materna paritaria e non ed i restanti fondi (280 miliardi più gli incrementi) esclusivamente in modo unitario tra tutte le sezioni di scuola materna paritaria, senza prevedere, in ogni caso, per i due tipi di fondi, la riserva del 5%;

preso atto che il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 62 del 10/3/2000 stabilisce per le scuole paritarie il trattamento fiscale previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 460 del 4/12/1997 e visto l'apposito ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione della legge sulla parità, come mai non sia stato ancora dato corso a quanto sopra e cosa si intenda fare nell'immediato futuro;

se non si intenda eliminare anche quanto previsto dalla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 10 del già citato decreto legislativo 460/97, considerato che le scuole paritarie funzionanti senza scopo di lucro non possono essere annoverate tra le ONLUS;

se, come detto in premessa, non si intenda stralciare, dal disegno di legge governativo per la modifica dei cicli scolastici, l'anticipo di un anno sia per l'entrata che per l'uscita dalla scuola materna.

(3-00528)

BARATELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con l'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 13 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 75 del 24 aprile 2002 – sono stati destinati al finanziamento delle Unioni dei Comuni per l'anno 2001, 20 milioni di euro;

il provvedimento si era reso necessario per le perduranti difficoltà finanziarie in cui si dibattevano molte Unioni dei Comuni a causa della intervenuta riduzione dei trasferimenti per l'anno 2001;

alla riconosciuta urgenza del problema, per cui era stata utilizzata la forma del decreto-legge, non ha purtroppo fatto riscontro la tempestività delle erogazioni;

questo ritardo è causa di gravissime difficoltà per le Unioni dei Comuni,

si chiede di sapere:

per quali motivi non siano ancora stati erogati alle Unioni dei Comuni i fondi stanziati, né si sia provveduto a comunicare alle Unioni stesse gli importi di rispettiva competenza;

quali iniziative il Governo intenda adottare per dare concreta e rapida esecuzione a quanto previsto in materia dalla legge n. 75 del 2002 e rendere i fondi previsti nella immediata disponibilità delle Unioni dei Comuni.

(3-00529)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAVAGNINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Corte dei Conti ha di recente lanciato un vero e proprio allarme sulla spesa sanitaria regionale, ammonendo le regioni a provvedere ad un tempestivo e strutturale ripiano dei loro deficit;

la Regione Lazio è risultata quella con il deficit più alto che ammonta a millesettecento miliardi di vecchie lire;

subito dopo il monito della Corte dei Conti la Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che vieta a ospedali e aziende sanitarie nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

questa misura aggraverà la già difficile situazione delle strutture sanitarie pubbliche che devono far fronte ad una forte carenza di infermieri e anestesisti, con il rischio della chiusura di interi reparti;

tale scelta di politica sanitaria appare tanto più incomprensibile quanto più si consideri il grave sperpero di denaro pubblico che si è avuto con l'assunzione da parte delle Asl di decine di consulenti e col notevole aumento dei costi sugli appalti di servizi, sulle gestioni e sugli affidamenti in generale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire su questa vicenda al fine di sollecitare l'adozione da parte della regione di provvedimenti che siano finalizzati ad eliminare le numerose e spesso inutili consulenze distribuite con fin troppa generosità dai direttori generali, piuttosto che adottare misure che incidono in maniera diretta sull'assistenza ai malati e che non fanno altro che aggravarne la già difficile situazione.

(4-02561)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il macabro bilancio degli incidenti mortali sulla Via dei Laghi non sembra affatto destinato a stabilizzarsi;

nello scorso fine settimana le vittime causate da incidenti avvenuti sulla strada del Comprensorio dei Castelli Romani sono arrivate a quindici dall'inizio dell'anno;

malgrado le ripetute sollecitazioni più volte levatesi da questa sede, nessuna risposta è ad oggi pervenuta dal Ministero,

si chiede di sapere se non si intenda procedere ad una rapida presa in esame del problema degli incidenti stradali sulla strada, al fine di evitare che la perdurante omissione di un qualsivoglia intervento, sia preventivo che repressivo, possa contribuire a provocare altre vittime innocenti.

(4-02562)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la società Autostrade Spa provvede costantemente all'affidamento di lavori concernenti la manutenzione del verde e lo sfalcio delle banchine autostradali senza ricorrere alla procedura pubblica prevista dalla legge 1º febbraio 1994, n.109, e successive modifiche, disapplicando pertanto la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia;

l'obbligo di procedere all'affidamento dei lavori e dei servizi mediante appalti pubblici è altresì esplicitamente previsto dai rapporti convenzionali intercorrenti fra l'ANAS e Autostrade Spa;

il mancato rispetto della disciplina in materia costituisce una grave alterazione delle condizioni di mercato per le aziende di settore, venendosi a determinare un ristretto cartello di imprese agente in condizioni di oligopolio;

l'assenza di procedure concorsuali può costituire un danno in relazione alla determinazione di prezzi delle prestazioni al di fuori di un effettivo regime concorrenziale,

si chiede di conoscere:

lo stato delle procedure e le modalità di affidamento di lavori e servizi della Autostrade Spa, con particolare riferimento agli interventi concernenti la manutenzione del verde e lo sfalcio delle banchine autostradali;

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per ristabilire il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di lavori e servizi, adottando, qualora necessario, le sanzioni del caso.

(4-02563)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'interno e per le riforme istituzionali e la devoluzione.* – Premesso:

che tra la Provincia e la Prefettura di Bergamo esiste una situazione conflittuale causata dal permanere – nella sede della Provincia – degli uffici della Prefettura, collocazione che determina per l'Amministrazione provinciale notevoli difficoltà in quanto i propri uffici sono disseminati in diversi quartieri con conseguenti problemi logistici e organizzativi;

che da tempo la Provincia ha segnalato al Prefetto l'esigenza di trasferire la sede della Prefettura negli immobili dello Stato siti nel centro di Bergamo e di notevole pregio artistico-architettonico;

che, da ultimo, il Presidente della Provincia ha segnalato al rappresentante del Governo che l'attuale situazione costa alla collettività 850.000 euro l'anno per canoni di locazione di uffici propri e per il mancato introito di adeguati canoni di locazione che la Prefettura dovrebbe corrispondere per la sede che attualmente occupa;

che ogni tentativo di soluzioni eque e ragionevoli della controversia proposte dalla Provincia si è rivelato vano a fronte del persistente rifiuto del Prefetto che si trincera dietro norme interpretate in modo errato, dal momento che esse prevedono che l'attuale destinazione degli immobili di proprietà della Provincia a sede della Prefettura può essere mutata «d'intesa tra le parti» (art.1, primo comma, lettera b), della legge 16 dicembre 1960, n. 1014),

si chiede di conoscere le iniziative che si intenda adottare per far cessare tale insostenibile, dannosa situazione che certamente non giova al prestigio delle istituzioni.

(4-02564)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, dell'interno e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel Comune di Pisciotta (Salerno), in località Ficaiola alla Marina di Pisciotta, nel passato suggestiva oasi di verde e paesaggio incomparabile, negli ultimi tempi si sta procedendo abusivamente allo scempio e alla devastazione di quel territorio;

che un villaggio turistico insediatosi con strutture mobili, nel tempo ha modificato lo stato dei luoghi con una cementificazione selvaggia;

che di recente è stato installato un cancello su una vecchia strada comunale, suolo pubblico, inibendo il passaggio a turisti e cittadini, consentendo il solo transito ai clienti del suddetto villaggio turistico;

che su una torre cinquecentesca di notevole pregio artistico-culturale è stata costruita una sopraelevata in muratura con infissi in alluminio anodizzato;

che accanto alla torre è stato di recente costruito un villino abusivo ed altre costruzioni abusive proliferano lungo la discesa deturpandone l'area;

che di recente si è proceduto allo sradicamento e sbancamento di terreni con antiche vigne e agrumeti per la costruzione di una piscina e parco giochi per bambini;

che l'amministrazione locale ad oggi non è intervenuta per prevenire e/o reprimere gli abusi commessi nel passato e quelli in atto,

si chiede di sapere se:

i Ministri in indirizzo, per le rispettive competenze, non ritengano di accertare i fatti in premessa;

se non intendano far disporre *ad horas* dagli Organi istituzionali la rimozione del cancello dalla pubblica strada, ripristinare al suo antico splendore la torre cinquecentesca, perseguire i responsabili delle omissioni sul controllo del territorio per la devastante colata di cemento abusiva nella località Ficaiola alla Marina di Pisciotta.

(4-02565)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso:

che da anni il litorale salernitano è aggredito dalla inclemenza degli elementi naturali i quali stanno erodendo la costa e sono arrivati a distruggere quasi totalmente gli arenili;

che tale situazione si è determinata per la cementificazione selvaggia consentita dal permessivismo delle Amministrazioni locali e dagli Enti territoriali competenti i quali avrebbero dovuto impedire l'irreversibile alterazione dell'equilibrio idrogeologico ed ambientale;

che le responsabilità delle Amministrazioni locali si estendono agli sversamenti in mare dei rifiuti non trattati e dei liquami rilasciati dal difettoso funzionamento o dall'assoluta mancanza di depurazione;

che, in particolare, nella città di Salerno il problema della manutenzione ordinaria e straordinaria del locale depuratore viene affrontato

solo verbalmente attraverso un balletto di accuse e controaccuse tra i vari Consorzi, ASI, Ente Comune e quant'altro;

che – nel frattempo – la situazione ha raggiunto livelli di allarme tali da indurre il locale sindacato degli operatori balneari a denunziare, attraverso un dispaccio di cui riferisce la stampa locale, la grave situazione igienico-sanitaria per continue ed ingiustificate aperture delle fogne;

che questo allarme è estremamente preoccupante in quanto lanciato nel momento di massima balneazione delle spiagge salernitane e provinciali che sono affollate di bambini innocentemente esposti a qualsiasi pericolo legato al fenomeno denunziato;

che allo scrivente non risultano interventi concreti e radicali tali da tranquillizzare le famiglie interessate alla pulizia formale e sostanziale delle acque,

si chiede di conoscere:

se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano accertare eventuali responsabilità nelle inadempienze denunziate dal sindacato provinciale salernitano degli operatori balneari;

se intendano promuovere iniziative, anche attraverso i poteri sostitutivi, per arginare e – in quanto possibile – rimuovere le cause di inquinamento del Golfo di Salerno qualunque ne sia la causa;

se intendano, secondo competenze, accertare presso la locale Magistratura l'esistenza di eventuali fascicoli per reati ambientali;

se, intendano accertare, presso le Amministrazioni comunali interessate la concreta esistenza di progetti esecutivi immediatamente cantierabili attraverso i quali dare sostegno alla categoria degli operatori turistici della balneazione che, per anni, hanno subito le conseguenze economiche della «politica ambientale» dei Comuni nei quali sono stati realizzati gli stabilimenti.

(4-02566)

DEMASI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in un recente incontro con la Commissione Antimafia un qualificato rappresentante del terziario campano ha lamentato la sistematica invasione della economia locale da parte della malavita organizzata operante in Campania e – segnatamente nel capoluogo della regione che il coraggioso esponente avrebbe spinto la propria denunzia fino a richiamare l'attenzione sul cambio di proprietà di moltissimi negozi storici del capoluogo campano che, sotto gli occhi indifferenti, sarebbero avvenuti in maniera poco chiara e con i vecchi proprietari divenuti conduttore di esercizi «la cui titolarità è passata in capo a persone di dubbia moralità»;

che tale situazione sarebbe determinata dalla concomitante esistenza di una economia debole e di un sistema creditizio complicato che concorrerebbero a spingere le ditte deboli ai margini della sopravvivenza;

che il pericolo contenuto nella denunzia dell'esponente dei lavoratori del commercio è estensibile a diverse città della Campania che si trovano con una economia non ancora assestata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fenomeno denunziato nel corso della riferita audizione presso la Commissione Antimafia e riassunto in premessa;

se intenda intervenire, rafforzando gli osservatori anticamorra presso le Prefetture e presso i vertici provinciali dell'ordine pubblico presenti in Campania;

se, in particolare, intenda riferire sui risultati conseguiti nella sistematica lotta al crimine organizzato da parte delle forze dell'ordine nelle diverse province della Campania e segnatamente in provincia di Salerno.

(4-02567)

DEMASI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute*. – Premesso:

che la ristrutturazione avviata dall'Ente Ferrovie dello Stato SpA con decorrenza dal giugno 2002, ha determinato una situazione di difficile sostenibilità per i viaggiatori che dalla provincia di Salerno devono raggiungere i diversi luoghi di lavoro;

che la contrazione del numero dei convogli ed il cambio degli orari di partenza, hanno determinato condizioni di sovraffollamento e di disagio permanente;

che le condizioni di viaggio ed i frequenti ritardi fatti registrare dai treni Intercity inducono nei passeggeri stati ansiosi, che possono cronicizzarsi ed influenzare la qualità della vita dei soggetti colpiti riducendone la produttività,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, secondo competenze, sull'Ente Ferrovie dello Stato SpA per rimuovere le cause ansiogene determinate dalle disfunzioni ingenerate dall'irrazionale modifica degli orari e dalla riduzione del numero delle corse che ha penalizzato i cittadini della provincia di Salerno in occasione della ristrutturazione operata con il presente orario estivo.

(4-02568)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00529, del senatore Baratella, sulla mancata erogazione dei fondi stanziati dalla legge n. 75/2002 all'Unione dei Comuni.